

NON E' TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA

Critica ragionata ai “segreti” dell’escapologia fiscale

A CURA DI

it.discussioni.commercialisti (Usenet Newsgroup)

PREFAZIONE DI

Prof. Alessandro Giovannini

SCRITTO DA

Commercialisti che ci mettono la faccia (in ordine di nome)

Alessandro Lumi, Andrea Pasquinelli, Andrea Serinelli, Antonino Sollena, Antonio Dario Solazzo, Armando Guarini, Carmela Fiadino, Cesare Basilico, Daniele Arisi, Danilo Sciuto, Demis Di Muro, Elena Mucci, Filippo Boron, Filippo Mangiapane, Francesco Oliva, Francesco Vito, Gallucci Marco, Giovanni Carlo Coppola, Giovanni Stefanacci, Giulio Bartoli, Guido Koch, Ida Dominici, Luca Felci, Manuela Amici, Marco Marchi, Mattia Rinaldi, Michele Petrizzo, , Paolo Gervasi, Paolo L. Burlone, Raffaella Arcieri, Roberto Neri, Roberto Selci, Santo Tersite, Serena Evangelisti, Simona F. Petrachi, Simone Urbani, Sonia Cannizzaro, Stefano Capaccioli, Tania Stefanutto, Tiziano D’Angelo, Valentina Billero, Vincenzo Pone.

Disegno di Daniela Mulone ODCEC Vicenza

Sommario

Prefazione - Il fisco e il baule di Houdini.....	4
Premessa.....	7
#1 – Tasse, imposte o contributi: cosa sto pagando?.....	10
#2 - Il tuo Commercialista deve essere un ragioniere.	12
#3 – L’oggetto non è un complemento d’arredo	14
#4 – Anche l’amante è un costo aziendale	17
#5 – Anche il partner può essere scaricato dalle tasse.....	19
#6 – Auto personale o auto aziendale.....	21
#7 – Anche gli imprenditori mangiano almeno una volta al mese	24
#8 – Feste ed eventi, ma non per tutti.....	26
#9 – Hai deciso di comprare casa? La ristrutturazione la paga l’azienda.....	28
#10 - Vai al lavoro nudo?.....	30
#11 – La casa in affitto è un benefit o un costo aziendale?.....	33
#12 – Alberghi, ristoranti e trasferte.....	35
#13 – Compilazione nota spese trasferta.....	37
#14 – Vacanze a spesa dell’azienda	38
#15 – La babysitter ed il giardiniere sono piuttosto costosi	40
#16 – Tutto il mondo avrebbe bisogno di formazione	42
#17 – Deduzione auto al 100%.....	45
#18 – Sport, eventi e manifestazioni	48
#19 - Correre con le auto.....	52
#20 – Opere d’arte che passione.....	54
#21 – Libri di testo o cancelleria	57
#22 – Regalie o spese di rappresentanza	59
#23 – Escort e servizi di accompagnamento	61
#24 – Al lavoro sempre spettinato.....	63
#25 – Buoni benzina che invenzione.....	65
#26 – Polizza assicurativa o piano d’accumulo?.....	68
#27 – Infortuni e premorienza	70
#28 – Fondazione per aiutare se stessi	72
#29 – Blitz dell’agenzia! brucia l’Hard Disk!	77

#30 – Semplice Controllo o Polizia Tributaria.....	81
#31 – Un pasto pronto per l’Agenzia	84
#32 – Ottenere un prestito di 50.000 € dallo Stato.....	86
#33 – Cibo, acqua, ossigeno.....	88
#34 – Equitalia è un alleato	90
#35 – Non pagare le multe è possibile	92
#36 – Controllo ogni 5 anni o 99?	93
#37 – Three is better than one	96
#38 – Zone off-limits.....	97
#39 - Liquida e vissero tutti felici e contenti	99
#40 – Manda i libri in paradiso	102
#41 - Il mito dei 1000€	105
#42 – 200 e 500€ trappola fiscale.....	108
#43 – I contanti non lasciano traccia	111
#44 – Mazzi di fiori	113
#45 – BVI, Ungheria, Slovenia o Tunisia?.....	115
#46 – Tecnologia ed esterovestizione	116
#47 – Fiducia di mestiere	119
#48 – La cabala del centro d’interesse	124
#49 – Evviva la black list	127
#50 – Cosa hai da perdere in Italia?	129
#51 – Prima casa senza residenza.....	131
#52 – L’imposta di compravendita è pari a 1/3	134
#53 - Investire in immobili.....	136
#54 - Immobili e mobili.....	139
#55 - Parole magiche per il bilancio.....	142
#56 – Debiti/crediti e cause civili.....	144
#57 – Studi di settore? No, grazie!	147
#58 – Come pago me stesso?	149
#59 – Il diritto d’autore non va in pensione	151

Prefazione - Il fisco e il baule di Houdini

Alessandro Giovannini¹

Dopo anni di ricerca e di studio, scopro che il fisco è come il baule di Harry Houdini: un palco ben illuminato, qualche *soubrette* ed un buon trucco spacciato per magia, e la fuga è servita. Spiego meglio quel che intendo dire, muovendo dal recente interesse mediatico attorno al fenomeno dell’escapologia fiscale e chiarendo subito che il mio non è un discorso sulle persone, ma, rubando le parole a Cartesio, è un “discorso sul metodo”.

Di tributi si parla ovunque e ovunque vi è chi detta ricette per diminuire la pressione fiscale, risanare i conti pubblici, incentivare gli investimenti, favorire la nascita di figli o il fiorire di matrimoni. Di fisco e politica tributaria si parla in TV, sul *web*, alla radio, al bar, in taxi, negli spogliatoi delle palestre. Siamo tutti tributaristi, insomma, come tutti siamo allenatori della squadra del cuore o della nazionale di calcio.

Fin qui è costume, sfogo individuale o collettivo e non vi è perciò da turbarsi o da scandalizzarsi. Non solo quelle lamentazioni sono legittime, ma sono anche “naturali” perché denunciano disagi percepiti come non più tollerabili. Ben vengano, dunque: sono lo sfido della democrazia.

Del resto, sono ormai decenni che voci autorevoli denunciano, pur scontrandosi con il muro di gomma dell’inerzia legislativa, le storture del sistema e l’inaccettabilità della pressione fiscale sulle imprese, i lavoratori e, in genere, sui contribuenti onesti.

Questo stato di disagio, anzi, è ormai fatto proprio anche da alcune categorie professionali, ad iniziare da quella dei commercialisti, che in tempi recenti è scesa in piazza per chiedere una seria e profonda riforma tributaria e che si accinge ad ulteriori manifestazioni, davanti alla paralisi alla quale sembra costretto il sistema.

Lo sfogo contro il fisco, però, non può mai prescindere dalla considerazione della delicatezza che il prelievo tributario ha per lo stato e la collettività, né può prescindere dalla complessità tecnica delle questioni che di volta in volta vengono in considerazione e dalla responsabilità, anche penale, che le scelte di pianificazione del carico impositivo determinano in capo al singolo contribuente.

¹ Professore ordinario di diritto tributario nell’Università degli studi di Siena, avvocato, commercialista e revisore dei conti, già presidente dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario.

Per questo, se è utile che si continui a denunciare il disagio, è pericoloso che, per soddisfare smanie di pubblicità o *business*, si alimentino con spirito populistico proposte prive di adeguato approfondimento tecnico, che hanno solo la capacità di cavalcare l'ovvio, di prospettare soluzioni assai discutibili in punto di legittimità o solo suggestive.

Si badi: non voglio difendere i professionisti in modo precostituito, in quanto e solo perché iscritti ad un ordine. D'altro canto, la legge non riserva ad alcuna categoria professionale l'esclusiva della consulenza fiscale.

In questa prospettiva - lo ripeto - voglio piuttosto sottolineare come il fisco non sia paragonabile ai bauli di Houdini, dai quali ci si può divincolare con qualche trucco.

Per evitare che la pressione fiscale strozzi chi ne è colpito non basta suggerire soluzioni generiche, vendendole come buone per tutti e che tutti possano utilizzare, senza distinzione.

Ci sono soluzioni che possono essere adottate legittimamente in un caso specifico, ma risultare del tutto improprie, se non anche illegittime, in casi pure apparentemente simili.

Adottarle senza cautela, perché senza cautela proposte, finisce per essere esercizio pericoloso.

Ovviamente, non può essere sottovalutato il successo che accompagna, nel grande pubblico, iniziative editoriali che suggeriscono vie di fuga, trucchi o operazioni di ingegneria elusiva.

Può darsi che ad una porzione di quel pubblico non importi se dietro a quelle iniziative vi sono anni di studio, preparazione universitaria, esami di stato, corsi di aggiornamento o, invece, solo o prevalentemente calcolo mediatico, furbizia imprenditoriale o pubblicità ingannevole.

La "pancia" di molti contribuenti si accontenta di una risposta che soddisfi all'istante un bisogno pungente, come quello della fame: pagare meno imposte. E per questo sono disposti a seguire chiunque prometta mirabilie.

Chi ha responsabilità non può, tuttavia, alimentare questa sorta di "indigestione da *fast food*", tipica, ormai, di molti settori della vita collettiva: dalla politica alla medicina, dal diritto all'ambiente, dall'economia all'alimentazione.

Si deve avere invece la pazienza di ascoltare la testa, piuttosto che la pancia, la competenza professionale, piuttosto che l'improvvisazione,

l'approfondimento e lo sguardo di lungo periodo, piuttosto che l'ingordigia e la miopia del momento.

Ricordate le promesse fatte a Pinocchio dal Gatto e la Volpe? “Disse la volpe: i tuoi cinque zecchini, dall’oggi al domani sarebbero diventati duemila. - Duemila! - ripeté il Gatto. - Ma com’è mai possibile che diventino tanti? - domandò Pinocchio. - Te lo spiego subito - disse la Volpe. - Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c’è un campo benedetto, chiamato il Campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro uno zecchino d’oro. Poi ricopri la buca con un po’ di terra: l’annaffi con due secchie d’acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale, e la sera te ne vai tranquillamente a letto … e la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi un bell’albero carico di tanti zecchini d’oro quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno. Oh che bella cosa! - gridò Pinocchio, ballando dall’allegrezza”.

Già, il paese dei Barbagianni!

Carlo Lorenzini, in arte *Collodi*, era un romanziere e scrisse "Le avventure di Pinocchio" nel lontano 1883. Il paese dei Barbagianni è dunque pura invenzione, figlio di un’antica penna fantasiosa. Lasciamolo, allora, nel cassetto delle fiabe.

Premessa

ESCAPOLOGIA E CONTROESCAPOLOGIA

Da qualche mese circola con insistenza su tutti i canali web e in molte trasmissioni televisive una figura fino ad oggi sconosciuta, quella del cosiddetto “Escapologo fiscale”. Per i meno giovani, la professione di escapologo era molto in auge nei baracconi itineranti del XIX secolo e di inizio ‘900; si trattava infatti di quegli artisti, il più noto dei quali era Harry Houdini (non a caso raffigurato proprio sulla copertina del corso), in grado di liberarsi abilmente da qualunque catena o prigione.

Le catene dalle quali l’autore del manuale (il cui nome però non figura in alcun modo nel corso di cui si tratterà) promette di liberarci sono quelle strette e dolorose del fisco italiano, le cui spire avvolgono gli imprenditori meno avveduti fino a soffocarli. Cosa fanno invece gli imprenditori avveduti? Ce lo dice l’escapologo: mettono in pratica tanti piccoli trucchi e “segreti” che <legittimamente> - ma poi leggendo il corso si scopre che molti dei trucchi esposti sono solo citati ma sono sconsigliati perché illegali – consentono di ridurre in misura consistente il carico fiscale.

E nel manuale di questi “segreti” se ne riportano ben 59. Fin qui tutto potrebbe sembrare semplice e lineare: che male c’è a consigliare agli imprenditori mezzi legali per ridurre il carico fiscale?

Quello che non è semplice né lineare è però la strategia di marketing usata per vendere il corso e, soprattutto, per promuovere la rete di consulenti fiscali fedeli alle teorie dell’escapologia! La diffusione dell’opera infatti è tutta incentrata sulla presunta inadeguatezza dei commercialisti (ad eccezione ovviamente di quelli che hanno avuto la sacra folgorazione sulla via dell’escapologia) ad accogliere le istanze di imprenditori vessati dal fisco nostrano. Il consulente fiscale sarebbe insomma un semplice ragioniere che registra le fatture e periodicamente comunica gli importi da pagare. Anzi, spesso – dice lui – il commercialista è proprio costretto per deontologia professionale a schierarsi con il fisco!

E allora ben vengano questi 59 “segreti” attraverso i quali il peso del fisco può essere consistentemente ridotto. Poco importa se molti di questi segreti sono bollati dallo stesso autore come illegali e tali sono stati definiti anche da un autorevole funzionario dell’Agenzia delle Entrate intervistato al riguardo nel corso della trasmissione televisiva “*Le Iene*”. Lo spirito del corso insomma è ben riassunto da un passo del manuale, che qui si riporta:

MA ALLORA QUESTO CORSO COSTITUISCE UN INVITO A COMMETTERE REATI? OPPURE MI FORNISCE DEGLI STRUMENTI PER EVADERE LE TASSE?» La risposta è: «ASSOLUTAMENTE NO!»

Proprio per rispettare le regole e/o poter decidere di seguirle è fondamentale conoscerle. Per fare un esempio metaforico: in questo corso capiremo come funzionano le serrature e come un fabbro esperto è in grado di aprirle senza romperle, come se stessimo frequentando un corso di lock-picking, poi starà a noi decidere se usare queste informazioni per scegliere la serratura più sicura per la nostra abitazione oppure decidere di iniziare a fare gli scassinatori.

Ma chi ha sempre fatto il proprio mestiere della consulenza fiscale, aziendale e giuridica – la prima non può infatti andare disgiunta dalle altre due – come minimo ha il dovere di approfondire il motivo per cui certi segreti non verrebbero, dice l'autore, consigliati ai propri clienti.

Un gruppo di professionisti ha così deciso di rispondere in maniera seria e professionale ai segreti spacciati dall'escapologo come “*consigli*” che, ad avviso di tale sedicente esperto, i commercialisti non vogliono o non possono dare ai propri clienti.

A tale aggressione di marketing, questi professionisti hanno cioè deciso di rispondere con le proprie competenze, leggendo i presunti segreti e commentandoli.

Da questa analisi esce un quadro a tinte fosche, tra banalità, falsità, veri e propri reati e qualche indicazione di buon senso che fa parte del bagaglio di qualunque commercialista.

Ciò che preoccupa però non è tanto la presenza nel mercato o sul web di tale sedicente esperto - nascosta peraltro dietro fantomatiche interviste di cosiddetti imprenditori “*disinibiti*” - quanto il risalto che alcuni organi di stampa gli hanno dato e quindi il rischio che qualche contribuente si faccia affabulare.

Abbiamo pertanto letto attentamente i singoli capitoli del corso e per ciascuno di essi abbiamo elaborato un breve commento per dar modo agli aspiranti seguaci dell'escapologo di prendere le proprie decisioni a ragion veduta e sentendo anche un'altra campana.

Abbiamo così scoperto che, a fianco di veri e propri reati – anche di natura associativa, sconsigliati dallo stesso autore – si trovano alcuni suggerimenti utili che qualsiasi commercialista serio già da tempo ha fatto presenti ai

clienti, banali ovvietà che risultano pure difficili da commentare o comportamenti che configurano semplicissime evasioni fiscali (inserire in contabilità spese non deducibili, non inerenti, non sostenute ecc. precostituendosi “pezze d’appoggio” fatte ad arte) confidando nella scarsa probabilità di incappare in una verifica fiscale.

Non mancano poi operazioni che non sono certo alla portata delle imprese medio/piccole, comportando l’organizzazione di entità all'estero il cui costo non sarebbe giustificato nelle realtà di minori dimensioni.

Insomma, questo piccolo manuale di “controescapologia” fiscale vuole in primo luogo essere un aiuto per gli imprenditori nel difendersi dai tanti gatti e volpi che popolano il mondo della consulenza fiscale facendo credere che gli zecchini d’oro crescano sugli alberi nel Campo dei Miracoli e che l’imponibile e le imposte siano variabili con le quali si può giocare a piacimento. Leggendo queste poche pagine vi renderete conto invece come le cose non stiano esattamente così e, forse, alla fine vi convincerete che un buon consulente, di cui vi fidate, che vi garantisca di pagare il giusto carico fiscale e che, soprattutto, sarà ancora lì a supportarvi se e quando riceverete una verifica fiscale nella quale si chiede conto dei comportamenti tenuti, è sempre la soluzione migliore. E magari capirete che l’unico risparmio certo si ottiene evitando di spendere una cifra importante per acquistare “corsi” di dubbia efficacia.

Il problema vero è che il disastro tributario Italiano - in un sottobosco di Regi Decreti, Decreti del Presidente Provvisorio della Repubblica, Leggi, Decreti Legge, Decreti Legislativi, Decreti del Presidente della Repubblica, Decreti Ministeriali, Provvedimenti, Determine, Comunicati Stampa, Circolari, Risoluzioni, Sentenze, Ordinanze, ecc. – costituisce un *habitat* in cui può apparire e avere voce anche un personaggio di tal genere.

Ma non vogliamo togliervi il gusto della lettura e passiamo quindi all’esame dei singoli “segreti”.

A cura e per iniziativa di *it.discussioni.commercialisti* (Usenet Newsgroup)

#1 – Tasse, imposte o contributi: cosa sto pagando?

Luca Felci – ODCEC Pistoia

SEGRETO

Il primo dei 59 segreti illustrati fornisce al lettore una panoramica del sistema tributario italiano e dei prelievi che lo contraddistinguono. Vengono quindi brevissimamente esposte le principali caratteristiche e differenze tra tasse, imposte (dirette ed indirette) e contributi; si conclude quindi sfoggiando il primo “segreto” degli imprenditori “disinibiti”, ovvero, essenzialmente, saper riconoscere le spese inerenti alla propria attività economica e documentarle adeguatamente.

COMMENTO

Non occorre molto per capire che il primo “segreto”, che apre la lista dei 59, non contiene in realtà alcun segreto: difatti è l’autore stesso a considerare questo primo paragrafo una sorta di premessa, che “poteva anche essere inserita nell’introduzione di questo corso”. Avete acquistato e pagato per 59 “segreti” e già vi dicono che il primo non lo è. Un buon modo per iniziare.

Venendo ai contenuti riportati, qualsiasi testo universitario di diritto tributario può fornire, ed in modo anche assai più dettagliato, definizioni e caratteristiche di tasse, imposte e contributi, che non stiamo in questa sede a riprendere per evitare tediose spiegazioni.

Questo detto, l’opera di sensibilizzazione dell’imprenditore in tema di sistema tributario italiano, per quanto fatta in poche righe, è sinceramente anche apprezzabile; resta tuttavia da comprendere, in un corso che promette il risparmio fiscale, dove l’imprenditore lo possa realizzare leggendo questa prima parte del “segreto” 1.

Ma veniamo alla parte finale del paragrafo, dove finalmente sembra che sia infine svelato “il primo <segreto> degli imprenditori disinibiti”: caro imprenditore, verifica sempre attentamente se le spese che sostieni sono inerenti alla tua attività, così, se del caso e con il supporto dell’idonea documentazione, potrai detrarre (non dedurre, come erroneamente riportato) l’IVA (che è un’imposta indiretta e non diretta, come erroneamente riportato) e dedurre i relativi costi. Accidenti, scommetto che nessuno, soprattutto il tuo commercialista, aveva mai pensato che per le spese documentate dell’attività si può detrarre l’IVA e dedurre il costo. Che illuminazione!

Ovviamente quest’ultima parte, nella sua disarmante banalità, non può che essere condivisibile; l’inerenza delle operazioni è principio cardine del

sistema tributario italiano, così come l’adeguata documentazione delle operazioni poste in essere risulta essere condizione essenziale per il loro riconoscimento fiscale. Non mi soffermo su casistiche particolari e situazioni “limite”, perché saranno ampiamente dibattute nei paragrafi che seguiranno.

Se da una parte quindi preme anche allo scrivente ribadire l’importanza di questi argomenti, nello specifico inerenza e documentabilità delle operazioni, dall’altra alcune domande nascono spontanee:

1. Leggendo questo “segreto” dove realizzo un risparmio d’imposta?
2. È davvero un “segreto”, o qualunque commercialista può dirmi le stesse cose?
3. Sto pagando per questo “segreto”, che beneficio avrò da questo costo?

Le risposte sono ovviamente “secrete”.

#2 - Il tuo Commercialista deve essere un ragioniere.

Tiziano D’Angelo - ODCEC Padova

SEGRETO

In questo segreto si “svela” in breve come gestire il rapporto con il proprio commercialista, a cui non si devono addossare le colpe di aver pagato “troppe tasse”, facendo sì che questi riceva in “tempo utile” le “informazioni giuste” e che gli si faccia visita periodicamente. L’imprenditore disinibito dovrebbe inoltre tenere (o far tenere?) una contabilità aggiornata mensilmente, dotarsi di un budget previsionale (per cui consiglia un prodotto di un sito web “satellite”) per consentire una pianificazione delle azioni da intraprendere.

COMMENTO

Il “segreto”, come pochi altri leciti, rappresenta una raccolta sommaria di consigli di “buon senso”, a dir la verità scritti con prosa incerta e punteggiatura fantasiosa.

Premettiamo che un buon commercialista non si occupa riduttivamente di tenuta della contabilità e adempimenti fiscali, ma, secondo le proprie inclinazioni, anche di pianificazione fiscale, strategia, startup d’impresa, contenzioso tributario e molte altre attività, che possono risultare utili all’imprenditore.

E’ piuttosto chiaro a qualsiasi commercialista o imprenditore “serio” (disinibito o meno), ed anche ad uno studente di ragioneria di medio profitto, che chi esternalizza la tenuta della contabilità e l’assolvimento dei connessi adempimenti fiscali, non possa completamente disinteressarsi della gestione contabile e fiscale, “tanto c’è il commercialista”.

E’ necessario perciò che l’imprenditore, tra le altre cose, consegni periodicamente e tempestivamente la documentazione contabile da elaborare, inclusa auspicabilmente la prima nota, e, visto che il professionista esterno non ha il dono dell’ubiquità, tenga al corrente dei fatti aziendali rilevanti e comunichi qualsiasi ulteriore informazione utile per consentire allo stesso di fornire un servizio adeguato (incluse eventuali “contromisure” tempestive).

Molti dei consigli riportati nel segreto altro non sono che veri e propri “Diritti e Obblighi del Cliente” ai sensi dell’articolo 6 lettere b), c), d) del modello tipo di Lettera d’Incarico predisposto dalla Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti nel Documento n° 25 del novembre 2013, che qui riportiamo a beneficio del lettore:

“b) Il Cliente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico.

[Nelle prestazioni continuative si suggerisce di redigere un allegato in cui specificare modalità e termini di consegna della documentazione]. A tal fine, il Professionista dichiara e il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione dell’incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente. Il Cliente e il Professionista convengono che la documentazione ricevuta è conservata dal Professionista fino alla conclusione dell’incarico.

c) Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell’esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l’espletamento dell’incarico.

d) Il Cliente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerzia all’incarico conferito mediante atti scritti.”

Nella realtà dei fatti il commercialista si può trovare alle prese con uno o più clienti per così dire “indisciplinati”, che non rispettano né gli Obblighi della lettera d’incarico né tantomeno seguono questo segreto dell’Escapologo. Possiamo quindi concludere relativamente a questi clienti “chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

#3 – L’oggetto non è un complemento d’arredo

Tiziano D’Angelo - ODCEC Padova

SEGRETO

In questo segreto si parla dell’oggetto sociale delle società di capitali. Il consiglio che viene dato è di inserire nell’oggetto sociale in statuto “il massimo delle attività possibili”, invece di un oggetto sociale breve e conciso. Viene poi fornito un esempio di oggetto sociale con una serie di attività che va ad integrare l’attività principale svolta dall’imprenditore disinibito.

Inoltre, si spiega che mentre nel resto del Mondo l’oggetto sociale indica “tutto ciò che è consentito dalla legge”, per il Fisco italiano vale il principio di inerenza, che permette di dedurre un certo tipo di costi e di emettere fatture o riceverle solo se inerenti l’oggetto sociale dell’impresa..

Infine si spiega che, qualora si volesse cambiare “il core business dell’attività”, un oggetto sociale ampio permette di evitare i costi di successive modifiche tramite atto notarile.

COMMENTO

Il “segreto”, in gran parte, non fa altro che svelare una semplice constatazione (*melius abundare quam deficere*) oltre che aspetti già conosciuti agli imprenditori.

L’oggetto sociale è in sostanza il “programma economico” della società, per cui la descrizione in modo specifico, quindi non necessariamente concisa, viene fatta indicando congiuntamente il genere di attività (produzione e/o commercio o prestazione di servizi) e il settore o i settori merceologici nei quali tali attività andranno svolte.

L’ampiezza e dettaglio dell’oggetto sociale, possono però rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Da una parte, nel caso di unico socio e amministratore, il professionista consiglierà e l’imprenditore sceglierà di avere un oggetto sociale il più ampio e dettagliato possibile, per consentire di svolgere più attività o di variarle nel tempo senza dover passare per una modifica dell’oggetto sociale tramite atto notarile.

Dall’altra, nel caso di più soci, non è detto che tutti abbiano le stesse preferenze sulle attività da svolgere mediante il capitale di rischio conferito, perciò un oggetto sociale non eccessivamente generico ma descritto in modo specifico è una tutela nei confronti dei soci.

Infatti l'oggetto sociale costituisce un limite dei poteri:

1. degli amministratori (per il compimento di atti estranei o eccedenti l'oggetto sociale), per cui i soci possono promuovere un'azione di responsabilità o richiedere l'inefficacia dell'atto;
2. della maggioranza dei soci rispetto ai soci di minoranza in disaccordo, che possono recedere dalla società in caso di modifica dell'oggetto sociale.

Tuttavia, in caso di eventuali operazioni che non rientrano nell'oggetto della società, ma che siano comunque nell'interesse della società stessa, può essere adottata una apposita delibera di autorizzazione, per evitare eventuali rischi di contestazione da parte dei soci.

Riassumendo, va fatta una valutazione a seconda delle situazioni.

A riguardo invece del ben noto “principio di inerenza”, l'inerenza del costo si valuta non tanto rispetto all'oggetto sociale ma considerando in concreto l'attività esercitata complessivamente dall'impresa, le dimensioni (cosiddetta “inerenza quantitativa”) e le esigenze imprenditoriali, per cui deve sempre sussistere un collegamento tra la spesa sostenuta e l'attività svolta dall'impresa.

Specificando ulteriormente il concetto di inerenza tramite la copiosa giurisprudenza:

- “è inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo”;
- le spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale, possono ritenersi intrinsecamente inerenti all'attività dell'impresa;
- l'inerenza è relativa alla “funzione dei beni e dei servizi acquistati”, ovvero alla “ragione” della spesa riconosciuta e contabilizzata;
- il costo non deve essere necessariamente collegato a una specifica componente di ricavo, ma è sufficiente che sia riferibile in senso ampio all'impresa, ovvero che tale onere sia “stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

Per cui non si può certamente affermare, come fa l'autore, che aumentando al massimo le attività potenziali nell'oggetto sociale, si possano poi

semplicemente considerare inerenti e quindi dedurre costi che non hanno nulla di inerente (es. spese totalmente personali del socio/amministratore). Anche perché l’inerenza verrà, in sede di verifica, valutata in concreto sulla base dell’attività effettivamente svolta, e non in astratto sulla base di attività che la società potrebbe svolgere ma di fatto non svolge.

#4 – Anche l’amante è un costo aziendale

Francesco Vito – ODCEC Messina

SEGRETO

*Anche per l’escapologo questo **segreto** è da definire **evasivo e/o elusivo** e, al contempo, lo sconsiglia. Pur tuttavia fa leva sulla predisposizione al rischio ed all’azzardo che prevale sull’imprenditore spregiudicato e infervorato dalla circostanza che vive, e quindi ci racconta la storia del solito imprenditore disinibito che, sprezzante del pericolo, lo pone in atto. Si tratta, in pratica di assumere l’”amica” (magari beneficiando di uno dei contratti per i giovani lavoratori con riduzione dei contributi), oppure farle prendere partita IVA (magari con un regime agevolato); a quel punto tutte le spese fatte per le scappatelle, quali cene, viaggi, regalini, ecc., diventano costi aziendali deducibili.*

COMMENTO

Al Fisco non si può impedire di valutare inerenza e congruità. È onere del contribuente provare documentalmente l’effettiva sussistenza dei costi sostenuti e il loro preciso ammontare. Non basta addurne l’avvenuta contabilizzazione.

I costi addebitati per “prestazioni” di consulenza non sono deducibili dal reddito e anche l’Iva è indetraibile quando, a causa di una generica e predefinita descrizione, non risulta possibile verificarne l’inerenza, ovvero la connessione rispetto all’attività svolta, né la loro congruità. È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 7214 del 10 aprile 2015.

E’ necessario pertanto che la prova dei costi deducibili sia opportunamente documentata – in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare “l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso” rispetto all’attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa (cfr Cassazione 16853/2013) – ma, anche, che sia dimostrata la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata, dall’Amministrazione finanziaria, anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni (cfr Cassazione 7701/2013).

A margine tengo ad avvertire il “frivolo” imprenditore che se, per pura fortuna, si riuscisse a camuffare con la GdF e l’AdE le false fatturazioni

dell’amante (in regime dei minimi) si correrebbe il serio grosso rischio che i controlli partano anni dopo, quando il rapporto potrebbe non esistere più o essere deteriorato e, allorquando i verificatori chiederanno di riconciliare documenti e testimonianze alla titolare della ditta emittente le fatture in questione la stessa potrebbe chiedere l’elargizione di ulteriori regali per essere credibile o arrivare alla determinazione di “confessare” il tutto per fare sapere la storia ai congiunti dell’imprenditore.

Il costo dell’operazione potrebbe superare di gran lunga tasse, sanzioni ed interessi che si intendevano risparmiare.

#5 – Anche il partner può essere scaricato dalle tasse

Michele Petrizzo – ODCEC Sala – Lagonegro

SEGRETO

In questo «segreto» l'Escapologo illustra i presunti numerosi vantaggi fiscali derivanti dall'avere, con la formula del lavoro dipendente o del socio, il/la proprio/a coniuge in azienda.

Tra i vantaggi annovera la suddivisione degli utili per godere di aliquote impositive più basse nonché la possibilità di dedurre dal reddito spese tipo il soggiorno in una SPA sulle Dolomiti facendolo diventare una riunione di strategia aziendale o un'assemblea o l'affitto (correttamente locazione) di un immobile per l'esplorazione di un mercato estero.

COMMENTO

Mi si perdoni il bisticcio di parole ma questo "segreto" di segreto ha solo il nome.

Avere il proprio coniuge alle dipendenze dell'azienda non sempre è fonte di risparmio fiscale. Premesso che ovviamente il rapporto di lavoro subordinato deve effettivamente esistere e non deve trattarsi di una assunzione fittizia onde evitare che in sede di accesso i verificatori disconoscano il rapporto e riprendano a tassazione le somme indebitamente dedotte, è opportuno ricordare che nel caso in cui l'attività d'impresa sia svolta sotto forma di ditta individuale o di lavoro autonomo (lo stesso Escapologo nella prima parte del suo elaborato le considera affini) i compensi per lavoro subordinato sono considerati non deducibili per l'imprenditore². Per converso le somme sono considerate non tassabili da parte del perceptor³. L'operazione pertanto così configurata è fiscalmente neutrale e priva di vantaggio fiscale ma, ricorrendone i presupposti, sarebbe tuttavia il caso di valutare la costituzione di una impresa familiare.

Nel caso in cui il coniuge sia dipendente di una società che fa capo all'imprenditore le somme corrisposte (oltre, ovviamente, a contributi, accantonamenti, ecc..) sono naturalmente deducibili così come le somme corrisposte a qualsiasi altro dipendente ma questo non costituisce certo un

² Art.60 TUIR: "Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affilati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5".

³ Art. 8 c. 1 TUIR: "Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60".

segreto per gli operatori del settore, anzi è la condizione naturale per chi lavora presso un’azienda.

Così come la possibilità di includere il coniuge nella compagine sociale per godere di aliquote impositive più basse è una (delle tante) valutazioni che gli imprenditori fanno insieme al loro commercialista di fiducia in fase di costituzione di una nuova impresa o nel corso della vita sociale perché, è bene ricordarlo e non è un segreto, il legittimo risparmio di imposta inteso come l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che consentono un minore onere tributario è un diritto per tutti i contribuenti riconosciuto in più occasioni anche dalla stessa Agenzia delle Entrate!

Infine, circa la possibilità di dedurre dal reddito un soggiorno in una SPA o il costo della locazione di un immobile giustificando il primo come il costo sostenuto per una riunione strategica aziendale ed il secondo come il costo sostenuto per l’esplorazione di un nuovo mercato, senza volersi soffermare nuovamente sul concetto di inerzia già ampiamente trattato nei commenti agli altri segreti, è bene ricordare che tale condotta espone l’imprenditore in sede di verifica al recupero dei costi indebitamente dedotti con aggravio di sanzioni ed interessi in quanto difettano del requisito di inerzia. Si assiste di frequente infatti a contestazioni da parte dei verificatori per costi relativi ad assemblee sociali tenute in corrispondenza o in prossimità del ferragosto e di altre feste comandate in località turistiche e/o in giorni festivi, anche laddove queste riunioni magari si siano tenute davvero e fossero davvero riunioni di lavoro! Figuriamoci quando, per la tipologia del luogo e per le persone coinvolte, si tratta con tutta evidenza di riunioni che di lavorativo hanno ben poco.

In conclusione in questo segreto non si ravvisa niente di più di quelle che sono le normalissime valutazioni che ogni imprenditore fa col proprio commercialista; con la differenza che il commercialista serio non vuol esporre il proprio cliente a rischi di sanzioni – che diventano certezze non appena arriva una verifica – e pertanto evita di consigliare comportamenti che rassentano il ridicolo e che bassano la loro efficacia unicamente sull’elevata probabilità di non essere controllati.

Nessuna verità detenuta solo dall’Escapologo, nessuna formula magica, nessun uovo di colombo, solo qualche ovvia e qualche imprecisione nonché l’ostinato tentativo di far rientrare sotto l’ombrelllo della deducibilità aziendale le spese personali dell’imprenditore.

#6 – Auto personale o auto aziendale

Francesco Oliva – ODCEC Roma

SEGRETO:

In questo segreto viene spiegato come “gli imprenditori che non hanno alcun vantaggio specifico legato ai mezzi di trasporto (tassisti, agenti di commercio, trasportatori, etc.)” possano ottimizzare il risparmio fiscale derivante da una “corretta” gestione delle auto utilizzate per lavoro.

Dalle interviste agli “imprenditori disinibiti” (totalmente anonime) emergono due correnti di pensiero e due conseguenti modalità per la deduzione del costo delle auto:

- 1) *Intestazione alla persona fisica (dipendente, collaboratore o amministratore/dirigente di società) e relativa presentazione di una nota spese mensile per l’ottenimento del rimborso chilometrico secondo le tabelle Aci;*
- 2) *Intestazione all’impresa/società e messa a disposizione dell’amministratore/dirigente, dipendente o collaboratore. I costi sono deducibili al 20%; l’IVA è detraibile al 40%. La percentuale di deducibilità si alza al 70% nel caso di auto concesse in uso ai dipendenti.*

Dall’analisi numerica che viene presentata nell’esempio si lascia intendere come la prima modalità operativa sia nettamente da preferire alla seconda.

Tuttavia, gli “imprenditori disinibiti” sanno bene che conviene utilizzare e dedurre costi sia nell’uno che nell’altro modo: magari profittando dell’auto personale usata dalla moglie che ottiene i rimborsi chilometrici da un lato, e dell’auto aziendale che porta in deduzione i relativi costi ed in detrazione l’Iva dall’altro. Il tutto avendo l’ovvia accortezza di non dichiarare l’uso contemporaneo dei due mezzi per le stesse trasferte...!

COMMENTO:

La gestione fiscale delle auto aziendali rappresenta un tema certamente complesso e su cui il fisco è intervenuto più volte negli ultimi anni. Nel sesto segreto dell’escapologo si forniscono due conclusioni: analizziamole entrambe, sia nella sostanza che nella forma.

Secondo la prima affermazione, intestare un’auto ad una persona fisica operante in azienda – a prescindere dal ruolo – è palesemente più conveniente che intestare l’auto alla ditta/società. Tale conclusione non è vera in assoluto

ma occorre valutare caso per caso. Motivo per cui analizziamo sinteticamente cosa prevede la normativa in materia di gestione fiscale delle auto aziendali.

La normativa fiscale prevede la fondamentale distinzione tra:

- **Auto e motoveicoli a deducibilità integrale**, si tratta di quelle situazioni in cui è possibile dedurre l'intero costo sostenuto per l'acquisto e la gestione dell'auto. Si tratta dei veicoli adibiti ad uso pubblico, delle autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (si pensi al caso degli autotrasportatori o dei tassisti);
- **Auto e motoveicoli a deducibilità parziale**, si tratta di quelle situazioni in cui il Fisco presume che l'uso dell'auto sia promiscuo. Per questo motivo è previsto un limite alla deducibilità del costo ed alla detraibilità dell'IVA. Nel caso degli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio la deduzione fiscale ammessa è pari all'80%. Nel caso dei professionisti e delle imprese – diverse dai rappresentanti – la deduzione è pari al 20% (con l'unica eccezione dei titolari di partita iva nel regime dei minimi – abrogato con la Legge di Stabilità 2016 e rimasto in vigore fino a scadenza o variazione per coloro che già vi avevano aderito – che possono dedurre un costo pari al 50%). Accanto al limite percentuale di deducibilità occorre considerare anche i limiti oggettivi che la norma pone ed oltre i quali non è possibile operare la deduzione dell'ammortamento nemmeno nelle percentuali indicate (18.075,99 euro per le autovetture - 25.822,84 euro per agenti e rappresentanti di commercio - e gli autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,82 euro per i ciclomotori). La detrazione dell'Iva è ammessa nella misura massima del 40%.

Fatta questa panoramica generale, appare chiaro come tra le due alternative - auto intestata alla persona fisica ovvero all'azienda - non sia possibile determinare a priori una soluzione valida per tutti. Con molta superficialità invece l’“escapologo” lascia intendere nel sesto segreto (anche se ancora non sia chiarissimo dove stia il segreto) che i rimborsi chilometrici a dipendenti e collaboratori convengano sempre. Tuttavia, è bene evidenziare come la deducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici a dipendenti e collaboratori per l'utilizzo della propria auto sia limitata al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli con potenza non superiore a 17 hp per i veicoli a benzina, che diventano 20 per i diesel. La deduzione fiscale dovrà essere ricalcolata nel caso in cui l'auto abbia una potenza superiore.

Di conseguenza, tra le variabili fiscali da inserire nella valutazione di convenienza occorre considerare anche il tipo di auto utilizzata (un’Audi A4 2.5Tdi nell’esempio numerico analizzato nel sesto segreto). Ma non solo.

Per il periodo d’imposta 2016, per esempio, sulle auto aziendali è stato possibile fruire del super ammortamento al 140 per cento, agevolazione fiscale ovviamente da considerare in un calcolo di convenienza come quello affrontato nella questione in oggetto.

È chiaro, quindi, come le variabili da considerare in valutazioni di questo tipo siano molteplici e difficilmente esauribili con un invito ad essere “*disinibiti*”.

Ma la chicca più gustosa del sesto segreto sta nel finale di cui riportiamo testualmente uno stralcio: “*Nella realtà dei fatti, per molti imprenditori disinibiti una soluzione non esclude l’altra, infatti alcuni di loro hanno un’auto personale che usa il coniuge, che prende comunque rimborsi chilometrici dall’azienda e contemporaneamente un mezzo aziendale, che l’azienda porta in deduzione. Ovviamente questi imprenditori hanno l’accortezza fondamentale di non dichiarare di usare contemporaneamente 2 mezzi per le stesse trasferte*”.

Si tratta di un invito velato a trarre risparmio fiscale da un comportamento illecito, ovvero quello di portarsi in deduzione costi per l’utilizzo di autoveicoli anche per motivi diversi da quelli aziendali.

Non c’è quindi alcun segreto o mistero, occorre solo analizzare tutte le variabili della situazione considerata con il proprio professionista, trattandosi di una normale problematica che ogni commercialista affronta quotidianamente con i propri clienti. I comportamenti suggeriti non sono certo geniali trovate o abili sotterfugi, ma unicamente un modo, neanche molto elegante, di infilare in contabilità costi indeducibili nella speranza che nessuno ci metta mai gli occhi sopra, nel qual caso infatti la ripresa fiscale con le relative sanzioni sarebbe certa e indiscutibile.

#7 – Anche gli imprenditori mangiano almeno una volta al mese

Andrea Pasquinelli – ODCEC Pistoia

SEGRETO

In questo segreto si spiega come un imprenditore (fin troppo) “disinibito” possa periodicamente organizzare e creare occasioni di “team building”, meeting, riunioni con i propri soci/dipendenti/collaboratori/clienti a casa propria dove lo stesso imprenditore cucina e per questa ragione dovendosi approvvigionare dei necessari generi alimentari presso il supermercato li acquista e si fa intestare la fattura a nome dell’azienda pagando con i soldi dell’azienda e detraendo oltre al costo (nei limiti della percentuale prevista dalla legge per le spese di rappresentanza) pure interamente l’Imposta sul Valore Aggiunto.

COMMENTO

In questo segreto l’imprenditore “disinibito” che dovendo invitare abbastanza frequentemente a casa propria per riunioni di lavoro soci, dipendenti, collaboratori e clienti si preoccupa – oltre che delle problematiche aziendali – anche di cucinare il pranzo/cena per gli invitati è da apprezzare per la sua calorosa ospitalità e gentilezza; però lo stesso imprenditore diventa scortese e non corretto quando si afferma....”*chi può dire che se/quanto/quando creare occasioni di “team building”.. e se invece, semplicemente lo dichiarasse, senza farlo?*”. E’ proprio lo stesso estensore del segreto che afferma che se venissero dichiarate senza essere svolte, la pratica costituirebbe chiaramente un illecito, addirittura di natura penale; l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oppure la creazione di “pezze di appoggio” e “giustificativi” per difendersi e per sostenere tesi fasulle non possono essere che dei documenti fasulli e pertanto il reato è immediatamente dietro l’angolo.

Altro aspetto fondamentale è l’inerenza del costo che costituisce un requisito nella deducibilità ai fini del reddito da assoggettare a tassazione; è chiaro che questo tipo di costi non siano inerenti e pertanto non rilevano nella determinazione del reddito essendo palesemente configurabili come spese di carattere familiare e personale dell’imprenditore.

Anche per questo ennesimo segreto “border line” si invita ad inserire in contabilità dei costi non inerenti sperando vivamente che nessuno li venga a verificare; in caso di accertamento anche un verificatore normalmente attento li riprenderà certamente a tassazione con la conseguente irrogazione di sanzioni.

Quindi – come per gli altri segreti – le probabilità di successo non si basano sulla bontà del consiglio ma esclusivamente sulla fortuna di non subire accertamenti e sulla propensione da parte dell'imprenditore di accettare il rischio e di assumersene le conseguenze.

#8 – Feste ed eventi, ma non per tutti

Valentina Billero - ODCEC Agrigento

SEGRETO

L’imprenditore disinibito, rende le sue feste esclusive, solo per VIP, “very informed people”: ecco che quindi le sue feste di compleanno o i suoi anniversari diventano occasioni per piccoli eventi formativi e informativi attraverso l’intervento di convegnisti. E da lì al dedurre tutta l’organizzazione delle festa, inclusi gli abiti da cerimonia comprati per l’occasione, il passo è breve: tanto l’Agenzia non riconoscerà mai che in realtà si trattava di una rimpatriata tra amici, magari una grigliata in campagna o in trattoria, perché intervengono le provvidenziali pezze d’appoggio (le foto con i colleghi!).

COMMENTO

Le feste sono tipicamente luoghi di incontri tra amici, sebbene la maggior parte di essi provenga dalla sfera lavorativa del festeggiato. Ciò comunque non giustifica agli occhi della logica contabile, fiscale e dell’Agenzia delle Entrate la possibilità di poter dedurre qualsivoglia spesa sostenuta per l’organizzazione della festa. Semplicemente perché non inerente all’attività imprenditoriale.

Sebbene l’inerenza non trovi norma esplicita e diretta all’interno del TUIR (D.P.R. 917/1986), trova le sue radici all’interno del codice civile di cui il TUIR fa questa volta esplicito richiamo .

Orbene, abbandoniamo il carattere tecnico della questione e passiamo a quello logico. Una volta per tutte: così come una rondine non fa primavera, un collega alla propria festa non fa dell’amicale convivio un convegno! E poco importa se si producono le famose “pezze” per eventuale controllo da parte dei funzionari. Una foto, anche se scattata in ottima compagnia, non salverà l’imprenditore festaiolo da un’eventuale ripresa d’imposta.

Le “pezze d’appoggio” dovrebbero essere documenti a supporto della asserita tesi dell’inerenza delle spese sostenute: tali possono essere i contratti, le manifestazioni d’intenti, la partecipazione a fiere tipicamente rientranti nell’ordine del proprio oggetto sociale. Non di certo le foto.

Pertanto se si festeggia un compleanno, un anniversario o magari il matrimonio proprio o della figlia, l’imprenditore non può inserire tutti i costi nella propria contabilità sotto forma di spese di rappresentanza (che tra l’altro hanno anche una deducibilità limitata), perché il requisito dell’inerenza

sarebbe ben difficilmente dimostrabile, specie davanti ad un verificatore che, casualmente, dovesse accorgersi che la data dell'evento è tutt'altro che casuale.

#9 – Hai deciso di comprare casa? La ristrutturazione la paga l’azienda

Daniele Arisi - ODCEC Latina

SEGRETO

Questo è il “segreto” con il quale si “svela” come far pagare all’azienda la ristrutturazione della propria abitazione, mentre la maggioranza paga di tasca propria il costo della ristrutturazione e gode poi, dei miseri benefici fiscali dell’operazione, l’imprenditore “disinibito”, invece che fa? Compra casa, l’affitta, poi la società dichiara l’apertura di una seconda sede esegue tutti i lavori di ristrutturazione, ammortizzandoli come “migliorie sui beni di terzi” e recupera l’IVA

COMMENTO

In realtà il “segreto” è già in parte autocommentato dall’autore forse in una sorta di tentativo di disconoscerne la validità, una sorta di *excusatio non petita* a prevenire la temuta *accusatio manifesta*.

Dai quattro conti che egli stesso fa, la maggioranza avrebbe un beneficio fiscale di 48.000 e a fronte dei 46.500 € del “disinibito”, che però detrae anche l’IVA. Si ma poi il “disinibito” deve anche dichiarare il reddito derivante dalla locazione (non dall’affitto, dalla locazione) e *dulcis in fundo* il “disinibito” deve stare pure attento a non dichiararsi come residente in quell’immobile, altrimenti per lui sarebbe un *fringe benefit* con tutte le conseguenze fiscali e previdenziali che ciò comporta.

Anche la conclusione “*Chiaro che Luigi abbia dovuto prima di tutto convincere il proprio commercialista a predisporre ed utilizzare un contratto di questo genere, ma questo fa parte delle competenze di un imprenditore disinibito «che si rispetti»!*” è autoreferenziale.

Non è possibile neanche prendere in considerazione un suggerimento di risparmio fiscale che non ne contempli la legalità e che è infarcito di finzioni giuridiche volte solo a far credere che si possa risparmiare sul carico tributario.

Dov’è la furbizia del “disinibito” nel cercare di recuperare poco più di quanto potrebbe, invece, lecitamente recuperare, sì, è vero, in dieci anni ma con la granitica certezza che quel risparmio rimarrà nelle sue tasche? Non vedo furbizia, vedo solo l’ingenua convinzione di poterla fare franca in una bable di carte e contratti su cui neanche il meno accorto dei verificatori potrebbe soprassedere o non rendersi conto della finzione, con l’unico risultato di rimetterci il risparmio, le sanzioni, gli interessi e la contribuzione

previdenziale, oltre, naturalmente, la perdita del reale e legale beneficio spettante.

Qui non parliamo d'imprenditori “disinibiti”, parliamo di “giocatori d’azzardo”: è un giocatore, non un imprenditore chi non pianifica le proprie attività sul (almeno) medio periodo è un giocatore poco accorto, ingenuo, propenso al rischio insito nel gioco d’azzardo e ignorante del fatto che raramente il banco perde. Ma questo lo sa anche l'estensore del consiglio, il quale, nella premessa dice che “non è un ottimo investimento comprare casa” ... “chapeau” risponde il commercialista (quello vero) ... meglio non comprarla la casa sapendo che prima o poi questa volerà verso le braccia di Equitalia.

#10 - Vai al lavoro nudo?

Filippo Mangiapane -ODCEC Perugia

SEGRETO

Senza peraltro mostrare eccessiva convinzione, e premettendo che "pensandoci bene, non sappiamo chi abbia ragione" - dopo aver illustrato che gli "imprenditori disinibiti" deducono allegramente abiti, scarpe, camicie, cinture, cravatte ed accessori vari, mentre la maggior parte dei commercialisti li ritiene indeducibili - il consiglio è quello di dedurre con opportuna moderazione l'abbigliamento rigorosamente professionale (tanto, chi si prenderà la briga di controllare?)

COMMENTO

Il titolo è accattivante e vorrebbe indurre il lettore a pensare che, poiché a lavorare non ci si va nudi, il costo dell'abbigliamento sarebbe conseguentemente deducibile in ragione della sua necessità.

Teoria indubbiamente affascinante al primo impatto, ma se ci si sofferma sui contenuti, invece che sulle immagini che può evocare nel lettore, si capisce facilmente che le conclusioni portano ad un risultato diametralmente opposto a quello che si voleva, invece, ottenere.

E' vero che nessuno va al lavoro nudo. Così come è vero che nessuno va nudo al cinema, al supermercato, a prendere i bambini a scuola o, tranne rari casi, neppure in spiaggia.

La gente, nella nostra società, si veste, vuoi per ripararsi dalle avverse condizioni climatiche, vuoi per esigenze di vanità o anche solo per il piacere personale di guardarsi allo specchio ogni giorno in modo diverso.

Vestirsi, quindi, fa parte della sfera personale della persona tant'è che ogni categoria di lavoratori è solita abbigliarsi per recarsi al lavoro; questo è indubitabile.

Si veste l'operaio per recarsi in fabbrica, si veste il chirurgo per raggiungere la sala operatoria, si veste l'avvocato per raggiungere l'aula di giustizia.

Poi, però, queste persone si cambiano; per poter svolgere il proprio lavoro, l'operaio indossa la tuta, il chirurgo indossa il camice sterile, l'avvocato indossa la toga.

Questi sono indubbiamente degli abbigliamenti di lavoro la cui inerenza e deducibilità è certamente fuori discussione, vista la loro strumentalità.

Ma nel “segreto” non ci si riferisce alle livree, agli abiti da lavoro o all’abbigliamento anti-infortunistico. Il riferimento è alle camicie, gli abiti, alle scarpe, alle cravatte, ossia a quei capi che quotidianamente possono essere utilizzati tanto per il lavoro, quanto per la propria vita personale di relazione.

In che misura, se esiste una misura, beni di questo tipo, magari di particolare pregio o eleganza, possono ritenersi legittimamente deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo?

Per quanto, astrattamente, una qualche inerenza con l’attività potrebbe pure ipotizzarsi in quota parte per alcuni acquisti di vestiario e abbigliamento in genere, si pone un problema di tipo probatorio per la dimostrazione sia dell’inerenza stessa, che della percentuale della spesa fondatamente attribuibile alla sfera imprenditorial/professionale.

Tale prova, il cui onere ricade interamente a carico del contribuente, non appare, infatti assolutamente facile da costituirsì ed in ogni caso può condurre - al massimo - all’ipotesi di deducibilità nella misura del 50% ai fini delle imposte dirette, stante la previsione normativa che riguarda tutti i costi promiscui, tra i quali eventualmente ricondurre tali spese.

Sotto il profilo IVA, invece, ove non opera alcuna presunzione legale e la detrazione dell’imposta assolta sui costi promiscui deve seguire oggettivi criteri di afferenza, si ricade piuttosto nella probatio diabolica, stante l’estrema difficoltà di far ricorso a sistemi di monitoraggio e riscontro dell’effettivo quota detraibile.

E non tragga in inganno neppure la nota sentenza Belen, cui tutti oggi fanno riferimento.

La stessa non contiene alcuna affermazione di nuovi principi (né peraltro potrebbe contenerli, trattandosi di pronuncia di primo grado emessa da un giudice di merito).

Nella sentenza il costo per l’abbigliamento è stato (correttamente) riconosciuto in deduzione - ed in valore assoluto per cifra assolutamente congrua con il volume di ricavi - nella misura salomonica del 50%, non in quanto spesa destinata strettamente a migliorare l’immagine del soggetto, bensì in quanto spesa necessaria a rispettare un preciso obbligo contrattuale con il cliente, e pertanto direttamente connesso con la produzione di ricavi (rectius: compensi, nel caso specifico).

In conclusione, tornando al titolo del segreto, e volendo sintetizzare il concetto, può in effetti ritenersi per tutti i contribuenti che sono in grado di dimostrare la propria abitudine a girare normalmente nudi, l'ipotesi di totale deducibilità degli abiti per soli fini lavorativi appare assolutamente praticabile.

Viceversa, per tutti coloro che sono soliti abbigliarsi nella ordinaria vita quotidiana, l'inerenza appare leggermente più dubbia e la deducibilità fortemente a rischio ove un particolare tipo di abbigliamento non sia previsto da specifiche contrattuali con il cliente, ma risponda piuttosto alle esigenze di estro e di vanità del soggetto.

#11 – La casa in affitto è un benefit o un costo aziendale?

Vincenzo Pone – ODCEC Napoli

SEGRETO

In questo segreto l'autore spiega come far ricadere sulla società i costi relativi ad immobili utilizzati dall'amministratore senza che per quest'ultimo ci sia un aggravio di tasse. Partendo dal caso di “Giovanni”, noto imprenditore di Cesena (!!!) con affari concentrati a Milano, l'escapologo riporta anzitutto quanto previsto dalla norma per poi suggerire come eluderla o addirittura prendersene gioco con comportamenti evasivi ed illeciti. Tutta la disinibizione nonché malizia si ridurrebbe a come utilizzare l'immobile intestato alla società, la quale scarica utenze e altri costi, a favore dell'amministratore senza che questi vi trasferisca la residenza. Come? Niente di più semplice : ovviamente utilizzandolo e confidando che la dea bendata accolga le preghiere (disinibite nonché smaliziate) degli imprenditori.

COMMENTO

Per commentare e magari analizzare qualcosa occorre che questo qualcosa esista, parimenti per commentare un “segreto” è necessario che sia tale.

Basterebbero a mio avviso queste poche righe per chiudere l’analisi (!!!) sull’ennesimo “segreto” dell’escapologo Pulcinella tanto è ovvio e superficiale ciò che vi è rappresentato.

Lo stesso escapologo sembra rendersene conto laddove i suoi tentativi di svelare un magico segreto si arrendono innanzi alla semplicità e chiarezza della norma che rende banali i suoi suggerimenti.

Hai bisogno di utilizzare un appartamento aziendale, fuori dal tuo comune di residenza, per poter svolgere attività lavorative come nel caso dell’amico imprenditore Giovanni per non più di 3 anni? Perfetto, la legge te lo consente.

Vuoi utilizzare un appartamento aziendale senza che vi sia un inerzencia con l’attività svolta ed al tempo stesso che non sia considerato *fringe benefit* (e quindi tassato)? Che problema c’è? Basta cambiare la residenza.

Vuoi utilizzarlo senza cambiare residenza? Beh ... non la cambiare e utilizzalo ugualmente sino a quando qualcuno busserà alla tua porta per controllare. Dopotutto puoi essere in trasferta in modo continuato per pochi giorni (!!!).

Come in altri “segreti” del corso l’autore oltre a utilizzare in modo non corretto il verbo “affittare” fa bene attenzione a evidenziare ciò che è illecito e a prenderne le distanze. Il tutto secondo lo schema del “*qui lo dico e qui lo nego*”. In un commento ad altro capitolo questo comportamento è già stato descritto come una sorta di *excusatio non petita* a prevenire la temuta *accusatio manifesta*

L’escapologo, ormai è un dato certo, basa tutte le proprie teorie sull’improbabilità di ricevere un controllo abbinata alla difficoltà da parte degli accertatori di dimostrare il comportamento elusivo ed evasivo. Ciò che però in questo caso dimentica di evidenziare è la documentazione che la società è chiamata a predisporre per poter supportare l’assegnazione dell’abitazione all’addetto in trasferta specie nel caso in cui all’addetto non faccia piacere cambiare la residenza. Dimentica cioè di spiegare come giustificare l’uso continuato data per assodata la possibilità degli enti accertatori di dimostrarlo tramite un banale incrocio dei dati di consumo delle utenze.

Volendo approfondire c’è un’altra considerazione di cui tenere conto.

Il caso in analisi è relativo ad aziende con centri di interesse dislocati in diverse zone, dove dispongono o potrebbero disporre di immobili da destinare ai propri dipendenti e/o all’amministratore. Si tratta quindi con ogni probabilità di aziende di medie o grandi dimensioni e viene spontaneo chiedersi se i suoi amministratori davvero si affidino a escapologi o a commercialisti anche di medio livello che conoscano la normativa.

Ecco questo sarebbe un vero segreto da svelare; ma il più arcano è affidato alle sue parole di chiusura: “*il reddito che gli imprenditori disinibiti percepiscono sulla loro persona fisica è decisamente inferiore a quello che si pensa necessario per vivere una vita estremamente agiata*”

Qualcuno sa svelarlo?

#12 – Alberghi, ristoranti e trasferte

Dott. Cesare Basilico - ODCEC Vasto

SEGRETO

In questo segreto viene affrontato un tema classico: i costi di trasferta. L’escapologo suggerisce di adottare, seppur con coscienza, la nota spese per ogni tipologia di spostamento dell’imprenditore disinibito (...o amministratore, confondendo le due figure), cercando di farla rientrare, tramite l’ausilio delle ormai note pezze d’appoggio, nella sfera imprenditoriale.

COMMENTO

L’incipit al “segreto” è contraddittorio. Il tema trattato viene infatti definito un classico, pertanto si presuppone che segreto non possa essere. La fattispecie dei rimborsi spese di trasferta, oltre ad essere chiaramente esposta dal T.U.I.R., è stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate ed è sicuramente diventata consuetudine per le società.

L’escapologo nell’elaborato si è evidentemente concesso delle licenze “poetiche”, assimilando la figura dell’imprenditore a quella di amministratore.

Condannando l’operato di “imprenditori smaliziati, in grado di inserire nella loro contabilità importi elevatissimi di note spese, pari anche a 10 volte il compenso di amministratore”, evidenzia da subito una certa confusione. Parliamo di rimborsi spese ad imprenditori individuali o ad amministratori?

Con un esempio ha cercato di spiegarsi meglio, ahimè peggiorando: “..come se l’imprenditore avesse preso un compenso di 3.000€/mese e speso 30.000€ per le trasferte”.

Permettetemi di precisare che i rimborsi spese relativi alle trasferte dell’imprenditore individuale semplicemente non sono contemplati dalla normativa e sono difficilmente immaginabili. Tutti i costi relativi alle trasferte dell’imprenditore individuale, sono deducibili secondo quanto disposto dal T.U.I.R. per le diverse fattispecie di costi (automezzi, vitto ed alloggio, etc.). Inoltre il compenso dell’imprenditore individuale a norma dell’art. 60 del citato testo unico, più che indeducibile non è neppure astrattamente configurabile (remunerare sé stessi risulta difficile da immaginare).

Tralasciando l’evidente confusione (basterebbe questo per confutare la presunta preparazione dell’autore) tra la figura dell’imprenditore individuale e

dell’amministratore di società, affrontiamo il differente caso dei rimborsi spese relativi a quest’ultimo.

L’art 95 del T.U.I.R. al comma 3 ammette in deduzione le note spese per trasferta dell’amministratore, analiticamente documentate, per vitto e alloggio (con limiti diversi se la trasferta è all’interno del territorio comunale, nazionale od estero) e per le spese di viaggio (differenziando l’utilizzo dell’auto privata dell’amministratore da altri mezzi di trasporto quali aerei, treni, taxi, etc.). Vi sono anche altri metodi di redazione delle note spese (forfettario o misto) deducibili per l’impresa, ma con deducibilità limitata nell’importo per l’amministratore.

E’ necessario precisare che per essere deducibili i rimborsi spesa devono essere riferibili a trasferte inerenti all’attività d’impresa, di competenza dell’esercizio, certe nell’esistenza e determinabili nell’ammontare.

Il principio generale di inerenza è requisito basilare per la determinazione del reddito d’impresa, vi deve essere pertanto un legame tra il costo sostenuto e l’attività svolta. Anche la Giurisprudenza di Legittimità ha precisato che *“inerente è tutto ciò che sul piano dei costi e delle spese appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto. Al contrario non è invece inerente all’impresa” (e quindi indeducibile) “tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero socio o terzo”*

È quindi pacifico sostenere che la *“costante comportamentale tra gli imprenditori disinibiti, la maggior parte dei quali utilizza la nota spese per le trasferte giustificando ogni spostamento come uno spostamento per motivi di lavoro”* costituisce semplicemente un illecito. Si dovrà quindi aver cura di documentare non solo le trasferte, ma anche la loro utilità specifica per l’azienda (visite a clienti, fornitori, fiere ...), cosa che è astrattamente possibile in imprese che operano su un territorio abbastanza esteso, ma risulta di difficile attuazione per, ad esempio, un bar, un negozio al dettaglio, o comunque per imprese con una clientela prevalentemente locale e/o che non necessitano di spostamenti frequenti o a lungo raggio. Da considerare anche che sull’argomento i verificatori fiscali sono particolarmente attenti, dato l’abuso che molti imprenditori disinibiti fanno dello strumento nonostante gli inviti alla cautela provenienti magari proprio dal commercialista (evidentemente non ancora “illuminato” dalle teorie della moderna escapologia fiscale).

#13 – Compilazione nota spese trasferta

Stefano Capaccioli – ODCEC Arezzo

SEGRETO

L’escapologo, si occupa in questo «segreto», vista l’importanza, della corretta preparazione di una nota spese trasferta, ricordando la preparazione di una tabella di riepilogo.

COMMENTO

Da restare stupefiti per la profondità del segreto, che permette di risparmiare cifre stratosferiche dal Buffetti!. Il segreto sorprende anche per la liceità e la precisione proponendo, gratuitamente un esempio (copiato anche bene da internet!).

Oltre che suggerire di conservare tutti i giustificativi e di compilare la nota spese, diventa estremamente conservativo chiedendo anche il motivo della trasferta, i soggetti coinvolti e incontrati e finanche verbali delle decisioni, di sopralluogo, delle relazioni, contratti e altro.

Verrebbe da chiedersi: “e quindi?”. Qui siamo veramente alle basi della contabilità ed all’ABC del ragionierino di campagna. Spacciare questo per un “segreto” è un’offesa all’intelligenza di chi legge.

Sul merito delle spese da indicare non si può che rinviare a quanto già esposto in relazione ai altri segreti (#12)

#14 – Vacanze a spesa dell’azienda

Raffaella Arcieri – ODCEC Trani

SEGRETO

Premesso che per gli imprenditori disinibiti le vacanze costituiscono una “prescrizione medica a vantaggio dell’azienda, non uno svago personale” e che, al contempo, rappresentano un costo in quanto anche nei momenti di svago è inevitabile pensare alle questioni di lavoro, questo “segreto” svela come “girare il mondo” (preferibilmente in dolce compagnia) a spese dell’azienda.

COMMENTO

Il segreto in questione punta a “sminuire” il concetto di inerenza dei costi aziendali, rendendo deducibile con estrema semplicità ciò che in realtà non sempre può essere considerato tale.

Vi sono a tal fine alcuni aspetti da trattare con oculatezza, onde evitare possibili contestazioni e disconoscimenti di componenti reddituali in caso di accertamento.

La prima questione su cui occorre prestare particolare attenzione concerne l’oggetto sociale che, secondo quanto riportato in uno dei segreti, “deve contenere il massimo delle attività possibili” al fine di poter giustificare il maggior numero di oneri inseriti in contabilità.

Il concetto può sembrare inattaccabile, ma non bisogna dimenticare che l’oggetto sociale deve essere comunque connesso con il *core business* dell’azienda, con le dimensioni della stessa e soprattutto con il codice ATECO prescelto, che costituisce pertanto il filo conduttore delle attività consentite e dei costi ammessi in contabilità, nel pieno rispetto del principio di inerenza. Ma soprattutto, come detto in commento ad altri segreti, che l’inerenza va valutata non già con riguardo alle attività teoricamente esercitabili dalla società, ma solo a quelle effettivamente esercitate (e, aggiungerei, produttive di ricavi).

Il secondo aspetto da considerare concerne il trattamento fiscale delle *spese di viaggio, vitto e alloggio*; poiché la differenza tra “trasferta aziendale” e “trasferta personale” è particolarmente sottile, il legislatore ha posto dei paletti ben definiti sia in termini di detraibilità iva che di deducibilità del costo, che non vengono citati in alcun modo nel testo del segreto.

Per quanto riguarda la detraibilità dell'iva, la normativa vigente si basa esclusivamente sul concetto dell' “efficacia probatoria” dei documenti fiscali, così come definiti dall' art. 21 del DPR 633/72; ergo, le tanto osannate “pezze d' appoggio” difficilmente possono essere trattate come validi giustificativi per una vacanza all'altro capo del mondo se non vi sono documenti idonei ai fini fiscali.

Ulteriori restrizioni sono poi previste anche ai fini delle imposte sui redditi; per le spese di trasferta, infatti, è riconosciuta una deducibilità parziale pari al 75% del costo (che include anche l'iva indetraibile qualora la singola casistica non ne preveda la detraibilità), deducibilità che per gli autonomi incontra un duplice limite rappresentato dal 2% dell' ammontare complessivo dei ricavi (così come stabilito dall'art. 54 del TUIR).

Soffermarsi quindi sulla semplice giustificazione dei costi di trasferta mediante pezze d' appoggio alquanto discutibili e senza alcun riferimento al relativo trattamento fiscale, risulta fuorviante nonché facilmente attaccabile. Anche queste voci infatti sono oggetto di attenzione molto accurata in caso di verifica fiscale, quindi le pezze d'appoggio devono essere assolutamente incontrovertibili, elemento difficilmente ipotizzabile nel caso di specie.

Per quanto la voglia di eludere l' Erario sia notevole e il bisogno di svagarsi sia impellente, occorre pertanto essere molto prudenti dinanzi a simili casistiche, poiché negli uffici dell' Agenzia delle Entrate non tutti i funzionari sono sempre in vacanza, e qualcuno che possa contestare le trasferte – con annesse foto ricordo e souvenir “aziendali” – vi è sempre.

#15 – La babysitter ed il giardiniere sono piuttosto costosi

Ida Dominici – ODCEC Perugia

SEGRETO

In questo «segreto» si spiega come l'imprenditore disinibito possa abbattere i costi aziendali assumendo la babysitter e il giardiniere come addetti nella propria società, inserendoli a libro paga con dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato.

COMMENTO

Secondo questo segreto l'imprenditore disinibito, in quanto ingegnoso nel gestire la propria fiscalità, utilizzando un comportamento *border line* potrebbe abbattere i redditi aziendali, generando un risparmio fiscale enorme, assumendo la baby sitter che accudisce i propri figli e il giardiniere che si occupa del verde di casa con regolari contratti di lavoro subordinato presso la propria azienda.

Gli aspetti da prendere in considerazione in questo segreto sono molteplici .

Innanzitutto se esaminiamo un qualsiasi contratto di lavoro subordinato con livello base, il Costo Annuo Lordo si aggira intorno ai 34.300,00 € se lo confrontiamo con un contratto Baby sitter full time di tipo B super (per coloro che hanno almeno 12 mesi di esperienza, retribuzione da CN mensile 956) si aggira intorno a circa 13.400 euro annui. Aggiungendo, poi, i contributi INPS che vengono calcolati in base alla retribuzione mensile, sempre nel caso di baby sitter il contributo a carico del datore di lavoro è circa pari a 160,00 euro mensili, che moltiplicato per 12 mesi è pari a 1.920,00 euro (oltretutto deducibili dal reddito personale, come più avanti si dirà). Considerando anche il costo del TFR il costo massimo è di circa euro 15.400 €.

È certo che risparmio le tasse aziendali, ma lo faccio spendendo più del doppio in personale dipendente (con felicità dell'INPS e del Fisco che intascano somme inaspettate) rispetto ad un'assunzione domestica! Questo segreto risulta pertanto essere antieconomico e l'imprenditore che lo mette in atto, oltre ad essere disinibito dovrà essere anche ... un po' sprovveduto ...!

Il secondo aspetto da valutare è l'inerenza, che costituisce un fondamentale requisito nella determinazione del reddito d'impresa in base al quale deve esserci un collegamento tra il costo sostenuto e l'attività d'impresa effettivamente svolta e produttiva del reddito.

Nonostante il costo maggiore si incorre quindi anche nel rischio che detti costi non siano considerati inerenti e pertanto non siano riconosciuti nella determinazione del reddito, essendo spese di carattere familiare dell'imprenditore. In caso di accertamento, anche il più buono dei verificatori riprenderebbe questi costi a tassazione. Il “trucco” allora starebbe nel camuffare le funzioni effettivamente svolte per far figurare documentalmente un’attività svolta diversa da quella reale.

Si ricorda poi all'imprenditore disinibito che le spese sostenute per collaboratori domestici e baby sitter possono anche essere dedotte dal reddito della persona fisica (senza inventarsi strani marcheggi). L'importo massimo di deduzione per i contributi INPS è fissato in 1.549,37 euro. Si può inoltre godere di una detrazione d'imposta per le spese sostenute per le persone che forniscono assistenza al contribuente o ai familiari a carico per un importo massimo di 2.500,00 euro (detrazione al 19%, pari a 399 euro). Ma probabilmente il nostro imprenditore devoto al culto dell’escapologia fiscale sarà residente in qualche paradiso estero, senza redditi in Italia nei quali possano trovare capienza le deduzioni/detrazioni sopra citate

L'ultimo aspetto da valutare è l'eventualità di infortuni sul lavoro; qui si realizza un altro capolavoro assoluto: cosa dichiarare nel caso in cui la baby sitter abbia un incidente con la macchina mentre va a prendere a scuola la bambina o il giardiniere si tagli una falange mentre pota la siepe di casa? Presumibilmente, se emergesse la verità riguardo alla dinamica dell'incidente, l'imprenditore non avrebbe alcuna copertura, con ulteriori rischi di esborsi ben più sostanziosi rispetto alle imposte (forse) risparmiate.

#16 – Tutto il mondo avrebbe bisogno di formazione

Ida Dominici – ODCEC Perugia

SEGRETO

In questo segreto si parla di formazione professionale dal punto di vista fiscale. Gli imprenditori “disinibiti” sanno che nella maggior parte dei casi i costi sostenuti per la formazione non sono messi sotto la lente di ingrandimento da parte dell’agenzia delle entrate se congrui rispetto al volume d’affari.

COMMENTO

Secondo questo segreto l'imprenditore potrebbe utilizzare fatture aventi ad oggetto attività di formazione, in quanto tali costi non sono ritenuti contestabili da parte dell'agenzia delle entrate se congrui in base al volume di affari dichiarato. Tali costi consentirebbero quindi sicuramente all'imprenditore un risparmio fiscale in termini di Ires e Irap. Ma quali sono le conseguenze per chi utilizza tali strumenti?

L'imprenditore disinibito dovrebbe sapere che sta commettendo il reato più grave previsto dalla normativa penale tributaria, ovvero la presentazione di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti pone le basi per il crimine di cui all'art. 2 – dichiarazione fraudolenta - realizzando appieno quel fine di consentire a terzi l'evasione; reato che, tra l'altro, non ha neppure una soglia minima di punibilità: anche una fattura falsa di un solo euro integra la fattispecie!

La pena prevista è la reclusione da 18 mesi a 6 anni “*per chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fintizi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*”

Va precisato che la definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.

La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:

- le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): si pensi alla fattura di acquisto di un servizio, che in realtà non ho mai acquistato;

- le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrafatturazione): si pensi ad un bene acquistato per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600; si noti che in tal caso la maggiore imposta indicata è pienamente esigibile nei confronti del cedente (art. 21 DPR 633/1972), pur non essendo detraibile per il cessionario in quanto operazione parzialmente inesistente;
- le operazioni effettuate, per importo corrispondente, ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): si tratta di un aspetto particolarmente delicato, perché in tal caso l'acquisto è stato realmente effettuato, ma da un fornitore o verso un cliente diverso da quello indicato nella fattura.

La cosiddetta inesistenza soggettiva è proprio quella che ritroviamo nel nostro segreto dove il giovane Filippo acquista il servizio, ma questo viene fatturato all'imprenditore disinibito.

Nel caso quindi che sia accertata l'assenza dell'operazione, le conseguenze possono essere davvero gravi perché viene escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale sa bene se ha effettivamente ricevuto o meno una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi.

Nel caso di società poi, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti potrebbe far scattare il reato di false comunicazioni sociali dal momento che vengono esposti in contabilità fatti materiali che non rispondono ad una concreta o veritiera realtà e vengono omessi dati o informazioni la cui comunicazione è prevista da disposizioni normative.

Nella fattispecie, la Cassazione ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione all'annotazione in bilancio di flussi in entrata di somme di denaro riconducibili all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e a comportamenti finalizzati all'evasione fiscale.

Pesanti le conseguenze anche nel caso di un eventuale fallimento che coinvolga la società, perché in tal caso (posto che la fattura falsa sarà stata comunque materialmente pagata ed i relativi soldi saranno finiti nelle tasche dell'imprenditore) si configurerebbe l'ennesimo reato, ovvero la bancarotta fraudolenta per distrazione (non nel senso di essere distratti, ma nel senso di distrarre risorse dall'impresa), che prevede la reclusione da tre a dieci anni.

Chi risponde per i reati tributari connessi alle fatture per operazioni inesistenti e per gli eventuali reati societari e fallimentari? Nel caso di ditta individuale ne risponde ovviamente l'imprenditore, mentre nel caso di società ne rispondono gli amministratori, o comunque, nella loro veste di amministratori di fatto, coloro che hanno materialmente agito.

Tali comportamenti poi sono anche facilmente smascherabili, atteso che dimostrare di aver svolto effettivamente attività di formazione richiede “pezze d'appoggio” specifiche (materiale didattico, schede di iscrizione, attestati di partecipazione, ecc.) che non è sempre facile ottenere o predisporre.

#17 – Deduzione auto al 100%

Roberto Neri – ODCEC Pistoia

SEGRETO

La presunzione di chi non conosce le presunzioni!

In questo segreto, dal titolo “apparentemente provocatorio” (cit. escapologo), si svela come un imprenditore “disinibito” possa dedurre integralmente il costo delle autovetture aziendali, qualora sia in grado di dimostrare l’uso di due autovetture: la prima, una Fiat Panda di 26 anni (pertanto non soggetta alla tassa di possesso!) che l’imprenditore utilizzerà per gli spostamenti “privati”, la seconda, una fiammante AUDI, utilizzata invece per uso professionale. Visione decisamente opinabile, come espressamente ammesso dallo stesso Escapologo, “soprattutto considerando l’orientamento degli organi di controllo, ma di fatto la legge gli dà ragione e ha già superato l’esame dell’Agenzia delle Entrate durante l’ultimo controllo che ha subito.” (affermazione della quale ci permettiamo di dubitare)

COMMENTO

L’argomento è uno dei grandi classici che, immancabilmente, si presentano ogni volta che si affronta la fiscalità delle autovetture con i clienti degli studi.

La disciplina delle auto aziendali è stata nel corso degli anni oggetto delle più disparate invenzioni/elucubrazioni (si pensi alle vetture per “uso-ufficio” utilizzate più o meno propriamente dai professionisti, oppure ai potenti SUV che venivano immatricolati come autocarri strumentali) tanto da essere oggetto di una nutrita giurisprudenza, spesso “poco” favorevole al contribuente più o meno disinibito.

Ora è ormai noto ai più, e pare anche al nostro escapologo, come la deducibilità dei mezzi di trasporto sia disciplinata dall’art. 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo il quale è interamente deducibile il costo sostenuto per l’utilizzo di *veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa*, mentre in merito alla detraibilità ai fini IVA vige l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972, che definisce in maniera ancor più restrittiva l’utilizzo esclusivo per l’esercizio dell’impresa.

Alcuni esempi di veicoli esclusivamente strumentali sono:

1. Le autovetture o i motocicli utilizzati dalle autoscuole;
2. Le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio;

3. Le autovetture utilizzate dalle imprese di pompe funebri;

L'autovettura quindi non solo deve essere strumentale ma è necessario che la presenza del veicolo stesso sia indispensabile all'esercizio dell'attività dell'impresa in quanto, la sua assenza lo renderebbe di fatto impossibile. Questa è da sempre la linea di condotta dell'Agenzia delle Entrate in sede di verifica; ed anche la giurisprudenza non si discosta praticamente mai da questi criteri.

In assenza quindi dei requisiti citati, operano due tipi di presunzioni di utilizzo di uso promiscuo dell'autovettura:

- a) una, ai fini delle imposte dirette, di tipo assoluto, che pertanto non ammette prova contraria;
- b) l'altra, ai fini IVA, di tipo relativo, che pone a carico del contribuente l'onere della prova per dimostrare l'uso esclusivamente aziendale dell'autovettura; dimostrazione resa ancor più ardua dalla facilità con la quale vengono tracciati gli spostamenti delle moderne autovetture, basti pensare ad esempio ai navigatori e antifurti satellitari, o più semplicemente agli ormai diffusissimi apparati Telepass per il pagamento dei pedaggi autostradali, attraverso i quali risalire a spostamenti a titolo personale.

Restando quindi in tema di presunzioni sorge spontaneo il dubbio se siano più forti quelle di tipo legale appena sopra citate, o quella dell'imprenditore disinibito che, ritenendo facilmente superabili le prime, è convinto di poter legittimamente beneficiare della deduzione dei costi e la detrazione IVA per l'auto aziendale al 100%.

I pilastri sui quali si basa la tesi sostenuta nel Manuale di escapologia fiscale sono:

- a) *Il possesso di un'auto funzionante in garage intestata all'imprenditore possibilmente parcheggiata di fianco all'ufficio.*
- b) *La conservazione e produzione di note spese comprovanti degli spostamenti fatti con l'auto aziendale per scopi esclusivamente per l'attività professionale* (e qui sarebbe utile chiarire se siamo in presenza di reddito di impresa piuttosto che di arte o professione poiché la differenza non è del tutto irrilevante ai fini dell'argomento in questione).

Con questi accorgimenti, apparentemente semplici ma evidentemente ignoti ai più, non può non essere dimostrata, a detta del nostro escapologo, la

strumentalità dell’autovettura del nostro imprenditore, a prova di qualsiasi accertamento fiscale.

E infatti il nostro “imprenditore disinibito”, fonte di ispirazione del diciassettesimo <<segreto>>, asserisce di essere riuscito (??) a superare ogni tipo di presunzione di utilizzo promiscuo dell’autovettura, allorquando, in occasione dell’ultimo controllo fiscale ha dichiarato: *“Io non vado mai, e ripeto mai, in giro con la mia auto per motivi personali. Quando mi sposto con la mia Audi, vado sempre per lavoro, per incontrare clienti o collaboratori.”* E infine: *“La mia auto personale è parcheggiata qui fuori dall’ufficio, vengo sempre al lavoro con quella e poi mi sposto con quella aziendale per gli impegni di lavoro.”*

Come tutti i trucchi resta però, agli occhi di noi poveri e sprovveduti lettori un dubbio: chissà quali saranno stati gli esiti dell’accertamento fiscale. I funzionari dell’Agenzia delle Entrate avranno creduto e quindi ratificato come valido il comportamento dell’imprenditore “disinibito”, mai fuori dall’orario di lavoro, che usa spostarsi per scopi privati, quindi con moglie e figli, a bordo di una vecchia Fiat Panda, mentre *dichiara e dimostra che tutti gli spostamenti effettuati con la sua Audi sono per motivi professionali*, come testualmente riportato a pag. 73 del manuale di Escapologia Fiscale?

Probabilmente non lo sapremo mai. D’altronde si tratta di un <<trucco>>!!

#18 – Sport, eventi e manifestazioni

Rinaldi Mattia – ODCEC Verona

SEGRETO

In questo “segreto” ci viene illustrato in maniera sommaria come nella “prassi assodata” ci sia, ma soprattutto ci sia stato in passato, un utilizzo, e un abuso (aggiungo), dello strumento delle sponsorizzazioni di associazioni sportive le quali emettevano fatture per sponsorizzazioni inesistenti o quanto meno “gonfiate” per importi importanti e non corrispondenti all’effettiva volontà quantitativa di sponsorizzazione da parte dell’imprenditore/società, che infatti chiedeva li venisse restituita in contanti gran parte delle somme elargite andando a fruire indebitamente di detrazione dell’IVA e della deducibilità dei relativi costi.

Il “segreto” è nuovamente retto dal cosiddetto “principio della pezza di appoggio”: una data certa sul contratto di sponsorizzazione e un “book di foto” a supporto della sponsorizzazione, più fatture durante l’anno e pagamenti con bonifico, un contratto di due stagioni che sarebbe “più verosimile” di uno “one shot”.

COMMENTO

Il presunto “segreto” in oggetto, dopo aver raccontato e spudoratamente “ricordato” la diffusissima pratica delle sponsorizzazioni come avveniva e purtroppo ancora avviene, si limita ad invocare il consueto “principio delle pezze di appoggio” che il malcapitato imprenditore dovrebbe raccogliere, costruire e artefare al fine di supportare la sua sponsorizzazione. Nient’altro. Ci si dovrebbe limitare a convincere il funzionario dell’Agenzia delle Entrate attraverso della documentazione fotografica, gadget, materiale promozionale nonché addirittura “testimoni” (in quale sede sarebbe ammessa una prova testimoniale!?!), considerando che la documentazione che comprova l’operazione è condizione sicuramente necessaria ma non sufficiente per poter dedurre il costo è detrarre la relativa IVA.

Dimentica completamente di ricordare e affrontare il criterio cardine per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione, che non è come lui riferisce riconducibile alla mera attività di creazione e conservazione delle “pezze d’appoggio” (termine spesso usato nel libro per riferirsi alla prassi di “inventare” la documentazione), ma, che come un professionista ben saprebbe, si riconduce al criterio generale dell’inerenza e, in casi come le sponsorizzazioni, anche della congruità.

In termini pratici, vi deve essere la dimostrazione, da parte della società/impreditore contribuente, dell’inerenza, sia qualitativa che quantitativa, sotto il profilo del concetto di vantaggio in termini d’allargamento della clientela e d’incremento dei ricavi e di congruità della spesa rispetto al volume d’affari.

Le spese per sponsorizzazione culturale o sportiva rientrano infatti a pieno titolo tra le spese di pubblicità e propaganda (art. 90, co. 8, L. n. 289/2002). Con particolare riferimento alle spese di sponsorizzazione sportiva, si evidenzia che l’art. 90, co. 8, L. n. 289/2002 ha introdotto, ai fini delle imposte dirette, una presunzione assoluta, per la quale tali spese vengono considerate, nel limite dell’importo di euro 250.000 (450.000 dal 2017), comunque spese di pubblicità. Sul punto però, l’Amministrazione Finanziaria ha, nel tempo, anche precisato alcuni aspetti come ad esempio che le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, che le somme corrisposte a società sportive a titolo di sponsorizzazione possono essere considerate di natura pubblicitaria e inerenti, solo se hanno come scopo unico quello di pubblicizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi. Di conseguenza, le spese di sponsorizzazione costituiscono, in linea generale spese di pubblicità, integralmente deducibili secondo le regole generali, nella misura in cui sia provato un nesso tra l’attività sponsorizzata e quella messa in atto dallo sponsor, e che la prima sia effettivamente riconducibile ad una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

Come si può ben vedere il ragionamento messo in atto dall’Amministrazione Finanziaria va ben oltre alla semplice “costituzione di pezze di appoggio”, in quanto è di ben altro tenore la tipologia di riscontri che occorre dare in caso di controllo sulle spese di sponsorizzazione.

Da un’analisi delle sentenze di diritto tributario in merito si può così riassumere alla luce della distinzione tra spese di pubblicità e propaganda (tra cui rientrano le sponsorizzazioni) e quelle di rappresentanza:

- gli importi corrisposti da un’impresa ad un’associazione sportiva dilettantistica, a titolo di sponsorizzazione, costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili per presunzione assoluta di legge, a condizione che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dell’impresa e che l’associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. n. 5720/2016);

- si parla invece di “nesso territoriale” quando si ricorda che non sono invece deducibili come spese di pubblicità le sponsorizzazioni sportive o eventi locali, se il contribuente non dimostra il concreto vantaggio rinvenibile in dette sponsorizzazioni locali in termini di incremento della clientela e dei ricavi (Cass. n.10914/2015);

- le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale;

Infine si ricorda ad esempio che la sentenza della Corte di Cassazione n. 10914/2015, ha precisato che ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione è necessario dimostrare anche la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell’impresa nell’ambito territoriale beneficiato dalle attività di sponsorizzazione, **non essendo sufficiente che la spesa sia debitamente documentata**, ma occorrendo altresì che ne sia comprovata l’inerenza sotto lo specifico profilo del concreto vantaggio che nello specifico contesto territoriale ne possono ritrarre le attività del contribuente in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi.

Le spese di sponsorizzazione verranno ricondotte invece, spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall’art. 108 del TUIR qualora il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

Ecco che anche in questo caso il “segreto” non fa altro che ricordare e suggerire come supportare un comportamento di “falsa fatturazione”, con documenti all’uopo creati e costruiti al fine di ingigantire e travisare la realtà dei fatti non conoscendo appieno quali siano i criteri cardine per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione e di pubblicità e propaganda in generale.

Si ribadisce nuovamente quanto già esposto in relazione ad altri segreti: il reato di fatturazione per operazioni inesistenti, che è integrato anche con la semplice sovrafatturazione, è un reato particolarmente grave, che prevede pene elevate e non ha soglie minime di punibilità: il reato si ha anche per un solo euro di fattura fasulla. Nel caso in questione poi le probabilità di incappare in un controllo sono particolarmente elevate, perché le associazioni sportive che hanno la brutta abitudine di emettere fatture per importi pari a 2, 3 ma anche 5 o 10 volte il reale corrispettivo pattuito, difficilmente si limitano a mettere in atto questo redditizio “giochino” con una sola controparte, diffondendo invece i preziosi pezzi di carta a parecchi soggetti sparsi sul

territorio; e non appena una di queste aziende (o l’associazione a monte) viene colta con le mani nella marmellata, l’acquisizione della documentazione – oggi ancora più agevole per via dello spesometro che viene presentato dai soggetti IVA – e la conseguente retata di imprenditori disinibiti è per la Guardia di Finanza un gioco da ragazzi!

#19 - correre con le auto

Elena Mucci -ODCEC Pistoia

SEGRETO

In questo segreto si racconta come imprenditori disinibiti cercano di far pagare all'azienda le spese per i loro personali divertimenti, come ad esempio le corse in auto.

COMMENTO

Anche stavolta lo spunto per il segreto viene fornito da terzi: Giovanni e Carlo, due imprenditori disinibiti che si divertono a correre in auto, ma dato che Giovanni e Carlo non hanno voglia di spendere soldi di tasca propria per il loro hobby pensano bene di far pagare il tutto alle loro rispettive società convinti (erroneamente) di poter dedurre tutti i costi afferenti.

In realtà questo *modus operandi* tanto segreto non è, non solo per gli imprenditori disinibiti con hobby dispendiosi (barche, cavalli, moto ecc.) che già da tempo hanno affinato i vari aspetti del segreto, ma anche per i verificatori fiscali che ormai sono oltremodo scrupolosi di fronte a casistiche del genere.

Nello svelare il segreto, in modo assai sbrigativo, si racconta di come l'imprenditore Giovanni faccia intestare il noleggio di un'auto da corsa (compreso treno gomme e carburante) alla propria società e di come, con la sola apposizione del marchio della società, possa *“ottenere un ritorno di immagine e dedurre legalmente tutti i costi”*!

Forse il narratore dimentica che sulla deducibilità delle autovetture (e relative spese di impiego) utilizzate ai fini pubblicitari è ormai pacifico che il fisco le considera unicamente nei limiti previsti nell' art.164 TUIR (quindi per il noleggio il 20% del limite annuale di € 3.615,20) a prescindere dall'eventuale pubblicità apposta sull'autovettura.

Quindi il ns. imprenditore disinibito fa noleggiare l'auto da corsa con tutte le spese accessorie con l'intento di dedurre il tutto come spese di pubblicità e, per evitare che in caso di verifica tutto ciò gli venga contestato e recuperato, si fa anche intestare una fattura (di un importo ridicolo, € 500) così da fugare - secondo lui - ogni sospetto di benefit, come se una minima fattura che formalmente certifica un noleggio potesse magicamente sistemare la sostanza truffaldina di tutta l'operazione.

Chiaramente anche stavolta perché il segreto abbia successo è necessaria la disponibilità di altri imprenditori disinibiti (quale ad es. la scuderia) ad assecondare le richieste di Giovanni.

A questo punto del segreto interviene un altro amico – anch’egli ovviamente imprenditore disinibito - “Carlo”, che suggerisce a Giovanni di NON farsi fare una fattura dalla scuderia per il noleggio dell’automobile bensì di farsi pagare per la sua attività occasionale di pilota, così i soldi che la società di Giovanni paga alla scuderia sotto forma di sponsorizzazione ritorneranno poi in parte nelle tasche di Giovanni sotto forma di compenso.

Ricordando che tutta questa “giostra” (come in effetti viene correttamente definita nel segreto) è finalizzata a consentire alle società di dedurre costi e quindi di risparmiare imposte in relazione a spese che sono invece sostenute per mere esigenze “ricreative” dell’imprenditore.

Sinceramente qualche dubbio sorge anche riguardo all’effettivo risparmio derivante da tutto questo carosello nel caso della prestazione occasionale del “pilota”: non siamo tanto certi infatti che tutto ciò porti all’imprenditore “*un ulteriore vantaggio fiscale*” così come detto nel segreto, dato che il costo dedotto dalla società permette (se società di capitali) di risparmiare l’IRES in misura fissa mentre il reddito della persona fisica per prestazione occasionale eventualmente percepito sconta l’IRPEF con le aliquote progressive, oltre alle addizionali regionali e comunali.

Se poi il ns. imprenditore disinibito ha davvero l’hobby di correre in auto è pensabile che non faccia soltanto una corsa all’anno; quindi se questo giochetto dovesse venir messo in atto per diverse volte (e per importi ben più realistici dei € 500 citati nel segreto), è molto probabile che il “povero” Carlo si vedrebbe costretto anche alla contribuzione INPS su tali compensi qualora questi dovessero superare i € 5.000 lordi annui.

#20 – Opere d’arte che passione

Giovanni Carlo Coppola – ODCEC Palmi (RC)

SEGRETO

Questo segreto ci spiega come dedurre i costi delle “opere d’arte” comprate in misteriosi paesi esteri, il cui costo, al momento di entrare in Italia, si decuplica. Si dice, che in quanto opere d’arte, non è facile per i verificatori stabilirne il vero valore e che, essendo comprate in paesi esteri, si possa asserire di aver pagato un importo maggiore del reale, considerato che, in questi paesi non vi è limite alla circolazione del contante e come ricevuta basta un tovagliolo.

COMMENTO

Prima di analizzare le implicazioni legali e fiscali è necessario fare delle premesse. Come tutti i segreti dell’imprenditore disinibito, quello argomentato in questo paragrafo è alquanto fumoso e lascia parecchi interrogativi. Non è dato sapere quali siano questi paesi stranieri; non è chiarito cosa succede al rientro in Italia al momento di dichiarare in dogana i beni introdotti nel nostro paese; non si comprende se gli acquisti vadano trattati effettivamente come opere d’arte o come complementi di arredo, facendo intendere che possa essere portato in deduzione anche l’acquisto di un Picasso o di un Van Gogh.

Chiariamo subito che nel caso di opere di ingente valore economico ed artistico, in considerazione che queste non subiscono deprezzamento nel tempo, anzi accrescono di valore, non è ammissibile portarle in ammortamento e non sono deducibili dal reddito di impresa nemmeno se trattate come spese di rappresentanza. In questo senso si è espressa la Suprema Corte con sentenza n° 22021 del 2006 e il Comitato Consultivo per le norme antielusione con parere n° 29 del 2005. A onor del vero, dobbiamo citare in senso contrario la dottrina, che ritiene deducibile come spesa di rappresentanza anche un’opera d’arte di notevole valore (P. Monarca – Deducibilità dal reddito di impresa delle spese per acquisto di opere d’arte e di beni culturali – Corriere Tributario n° 26/2005) ma, nel caso di una verifica, non abbiamo dubbi che l’orientamento dell’agenzia delle entrate sarà in senso negativo.

Per completezza di trattazione citiamo che in tema di lavoro autonomo gli acquisti di oggetti d’arte e di antiquariato sono classificabili tra le spese di rappresentanza e, pertanto, deducibili per un importo pari al 1% dei compensi.

Tanto considerato, dobbiamo supporre, evidentemente, che il nostro imprenditore “disinibito” faccia riferimento non a vere opere d’arte, bensì a complementi di arredo.

Fatte queste premesse, ammesso e non concesso che ci troviamo di fronte a complementi di arredo interamente deducibili, analizziamo il comportamento del nostro imprenditore “disinibito”.

È evidente che l’acquisto sia stato fatto in un paese extraeuropeo, tanto è vero che il manuale fa riferimento a pagamenti in dollari e, visto che fa un velato riferimento a “quei paesi”, probabilmente non si riferisce agli Stati Uniti, ma a paesi del Centro America, notoriamente paradisi fiscali.

Per semplificare, tralasciamo in questa sede, le implicazioni di carattere doganale relative all’importazione di “opere d’arte”, le questioni di Iva, dazi doganali, ecc. e concentriamo la nostra attenzione sulla deducibilità dell’acquisto, come descritto nel manuale dei segreti.

Per ricapitolare: abbiamo un acquisto di “opere d’arte” di un certo valore (3.000 dollari), acquistato probabilmente in un paradiso fiscale, pagato in contanti, documentato da un tovagliolo... Beh! In caso di verifica fiscale siamo pronti a scommettere sulla vittoria dell’agenzia delle entrate.

La nostra analisi non sarebbe completa se non facessimo riferimento al trucco “disinibito”... In verità, un trucco che non ha niente di rivoluzionario. Il nostro amico, che più che disinibito oseremmo definire spregiudicato, ritiene molto semplice aggiungere uno zero alla sua ricevuta, tanto non lo scoprirebbe nessuno. Questo consiglio, un commercialista, un vero commercialista, non lo darebbe mai, perché si tratta di un reato e per i reati non ci sono sanzioni amministrative. Se si viene scoperti non si paga una multa e tutto si sistema. Per i reati le sanzioni sono penali, si rischia la galera. Si tratta, infatti, di Fatture per Operazioni Inesistenti ex art. 2 legge 74/2000. È un trucco illegale. Peraltro, sulla copertina del famigerato manuale è ben specificato: “59 segreti leciti e illeciti” e questo è sicuro che è un espediente illecito...

Per finire, è doveroso verificare, assumendo il rischio di compiere un reato, quale sia stato il vantaggio fiscale ottenuto.

Premesso che il trucco fa riferimento a 3.000 dollari, che equivalgono, al cambio attuale, all’incirca a 3.000 euro; che tale acquisto andrebbe classificato tra le immobilizzazioni materiali come mobili e arredi e ammortizzato secondo le percentuali di ammortamento di cui al DM Finanze del 31/12/1988 che, mediamente, per gli arredi è pari al 15%; tanto premesso, avremo un costo annuale deducibile di euro 450. Avendo il nostro imprenditore, probabilmente, un’azienda costituita sotto forma di srl, visto che è la forma societaria fortemente consigliata dal famigerato manuale dei trucchi “leciti e illeciti”, avremo le imposte IRES al 24% e IRAP al 4,25 ed un conseguente risparmio fiscale pari al 28,25% di 450 euro, cioè poco meno di 130 euro. Un bell’affare... proprio un bell’affare correre il rischio di una denuncia penale per risparmiare 130 euro!

Concludiamo con un pensiero che siamo soliti rivolgere ai nostri clienti quando ci chiedono qualche “trucco” per pagare meno tasse:

“Fino a quando non arriva la Guardia di Finanza sono tutti... escapologi”

#21 – Libri di testo o cancelleria

Serena Evangelisti – ODCEC Catania

SEGRETO

In questo “segreto” viene affrontato il tema della vita agiata dell’imprenditore che ha figli e che deve pagare i libri di testo.

Ma i libri di testo non si comprano nella maggior parte dei casi in negozi che vendono anche cancelleria per ufficio? E se cambiassimo l’oggetto della fattura da libri a cancelleria, coinvolgendo in questo caso anche un altro imprenditore disinibito?

Certo, potremmo rischiare il penale, ma vuoi mettere con la possibilità di dedurre integralmente il costo ed avere così un vantaggio fiscale di circa il 50% (IVA+IRAP+IRPEF+INPS)?

COMMENTO

Questo fantastico “segreto” potrebbe avere dei risvolti interessanti anche dal punto di vista penale, ma iniziamo da quelli fiscali...

Secondo questo “segreto” gli *imprenditori disinibiti* chiedono di modificare la descrizione della fattura indicando invece che l’acquisto di libri di testo per i figli, l’acquisto di cancelleria per l’ufficio (risme di carta, pennarelli, matite, gomme, ecc). Si ritiene infatti che in caso di controllo, gli Uffici accertatori non contesteranno questi acquisti in quanto necessari all’impresa.

L’imprenditore disinibito confida nel concorso di un altro *imprenditore disinibito* perché solo così potrebbe portare avanti il suo piano che porta con sé anche sviluppi penali.

Ai fini fiscali, presentando quindi attraverso una o più dichiarazioni infedeli, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta elevata dal 135% al 270% quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (d.lgs. n. 158/2015).

Sotto il profilo penale, invece trovano applicazione le norme dettate dal d.lgs. 74/2000 sui reati tributari, infatti, la condotta delittuosa in esame, porterà all’utilizzo di tali documenti falsi e quindi al concretizzarsi dei reati di cui all’art. 2 – dichiarazione fraudolenta - e all’art. 8 realizzando appieno quel *fine di consentire a terzi l’evasione*. Sono reati legati dall’unicità del fine, nel senso che il primo (art. 8) costituisce il mezzo normale per realizzare il

secondo (art. 2): normalmente accade che chi emette la fattura falsa, intestandola a un certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è prima accordato con l'utilizzatore stesso, ovvero ha accolto la sua istigazione.

Nello specifico l'art. 2 testualmente recita:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fintizi.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

E l'art. 8:

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

Siamo così sicuri di voler rischiare un procedimento penale per un risparmio davvero irrisorio dato che l'importo di tali fatture si aggirerebbe sui 500-1000 €?

Ovviamente ricordiamo anche ai colleghi “*disinibiti*” che si potrebbe incorrere nell'applicazione dell'art. 110 c.p., ovvero nel concorso di persone nel reato, in quanto la deroga prevista dall'art. 9 del d. lgs. preso in esame precedentemente, in taluni casi, non opererebbe.

#22 – Regalie o spese di rappresentanza

Simona Fabiola Petrachi – ODCEC Lecce

SEGRETO

In questo «segreto» andremo a fondo su questo argomento spiegando bene i limiti di applicabilità e le modalità con cui gli imprenditori disinibiti ne fanno uso.

Giovanni acquista i regali e si fa fare la fattura alla sua azienda, pagando con la carta di credito aziendale e deduce integralmente il costo.... e confida sul fatto che qualora gli vengano a fare un controllo, nessuno contesterà...

In merito invece a tutti quei regali che superano i 50€/unità, Giovanni ha 2 soluzioni: -Si mette d'accordo con il negoziante e fa incrementare il numero di unità, abbassando il prezzo del singolo pezzo; -Deduca il costo di quei regali come spese di rappresentanza, in base ai limiti che abbiamo già visto nell'introduzione.

COMMENTO

Mi piacciono i segreti. E soprattutto mi piace quando me li svelano!

Ma cos’è un segreto? Qualcosa di tenuto appartato, separato. Qualcosa di diverso insomma, lontano dall’ordinario. Sì, è così. Il segreto è un fatto o un argomento conosciuto da pochi e magari rigorosamente precluso ad altri. Per varie ragioni, non sempre nobili.

Ci sono segreti di Stato, segreti militari, segreti di Fatima e anche “i segreti di Pulcinella”...

Di quest’ultima categoria ritengo faccia parte il segreto che mi accingo ad analizzare.

Secondo questo “segreto” dal titolo: Regalie o spese di rappresentanza, gli imprenditori disinibiti chiedono di modificare la descrizione della fattura indicando un numero di unità maggiori rispetto a quelle reali acquistate al fine di avere un documento che evidenzi importi singoli inferiori al limite massimo di deducibilità previsto dalla Legge. Si confida inoltre sul fatto che gli Uffici accertatori non contesteranno se vengono a fare un controllo per l’esiguità degli importi dedotti rispetto al volume d’affari.

Forse l’imprenditore disinibito confida di incontrare un altro imprenditore disinibito perché soltanto un contribuente male informato e incosciente delle

conseguenze amministrative e dei possibili sviluppi penali potrebbe accogliere questo consiglio.

Confidare nella tolleranza degli Uffici di fronte ad un controllo è come sperare di non bagnarsi camminando sotto la pioggia.

E’ bene ricordare che gli Uffici non sono “disinibiti”, ma applicano la Legge e che di fronte alle dichiarazioni infedeli, ai documenti artefatti o a qualunque altra violazione fanno ciò de devono fare: riprendono a tassazione e, se sussistono i presupposti, trasmettono gli atti alla Procura della Repubblica.

Alla presenza di dichiarazione infedele se è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta elevata dal 135% al 270% quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (d.lgs. n. 158/2015).

E’ proprio il caso di dire all’imprenditore disinibito: Tanti carissimi auguri!

#23 – Escort e servizi di accompagnamento

Stefano Capaccioli – ODCEC Arezzo

Filippo Mangiapane – ODCEC Perugia

SEGRETO

Il titolo di questo «segreto» la dice già abbastanza lunga, e dobbiamo ammettere che è anche un po' maschilista, però con un po' di fantasia anche le signore sapranno come sfruttare il «segreto» qualora ne avessero bisogno, che ne so, magari per un Addio al Nubilato!

Il segreto suggerisce di farsi fare la fattura ma in Italia non è possibile farlo a meno che non ci rivolga ad agenzie specializzate

Il segreto suggerisce agli imprenditori disinibiti, nel caso in cui il prestatore/la prestatrice non ha la P.IVA, di farsi fare una ricevuta di prestazione occasionale come servizi svolti per l'azienda.

Fino a 1.000€ il pagamento può avvenire in contanti e di conseguenza l'azienda porta in deduzione completamente anche le scappatelle dell'imprenditore, confidando che per qualche centinaio di euro al mese l'Agenzia, in fase di controllo non contesterà una prestazione occasionale per dei servizi di hostess/steward /accompagnamento o semplicemente pulizie? L'imprenditore disinibito sa che deve versare il 20% di ritenuta fiscale, ma beneficia comunque di un vantaggio fiscale superiore al 50% quindi gli torna comunque vantaggioso.?

COMMENTO

L'ilarità scorre solamente alla lettura, ilarità che poi si trasforma in un vero e proprio fiume di bestialità.

In primis, mi immagino l'imprenditore disinibito che chiede il codice fiscale alla escort/gigolò e si fa rilasciare ricevuta per prestazione occasionale, apponendo la marca da bollo da 2,00 qualora la somma sia superiore ai 77,47 euro.

In aggiunta voglio immaginarmi quale mirabolante prestazione scriverà (o farà scrivere in tale ricevuta), pagando il 25% in più del prezzo pattuito (da quello che mi risulta in tali trattative il prezzo pagato è un netto e conseguentemente va maggiorato del 25%).

Quindi ipotizzando una Srl, il presunto risparmio è del 27,5% (le ricevute per prestazioni occasionali sono indeducibili IRAP) pagando il 25% in più: un

vero genio (tecnicamente il risparmio potenziale è del 9,375% per il 2016 e con la riduzione di aliquota dal 2017 ridotto al 5%).

Senza dimenticarsi che poi va indicato nel modello 770, con la conseguenza che qualora il percettore/percetrice superi la soglia di esenzione, debba presentare la dichiarazione dei redditi.

E nel caso in cui non lo faccia possa essere passibile di accertamento e vi immaginate il disinibito a dover dare spiegazioni alla propria moglie/marito: in tal caso forse il potenziale beneficio potrebbe essere inferiore ai costi di separazione con addebito, ma l'escapologo pensa SOLO a far ridurre le tasse.

Senza mai dimenticarsi che al vaglio di un qualunque accertatore di bassa preparazione non potrebbe sfuggire tale ricevuta che potrebbe difettare di inerenza nonché il contenuto del documento sarebbe emesso con descrizione diversa rispetto a quella svolta, realizzando un capolavoro.

L'escapologo riesce a far scivolare nel penale (!) anche il mestiere più vecchio del mondo, che in Italia non è reato: facendo compilare un documento per prestazione inesistente in modo che nel reato ci finisce sia lei/lui a norma dell'art. 8 della legge 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) che l'utilizzatore/imprenditore disinibito per l'art 2 del 74/2000.

#24 – Al lavoro sempre spettinato

Manuela Amici – ODCEC Roma

SEGRETO

In questo «segreto» parliamo del rapporto che gli imprenditori disinibiti hanno con l'estetica. Molto probabilmente ad ogni imprenditore capita di dover andare ad una cena aziendale e doversi fare bello/a per l'occasione. Magari a qualcun altro invece capita di dover tenere un corso di formazione per la sua azienda. In generale comunque, soprattutto per le imprenditrici, un passaggio dal parrucchiere prima di questo genere di eventi è praticamente obbligatorio. Ovviamente gli imprenditori disinibiti non riempiono la loro contabilità di fatture dei centri estetici e parrucchieri, ma di certo fanno in modo che anche questi costi, seppur minori, rientrino nelle spese di rappresentanza.

COMMENTO

Secondo questo segreto, gli *imprenditori disinibiti* fanno in modo che le fatture del parrucchiere e del centro estetico rientrino nelle spese di rappresentanza ... La messa in piega dell'imprenditore è una spesa di rappresentanza???

Le spese di rappresentanza (art. 108 c. 2 DPR 917/86) sono costi sostenuti al fine di promuovere e consolidare gli affari dell'impresa, in altre parole sono tutti quei costi sostenuti per rafforzare l'immagine dell'impresa stessa (classico esempio l'organizzazione di un convegno). Inoltre devono avere determinate caratteristiche: una di queste è l'inerenza. Infatti, sono inerenti quelle spese effettivamente sostenute per l' erogazione di beni e servizi, a titolo gratuito, per i clienti effettivi e potenziali, con l'obiettivo di generare benefici economici, anche eventuali, per l'impresa.

Premesso ciò, la spesa del parrucchiere o dell'estetista è una spesa prettamente personale, in quanto difetta del principio di inerenza (art. 109 c. 5 DPR 917/86) e non è rivolta a migliorare l'immagine dell'impresa, ma è solo una spesa finalizzata a migliorare l'immagine dell'imprenditore.

Anche il meno esperto degli accertatori non farebbe passare la spesa per la messa in piega come spesa di rappresentanza e il presunto risparmio suggerito dall'escapologo fiscale, sarebbe totalmente azzerato con l'aggiunta di sanzioni. Non parliamo poi di un contenzioso: molto più oneroso di una bella acconciatura!

Anche questo segreto insomma invita ad inserire in contabilità costi non inerenti sperando che nessuno venga mai a verificare. Ma non appena un verificatore mette l'occhio sui documenti, la ripresa fiscale con tanto di interessi e sanzioni è pressoché certa.

#25 – Buoni benzina che invenzione

Armando Guarini – ODCEC Taranto

Segreto

Il segreto n.25, buoni benzina che invenzione, ci mostra la possibilità da parte dell’imprenditore “disinibito” di utilizzare l’acquisto di buoni benzina per la gestione di alcune “partite” non attinenti la sfera aziendale.

Nella sua impostazione, l’utilizzo dei buoni benzina è affiancato all’impiego della scheda carburante se non alternativo ad essa per mascherarne gli usi impropri (es. uso dei buoni benzina per fini strettamente personali) sfruttando l’anonimato dei tagliandi.

COMMENTO

Il documento offre al lettore una triplice gamma di soluzioni:

Regalie, in questo paragrafo si prevede l’acquisto di buoni benzina con il fine di omaggiare la clientela, rappresentando in questo modo per l’imprenditore “denaro contante fatto uscire completamente esentasse dall’azienda”.

In base alla normativa fiscale, l’IVA relativa all’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati, non rientranti nell’attività d’impresa, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al DM 19.11.2008:

- è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 50,00;
- è indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a € 50,00.

Successivamente gli omaggi, indipendentemente dal loro valore, andrebbero fatturati per effetto di quanto previsto dall’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, che recita testualmente “*Costituiscono inoltre cessioni di beni: (...) 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;*”.

Perciò la cessione del bene è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA in quanto:

- se il costo unitario è inferiore a 50 euro lo prevede espressamente l’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972;

- se il costo unitario è superiore a 50 euro la cessione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA in quanto all'atto dell'acquisto non è stata operata la detrazione dell'imposta.

La prassi quotidiana, ci porta a suggerire di emettere un ddt allo scopo di identificare il destinatario e provare quantomeno l'esistenza di una inerzia della spesa con l'attività aziendale, e non una semplice dichiarazione di averli ceduti indiscriminatamente a clienti.

Sempre ai fini IVA (C.M. 34/E/2009), per l'individuazione degli omaggi da ricomprendersi tra le spese di rappresentanza, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'art. 1, DM 19.11.2008.

In particolare, è necessario che le spese:

- siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- siano ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Carburante per i mezzi aziendali, in questo caso l'utilizzo del buono benzina è alternativo all'utilizzo della scheda carburante o della scheda carburante magnetica, per poi imputare il costo a spese di trasferta.

Ovviamente, anche qui scompare ogni riferimento al principio dell'inerzia dei costi con l'attività d'impresa, quindi in caso di accertamento è molto probabile che questi costi possano essere riclassificati come indeducibili in quanto non correlati all'impresa, ovvero non sostenuti al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.

Benefit per i dipendenti, anche qui il problema è trattato in modo spiccio, infatti se è vero che le erogazioni liberali (o fringe benefit) concesse al dipendente, in base a quanto disposto dall'art. 51, comma 3, TUIR, non costituiscono reddito ma solo se in natura (beni o servizi) e se di importo non superiore ad € 258,22 nel periodo d'imposta.

Ma è possibile dedurre tali costi dal reddito d'impresa? Purtroppo analogamente come per gli altri casi, bisogna superare la tagliola dell'art. 109 del T.U.I.R. che fissa i paletti della deducibilità dei costi aziendali attraverso i criteri della certezza e determinabilità della spesa (art.109 c.1 TUIR), della sua competenza temporale (art.109 c.2 TUIR) e infine della inerzia (art.109 c.5 TUIR).

In estrema sintesi il buono benzina costituisce una spesa deducibile nell'ambito del reddito d'impresa (e nella misura fiscalmente prevista) se ed

in quanto il suo uso sia in modo certo e documentato riferibile all’attività. In tutti gli altri casi (tra i quali ricadono gli utilizzi spregiudicati del “segreto”) la ripresa a tassazione, in caso di controllo, è certa.

#26 – Polizza assicurativa o piano d'accumulo?

Giovanni Stefanacci - ODCEC Prato

SEGRETO

In questo «segreto» parleremo di un tema che in qualche modo tutti gli imprenditori dovrebbero conoscere, infatti crediamo che tutti prima o dopo, nell'interazione con la banca si sono visti sottoporre piani di accumulo, polizze vita, piani previdenziali e cose simili da sottoscrivere.... Questo ovviamente succede anche agli imprenditori disinibiti, che quando sottoscrivono un prodotto bancario, fanno però sempre attenzione al fatto che sia insito nel prodotto stesso una parte di copertura assicurativa, un qualcosa che preveda un piccolo premio a fondo perduto da pagare, affogato nelle rate mensili del prodotto stesso.

Il loro «segreto» infatti è che essendo presente questa quota parte di rischio assicurativo, ed essendo talmente complicata la documentazione che la banca fa firmare per attivare il piano di accumulo, quando arriva un controllo dell'Agenzia, nessuno sia in grado di distinguere la quantità di rata in accumulo da quella a copertura del rischio assicurato.....

COMMENTO

Si minimizza in modo banale, superficiale e inadeguato l'importante tipologia di contratti di assicurazione riguardanti l'imprenditore.

Non si fornisce con questo consiglio nessuna informazione sulla materia ma ci si limita a ridimensionare con tre soluzioni di una casistica generica distinguendo fra piano di accumulo, polizza vita e piano di accumulo più polizza vita. È inoltre evidenziato nel segreto che *all'imprenditore disinibito* non interessa la soluzione lecita.

Il “segreto” consiste nel trattare qualsiasi prodotto assicurativo proposto all'imprenditore dall'Istituto bancario come se fosse una polizza vita.

Secondo questo segreto, gli *imprenditori disinibiti* fanno in modo che all'interno del contratto del piano di accumulo sia prevista una quota del premio per infortuni/morte e confidano sull'incapacità degli uffici accertatori nell'identificare l'esatta tipologia di contratto e la conseguente esatta collocazione ai fini fiscali *“l'imprenditore spregiudicato deduce integralmente l'intera rata come costo dall'utile d'impresa”*.

Non siamo pertanto di fronte a nessun segreto ma alla constatazione di ignorare i principi del Tuir, speranzosi che nessuno se ne accorga.

E' opportuno ricordare che per la società i premi assicurativi pagati rappresentano costi deducibili, se soddisfatti i principi di competenza e inerenza (art. 109 Tuir).

In particolare se trattasi di polizze contro gli infortuni ai fini del trattamento fiscale si deve distinguere il beneficiario. Se il beneficiario è l'amministratore i premi assicurativi pagati dalla società costituiscono un compenso in natura tassabile in capo all'amministratore stesso (artt. 51 e 52 Tuir) e per la società i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 95 Tuir). Se il beneficiario è la società i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano costi deducibili per effetto del principio di inerenza.

Se trattasi di polizze sulla vita si deve distinguere a loro volta in assicurazioni in caso di vita (rappresentano una forma di investimento) e assicurazioni in caso di morte. Nelle assicurazioni in caso di morte se il beneficiario è l'amministratore per la società i premi assicurativi pagati rappresentano costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 95 Tuir).

Se il beneficiario è la società i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano un credito di natura finanziaria verso la compagnia assicurativa e non costi deducibili.

I piani di accumulo sono piani d'investimento con evidente diversa natura contrattuale rispetto alla polizza vita.

Il bilancio e la dichiarazione dei redditi hanno l'obiettivo di determinare correttamente il risultato di esercizio per l'assolvimento degli obblighi tributari. Questa finalità esclude da deviazioni magiche o di pura fantasia, ignorare o violare il Tuir non sono certo un segreto è semplicemente sbagliato e gli errori commessi divengono violazioni con le sanzioni conseguenti.

#27 – Infortuni e premorienza

Danilo Sciuto - ODCEC Catania

SEGRETO

In questo “segreto” si affronta il tema dei prodotti assicurativi. Il tema principale è l’assicurazione dell’amministratore, che, essendo il “cuore” dell’attività economica della propria azienda, vuole tutelarla stipulando una assicurazione in caso di propria malattia/infortunio/morte.

Secondo l’autore, l’imprenditore cosiddetto “disinibito” fa pagare all’azienda tali polizze, invece di pagarla con i propri denari; il contratto dunque vedrebbe la società come contraente, l’imprenditore come assicurato, e la famiglia dell’imprenditore come beneficiario. In tal modo, la società dedurrebbe il costo con relativo risparmio di imposte, superiore al risparmio che avrebbe l’imprenditore detraendo tale polizza dai propri redditi.

COMMENTO

Preliminarmente, si osserva che il “segreto” non svela nulla di nuovo, nella misura in cui il soggetto assicurato sia la persona che “regge” l’impresa (amministratore, nelle società), e beneficiario sia la società stessa. In tale fattispecie, infatti, non c’è nulla di straordinario nella decisione di far pagare con il denaro sociale i premi necessari; anzi, in questo caso è più che normale e giusto che ciò avvenga.

Oltre a non dire nulla di nuovo, il “segreto” contiene tuttavia una “fotografia” contrattuale che ha qualcosa di diverso dal precedente schema e che ne snatura i risultati. Il beneficiario infatti non è la società, ma le persone dei familiari dell’imprenditore o l’imprenditore (amministratore) stesso. Questa modifica fa sì che la spesa, pagata dalla società, non può più dirsi diretta a tutelare la stessa, bensì un estraneo, con la conseguenza che essa, pur restando un costo deducibile, diventa altresì un (normalissimo) “compenso in natura” erogato all’amministratore/imprenditore, che in quanto tale verrà assoggettato ad imposte e contributi previdenziali, nella misura prevista dalla legge, a carico di entrambe le parti (o in alcuni casi addirittura solo del beneficiario!).

L’estraneità dell’operazione a quelle aziendali è d’altronde implicita nella chiosa che si ritrova negli ultimi due capoversi, laddove si fa paragone con i risparmio fiscale derivante dal pagamento personale del premio. Si ammette, involontariamente, la destinazione esclusivamente personale di tale costo, cosa che gli attribuisce inequivocabilmente la veste di “compenso in natura”.

In conclusione, il “segreto” illustrato non si può affatto considerare un escamotage per un risparmio fiscale, in quanto anzi rappresenta una operazione che genera materia imponibile (e previdenziale) in capo al cosiddetto “imprenditore disinibito”, esattamente come avviene per qualsiasi emolumento corrispostogli.

#28 – Fondazione per aiutare se stessi

Dott.ssa Tania Stefanutto – ODCEC Brescia

SEGRETO

In questo «segreto» viene proposto di costituire una fondazione per segregare risorse patrimoniali dell’impresa sottraendole ai creditori, primo fra tutti lo Stato, riducendo sia il carico fiscale della società che il suo patrimonio, in evidente abuso degli strumenti giuridici leciti previsti per il Terzo Settore.

COMMENTO

Questo “segreto” definito nel volume in commento “*leggermente più articolato rispetto a quelli che abbiamo visto finora*” è dedicato ai più “disinibiti” dei “disinibiti”.

Il presupposto è: le fondazioni non pagano le imposte e sono esenti da contabilità, quindi ognuno si faccia la propria fondazione in cui segregare, tramite apposito Trust, danari e beni di provenienza societaria. L’effetto che si otterrà saranno patrimoni non aggredibili da chiunque, detassazione delle liberalità e per finire proventi esenti in capo alla fondazione, imputati a conto economico della società beneficiaria dei vantaggi.

Seguiamo le istruzioni fornite dal testo: il sig. Mario decide di acquistare un casale storico da ristrutturare e da mantenere nel proprio patrimonio immobiliare. Il sig. Mario, imprenditore inibito, lo acquista, lo mette nel registro cespiti e procede all’ammortamento in 33 anni e solo per la quota fiscalmente deducibile pari al 70%. Stessa sorte per quanto necessario alla ristrutturazione (manutenzione straordinaria incrementativa). Il bene avrà poi effetto sugli studi di settore, sarà un bene pignorabile e per finire “diventa un debito”.

Soluzione fornita: costituire una fondazione.

Fermiamoci all’analisi di quanto detto al sig. Mario: l’art. 90 del Tuir prevede che i beni patrimonio non siano rilevanti nel reddito d’impresa sulla base di costi e ricavi, pertanto il casale sarà tassato secondo le regole previste per i redditi fondiari: cioè sulla base della rendita catastale. Le premesse da cui muove il testo sono sbagliate, trattano il casale come un bene strumentale e non come un bene patrimonio. Sono errate anche le affermazioni relative agli studi di settore nei quali gli immobili non rilevano mai né come beni strumentali né come beni patrimonio.

In ordine all'affermazione che il bene, se inserito nel patrimonio aziendale, “diventa un debito” ammetto che non so cosa argomentare: “avere oggi un immobile in Italia è diventato un debito e non un investimento, e si stava meglio quando si stava peggio!”. Affermazioni apodittiche relegabili nella categoria delle “chiacchiere da bar”.

Passiamo quindi alla soluzione proposta al sig. Diego: imprenditore che non teme nemmeno le maledizioni divine (in fin dei conti le fondazioni dovrebbero avere scopi benefici e fare del bene a se stessi è pur sempre fare del bene).

Il sig. Diego, in men che non si dica, costituisce una fondazione, devolve alla stessa la modica cifra di 50.000€ necessaria per comprare il casale e poi ogni anno 50.000€ per tre anni per la ristrutturazione.

La fondazione è a lui riconducibile tramite l'interposizione di un TRUST (scritto a caratteri cubitali). Effetti immediati: l'azienda di Diego spesa direttamente in 4 anni 200.000€, ergo il risparmio è di 64.000€ di tasse; il casale non è più aggredibile da nessuno (fallimenti compresi); il casale è in grado di autofinanziarsi con l'affitto dei locali per le feste aziendali di Diego garantendo a Diego di “scaricare costi” e alla fondazione di non pagare imposte. Due note: le erogazioni liberali sono limitate (non si sa bene fino a che cifra) e l'affitto dei locali è limitato (non si sa bene fino a che cifra). Risultato la beneficienza paga sicuramente chi la fa e chi la riceve, soprattutto se sono la stessa persona.

Osservazioni sulla soluzione trovata dal sig. Diego: come si costituisce una fondazione.

L'art. 14 del Codice Civile prevede la costituzione della fondazione con atto pubblico, non scrittura privata autenticata, bensì atto pubblico! Tale atto prevede quindi due testimoni oltre i fondatori e il notaio.

La normativa sull'antiriciclaggio obbliga poi il notaio a richiedere, trattandosi di fondazione costituita da un TRUST (di tipo impreciso oltretutto), il nome del beneficiario effettivo, con la possibile, se non probabile, segnalazione dell'operazione in quanto sospetta.

Passato indenne il vaglio del Notaio, magari amico di Diego e altrettanto disinibito, è la volta della Prefettura o della Regione. Dimentica infatti l'autore che le fondazioni per avere personalità giuridica, e quindi contrarre obbligazioni con i terzi, necessitano di questo banalissimo passaggio: il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Autorità! Passaggio

che impone che la fondazione sia costituita con un patrimonio minimo che varia da Regione a Regione (e quindi i primi 50.000,00€ non possono essere una donazione deducibile per l’azienda perché la fondazione non esiste ancora e perché saranno da destinare al Fondo di Dotazione, senza il quale nessun riconoscimento potrà avvenire).

Se non vi è riconoscimento di personalità giuridica la fondazione avrà serie difficoltà ad acquisire un immobile, perché di fatto per la dottrina e giurisprudenza prevalente è un ente inesistente: quindi niente personalità niente atto notarile per l’acquisto dell’immobile.

Passata indenne la prima fase, si ricorda solo per dovere di cronaca l’art. 25 sempre del codice civile che consente all’autorità amministrativa (Prefettura) di: *“sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.”*, si passa alla seconda fase: erogazioni liberali deducibili per l’erogante.

La deducibilità delle erogazioni liberali è prevista sia dall’art. 100 del Tuir che dall’art. 14 del D.L. 35/2005 conv. con mod. in L. 80/2005, le due norme introducono limiti alternativi:

- a) Art. 100 introduce un limite quantitativo nel 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nel massimo di € 30.000, e uno qualitativo, persone giuridiche - quindi fino a che la fondazione non è riconosciuta nessuna donazione è deducibile - che persegono “specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto” o “di ricerca scientifica”;
- b) Art. 14 prevede un limite quantitativo nella misura del 10% del reddito complessivo e nella misura massima di 70.000€ solo in caso di erogazioni a ONLUS o enti riconosciuti di tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Per quanto riguarda poi l’ipotesi specifica del “casale storico” il comma e) dell’art. 100 precisa che se si tratta di bene vincolato “le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate” sono deducibili come donazioni “nella misura effettivamente rimasta a carico”.

Qualora la donazione non rispetti i requisiti sopra indicati, sempre l’art. 100 al comma 4 così dispone: “Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell’articolo 95 non sono ammesse in deduzione”.

Quindi, se la fondazione è davvero ente “benefico”, la donazione non è detto sia interamente deducibile, specie se nel frattempo sono stati già implementati gli altri “segreti” e magari non vi è più reddito!

Passiamo alla questione della segregazione patrimoniale: il bene inserito in una fondazione non è aggredibile dai creditori sociali, primo fra tutti lo Stato.

Affermazione corretta, se il bene viene acquistato con fondi propri della fondazione e lecitamente alla stessa giunti; diverso è il discorso se il danaro che la fondazione riceve è di provenienza “illecita”. Se la provvista in uscita dall’azienda del sig. Diego è frutto di sottrazione di risorse ai creditori sociali, in stato di decozione anche non palesato ai terzi, o di violazioni, penalmente rilevanti, della normativa tributaria, il sig. Diego potrebbe porre in essere un comportamento rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 648-ter c.p., il cd. **Auto riciclaggio**; peraltro, stante l’attuale normativa, banche e professionisti ai quali Diego dovesse rivolgersi per porre in essere i propri scopi potrebbero segnalare l’operazione laddove nella stessa dovessero ravvisare elementi potenzialmente sospetti.

Resta sempre applicabile, in caso procedure concorsuali aperte successivamente alla costituzione della fondazione, la normativa prevista dalla Legge fallimentare per i reati di bancarotta (che comportano pene detentive fino a 10 anni).

Restano poi sempre esperibili dai creditori sociali nei confronti del sig. Diego, specie in caso di apertura di procedure concorsuali, anche le azioni di risarcimento del danno previste nel codice civile.

Veniamo ora al lato della fondazione, che essendo sempre riferibile allo stesso imprenditore (sig. Diego), di fatto viene valorizzato come patrimonio di famiglia: le ONLUS, e quindi la nostra fondazione, per non vedersi tassate le donazioni e per avere un trattamento agevolato dei redditi commerciali devono mantenere la caratteristica di enti non commerciali.

Va fatta comunque una premessa: un ente non commerciale non è sempre una ONLUS, pertanto la nostra fondazione potrebbe non godere nemmeno di tutti i privilegi previsti dalla normativa fiscale (D. LGS. 460/1997). Solo per dovere di cronaca si ricorda che per il riconoscimento dello status di ONLUS è necessario passare il vaglio della Direzione Regionale dell’Agenzia Entrate, con buona pace dei disinibiti.

Ai sensi dell’art. 149 del TUIR (valido per tutti gli enti non commerciali), le indicazioni contenute nello statuto e nell’atto costitutivo sono irrilevanti di

fronte ad indici presuntivi legati al rapporto tra proventi commerciali e istituzionali e a donazioni. Tali presunzioni però non limitano il disconoscimento da parte dell’amministrazione dei benefici: se nel concreto si dimostra l’assenza di “scopi non di lucro”, l’ente anche se formalmente risponde ai requisiti richiesti dalla legge, è considerato “commerciale”. Le conseguenze dirette sono due:

- a) tassazione dei proventi in capo alla fondazione;
- b) indeducibilità della liberalità in capo alla società erogante.

Al fine di mantenere i requisiti per il riconoscimento di ONLUS poi la fondazione dovrà rispettare i dettati delle norme che prevedono: obblighi contabili, informativi e di rendicontazione.

Non vanno poi dimenticati gli obblighi informativi legali delle fondazioni: per tutte le attività commerciali l’art. 20 del DPR 600/1973 obbliga alla regolare tenuta della contabilità e per le raccolte di fondi.

Conclusioni: non volendosi qui introdurre il tema dell’art. 1 del D.Lgs. 128/2015, va solo ricordato che il Terzo Settore è da anni sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate e che quanto proposto ha l’evidente obiettivo di utilizzare uno strumento lecito per finalità non proprie, in danno di creditori e della collettività.

Tra tutti i “segreti” questo utilizza lo stesso sistema in voga tra gli automobilisti: se non c’è parcheggio vicino utilizzo il posto riservato disabili. Qui si usa un sistema nobile per un fine molto discutibile.

#29 – Blitz dell’agenzia! brucia l’Hard Disk!

Demis Di Muro - ODCEC Salerno

SEGRETO

Nel segreto l’escapologo esordisce con tale commento: “non è un segreto da utilizzare [...] poiché costituisce reato”. Successivamente l’autore riferisce come ciononostante MOLTI degli imprenditori disinibiti intervistati, pur di evitare le conseguenze derivanti da una verifica fiscale, sarebbero disposti a porre in essere comportamenti penalmente perseguitabili. Nel dettaglio si analizza la problematica relativa alle ispezioni tributarie sui documenti informatici e sugli escamotage che gli imprenditori disinibiti sono soliti adottare per nascondere tali documenti ai verificatori.

COMMENTO

Nel segreto in commento l’escapologo si limita ad illustrare una serie di pratiche che a parere dello stesso configurerebbero una condotta penalmente rilevante e che per tale ragione non dovrebbe essere adottata.

Si ritiene che non sia questa la sede opportuna per commentare le ragioni che inducono l’autore a descrivere delle pratiche che lui stesso qualifica come “reato”. L’escapologo tra le motivazioni che adduce per giustificare la divulgazione e la descrizione di tali attività tiene a precisare come vi sia un mero scopo di tipo informativo e che la funzione principale di tali indicazioni sia delimitare il perimetro oltre il quale l’attuazione di certi stratagemmi integrerebbe delle fattispecie di reato.

Senza voler fare valutazioni di merito sull’utilità di un segreto, che a parere dello stesso autore, non deve assolutamente essere applicato, il presente contributo si propone di evidenziare come le pratiche illustrate, oltre ad avere rilevanza penale, non consentirebbero ugualmente all’imprenditore di evitare la verifica sui documenti presenti negli archivi informatici aziendali.

Vengono quindi elencate una serie di attività definite “accorgimenti” che gli imprenditori disinibiti utilizzerebbero per sottrarre al controllo dei verificatori e-mail, materiale extracontabile e documentazione varia che, durante le operazioni di verifica, potrebbe essere acquisita ed utilizzata dagli organi di polizia tributaria a fondamento di eventuali contestazioni.

Tra gli *accorgimenti generali* che adotta l’imprenditore disinibito vi sarebbe quello di non utilizzare un gestore di posta elettronica che salva le email in locale o sul server aziendale, ma un servizio di webmail, in questo modo i verificatori non riuscirebbero ad accedervi.

Tuttavia, vi sono una serie di limiti che l'autore, più o meno consapevolmente, omette di indicare:

- 1) per attuare e rendere minimamente efficace tale *accorgimento* l'imprenditore disinibito e i suoi collaboratori/dipendenti dovrebbero dedicare buona parte del proprio tempo, sottraendolo chiaramente ad altre attività, a cancellare maniacalmente cronologia, allegati, documenti che una volta aperti vengono comunque salvati in una cartella dei “*Download*” facendo attenzione che gli stessi non siano presenti anche nella cartella dei “*File Temporanei*” (cartella presente in tutti i sistemi operativi di Windows). Tra l'altro esistono diversi software che consentono di ripristinare file cancellati anche dal Cestino di Windows e la GDF, con i propri tecnici informatici, non avrebbe grosse difficoltà a recuperarli
- 2) l'imprenditore e tutti i suoi collaboratori/dipendenti dovrebbero privarsi della possibilità di utilizzare i più comuni gestori di posta elettronica che consentono di organizzare, ordinare, catalogare le proprie email in funzione di specifiche esigenze
- 3) non sarebbe possibile gestire indirizzi email con il proprio dominio aziendale. Gli indirizzi offerti da servizi gratuiti con il nome del provider nel dominio darebbero infatti un'impressione poco professionale. L'imprenditore, non necessariamente disinibito, ma interessato all'immagine aziendale è molto attento anche a particolari come questi. Lo stesso autore del volume ne è evidentemente al corrente tant’è che per il proprio indirizzo di posta elettronica preferisce non utilizzare provider come Gmail e simili.

Un altro accorgimento che adotterebbe l'imprenditore disinibito sarebbe quello di utilizzare e far utilizzare a dipendenti e collaboratori due PC, un portatile e un desktop. Il portatile verrebbe infatti adoperato come strumento di lavoro e ad un “segnaletico” concordato potrebbe essere riposto nella borsa dichiarando che si tratta di un computer personale, mentre il PC Desktop avrebbe unicamente la funzione di ingannare il verificatore trattandosi infatti di un PC che di fatto non viene utilizzato come strumento di lavoro.

L'autore omette di indicare 3 problematiche legate all'adozione di tali *accorgimenti*:

- 1) per le perquisizioni personali e l'apertura coattiva di borse, mobili etc. è vero che occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria, ma è altrettanto vero che i militari della GDF

se hanno un fondato sospetto (e PC Desktop praticamente inutilizzati potrebbero essere un valido indizio) che nelle borse o nei mobili si nascondano altri PC aziendali potrebbero apporre temporaneamente dei sigilli ed ottenere in tempi piuttosto rapidi il predetto provvedimento che li autorizza ad effettuare tali perquisizioni

- 2) bisognerebbe avere collaboratori/dipendenti totalmente compiacenti e soprattutto disposti a dichiarare il falso a dei pubblici ufficiali coi rischi che ne conseguono. E’ evidente che maggiori sono le dimensioni aziendali tanto maggiore sarà il rischio che qualche dipendente possa decidere in sede di controllo di non essere “complice”; peraltro i verificatori della G.d.F. in sede di accesso riescono ad essere molto “persuasivi” nei confronti del personale: bastano poche parole tipo “se vuole la porto dentro e la interroga il PM lunedì mattina”, e il compassato ragioniere inizia ad andare a briglia sciolta raccontando anche la propria prima Comunione ...
- 3) considerato che la principale preoccupazione dell’imprenditore disinibito è abbattere la propria base imponibile deducendo perfino l’amante (segreto #4) e il viaggio in Thailandia (segreto #14), appare opportuno sottolineare come i notebook, dovendo figurare come beni personali, non verrebbero fatturati all’imprenditore, conseguentemente, si perderebbe il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione del costo d’acquisto

Ulteriore *accorgimento* è l’utilizzo strategico di Dropbox o Gdrive. Si tratta piattaforme che offrono servizi di “cloud storage” che consentono di salvare i documenti aziendali. In questo caso si rilevano almeno 3 criticità:

- 1) impossibilità di accedere ai file in assenza di una rete internet
- 2) trattandosi di spazi virtuali potrebbero essere violati da malintenzionati. Da una rapida ricerca sul web è possibile riscontrare come si siano già verificati casi di questo tipo
- 3) una volta aperto il file questo verrebbe comunque salvato in una cartella temporanea che bisognerebbe di volta in volta “ripulire”

L’ultimo *accorgimento* prevede l’acquisto e installazione di un Server o NAS sui quali andrebbero salvati tutti i documenti *dark grey*. Il dispositivo potrebbe essere poi nascosto nei luoghi più disparati e sarebbe dotato di un “interruttore di emergenza” che permetterebbe l’istantaneo spegnimento e conseguentemente l’occultamento di tutta la documentazione ivi contenuta.

Tralasciando il particolare che anche in questo caso non sarebbe possibile dedursi il costo e detrarsi l’IVA per l’acquisto di un bene che non deve comparire nei libri contabili, l’escapologo non spiega come giustificare con i verificatori la presenza di unità di rete presenti ma scollegate. I dispositivi collegati in rete hanno infatti un proprio indirizzo IP che li identifica. I verificatori, chiaramente con il supporto di tecnici informatici, riscontrerebbero questa anomalia e sarebbero pertanto più che legittimati a chiedere ed ottenere il provvedimento che gli autorizza a fare controlli e perquisizioni personali.

Concludendo, la domanda che verrebbe naturale porre agli imprenditori disinibiti intervistati è se valga davvero la pena impiegare il proprio tempo e quello dei propri dipendenti/collaboratori nell’attuazione di pratiche di dubbia utilità, rischiando per di più un procedimento penale, con il solo fine di nascondere un paio di commesse al Fisco, oppure se sfruttare il proprio potenziale e il proprio tempo per ottimizzare, perfezionare e incrementare quel business nel quale si è deciso di investire.

Se questi sono consigli *“che il vostro commercialista non vi dà perché non vuole o perché non può”*, chi scrive è ben lieto di appartenere a tale categoria; e state certi che i clienti a piede libero gliene renderanno merito.

#30 – Semplice Controllo o Polizia Tributaria

Antonino Sollena – ODCEC Palermo

SEGRETO

In questo segreto l’escapologo spiega le differenze tra i vari tipi di controlli fiscali che l’imprenditore può subire e come dovrebbe gestirli da “disinibito”.

COMMENTO

In questo “segreto” l’escapologo non fa altro che elargire delle nozioni che un mediocre commercialista potrebbe spiegare in maniera piuttosto esauriente ai propri clienti: intanto basti pensare che persino un ragazzino figlio di un imprenditore medio è a conoscenza del fatto che i controlli possono essere svolti da due organi: Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.

Dopo aver spiegato che degli omini in divisa color senape o in abiti civili si presentano in azienda, consiglia all’imprenditore disinibito un comportamento ispirato alla gentilezza, al relax e alla fermezza.

Fermo restando che la perduta arte della gentilezza dovrebbe guidare i comportamenti di tutte le parti in gioco (verificato e verificatore), non saranno certo il relax o la fermezza a evitare nefaste conseguenze a coloro che hanno tirato troppo la corda nella gestione del proprio rapporto con il fisco!

Il burbero imprenditore che va su tutte le furie a causa della visita, potrebbe avere tutte le carte in regola, così come al contempo il fermo e rilassato discepolo dell’escapologo non riuscirà certo con questo affabile atteggiamento a corrompere o confondere i verificatori.

Il mago del fisco italiano consiglia quindi di chiedere il motivo della visita. Non c’era certo bisogno che si scomodasse, perché già il legislatore del 2000 che ha steso lo “Statuto del contribuente” ha previsto che *“Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche”*.

La banalità con la quale l’escapologo tratta delle tipologie di attività istruttoria che può essere svolta dai verificatori è disarmante: egli parla di “controllo” e “ispezione”, laddove i professionisti abilitati alla difesa (citati nella norma prima richiamata) sanno bene che le categorie sono tre: accessi,

ispezioni e verifiche, senza contare gli altri mezzi in possesso degli enti per venire a conoscenza di informazioni sull’azienda verificata (ad esempio richieste a fornitori o clienti).

Nel caso degli “accessi” (solitamente brevi controlli finalizzati a verificare delle determinate operazioni: ad esempio un controllo sull’utilizzo di un credito d’imposta) rientra nella prassi la prosecuzione dell’attività di verifica presso lo studio del commercialista depositario delle scritture contabili; il mediocre commercialista infatti consegna al cliente un documento che attesta che egli tiene le scritture contabili (documento a dire il vero anche superfluo nella maggior parte dei casi). Ora... rispondete, lettori: secondo voi qual è la prima cosa che viene in mente all’imprenditore quando riceve una visita dei verificatori finalizzata anche a un controllo breve? Avete indovinato: chiamare subito il commercialista. Ebbene sì, ritengo che il 99,99% degli imprenditori arrivi a tale conclusione anche senza tale consiglio “segreto” dell’escapologo.

Passiamo alla fase della “ispezione” che comprende evidentemente anche quella della verifica, non citata dal nostro eroe: egli comincia a sciorinare una serie di nozioni assolutamente banali di cui ogni professionista è a conoscenza.

Per un bravo difensore tributario l’art.12 dello Statuto del Contribuente fa parte delle preghiere quotidiane e il suo contenuto è tutt’altro che “segreto”. Il difensore (quello vero) sa bene che la verifica deve essere autorizzata dal capo dell’ufficio (o dal comandante) e che deve arrecare il minor pregiudizio possibile, tanto che nello (s)piacevole caso in cui tale pregiudizio dovesse in realtà abbattersi sull’azienda, egli ne farà un’arma da utilizzare nel successivo contenzioso, al fine di invalidare tutta l’attività dei verificatori.

Anche le altre nozioni sono tutt’altro che segrete: per i soggetti esercenti arti e professioni deve essere presente il titolare o un suo delegato, per l’accesso ad abitazione (o a locali che siano adibiti anche ad abitazione) occorre l’autorizzazione del Procuratore.

Caro escapologo, grazie dei “segreti” che conoscevamo anche quando portavamo i calzoncini corti e che siamo pronti a mettere a disposizione dei nostri clienti, anche quelli che non hanno bisogno di pendere dalle tue labbra.

Tutto quanto accennato con una semplicità disarmante in merito alla possibilità di invalidare tutti gli atti derivanti da una verifica non svolta nel rispetto delle procedure, è il pane quotidiano di ogni difensore tributario,

nonché materia sulla quale cui i più illustri docenti di diritto tributario italiano hanno pubblicato decine di testi. Altro che segreti...

Ma può limitarsi il nostro eroe a scrivere in un segreto solamente una serie di nozioni che sono tutt’altro che segrete? Evidentemente no: meglio farcire anche con frottole, menzogne e invenzioni.

Ed allora eccolo affermare che in base all’art.52 del decreto iva (il famoso 633 del 1972), i verificatori non potrebbero eseguire sui pc del contribuente alcuna operazione o acquisire i supporti, tranne che con l’esplicito consenso dei proprietari. Ebbene, l’art.52 così recita: *“L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali”*. La norma prevede esattamente l’opposto rispetto a quanto sostenuto dal nostro mago che vorrebbe invece tranquillizzare gli imprenditori.

Il segreto si avvia alla conclusione con i consigli sugli atteggiamenti da adottare da parte dell’imprenditore disinibito per gestire l’ispezione. Il primo è da “finto collaborativo”, in quanto nota tutta una serie di violazioni delle procedure (la domanda sorge spontanea: e se non ci fossero, tutte queste violazioni delle procedure?) e fa finta di nulla per invalidare gli atti successivi: e così fu che l’escapologo ha scoperto l’acqua calda da vendere ai difensori tributari; senza di lui non sarebbe venuto in mente proprio a nessuno!

Il secondo atteggiamento è quello “ostativo”: nello stesso caso in cui l’imprenditore disinibito nota tutta una serie di violazioni nelle procedure (e sempre sovviene la spontanea domanda: e se non ci fossero?) le fa notare e BLOCCA l’ispezione: restiamo in attesa di sapere come, nella seconda versione del manuale.

Alla fine, con un briciole di rinsavimento, scrive in una nota che oggi molti militari della Guardia di Finanza sono estremamente preparati, per cui è meglio chiedere loro con garbo di accomodarsi ed aspettare l’arrivo del difensore tributario. Bravo, escapologo: sei riuscito ad azzeccarne una!

#31 – Un pasto pronto per l’Agenzia

Marco Gallucci – ODCEC L’Aquila

SEGRETO

In questo segreto viene affrontato il momento del controllo documentale da parte degli ispettori. L’escapologo suggerisce di far trovare dei documenti contabili per operazioni altamente contestabili per sviare l’attenzione del controllore e rendergli il lavoro “facile”, evitando così un controllo approfondito sul resto della documentazione relativa ad operazioni nei confronti di paesi “black list” per cui c’è stata evasione fiscale.

COMMENTO

L’escapologo esordisce questo argomento dando per certo che, prima o poi, ogni azienda riceverà un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate; nonostante ciò subito dopo rimanda ad altri suoi “segreti” per indicare come limitare queste situazioni.

Salta subito all’occhio che si tratta di una situazione di pura fantasia e davvero distante dalla realtà: un’azienda con milioni di fatturato che acquista merci per milioni di euro da paesi black list verso i quali effettua bonifici consistenti, riceve un verbale di contestazione di poche migliaia di euro perché l’imprenditore “disinibito” ha volutamente caricato in contabilità una certa quantità di spese poco giustificabili e facilmente contestabili da parte dei controllori, in modo da sviare la loro attenzione e render loro il lavoro più facile. Quindi pare proprio che, secondo l’escapologo, gli ispettori dovrebbero essere dotati di capacità intellettive ben sotto la media; il che, purtroppo per lui, almeno nella stragrande maggioranza dei casi non è.

Premesso che con il termine black list si fa riferimento ai “paradisi fiscali”, cioè quelle nazioni che adottano un regime fiscale privilegiato con i quali la nostra amministrazione finanziaria non ha un adeguato scambio di informazioni, è utile ricordare che normalmente le operazioni effettuate nei confronti di questi paesi non comportano particolari oneri aggiuntivi, trattandosi pur sempre di operazioni commerciali, ma che in fin dei conti molto spesso sono utilizzate per porre in essere attività fiscalmente illecite ed evasioni a tutti gli effetti; proprio ciò che viene messo in pratica dall’imprenditore disinibito protagonista di questo segreto.

Detto ciò, va ricordato che negli ultimi anni sono stati messi in atto meccanismi, strumenti e strette fiscali, atti a contrastare proprio questo tipo di fenomeni, imponendo anche nuovi ed onerosi adempimenti a carico dei

contribuenti, relativamente all’obbligo di monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

Inoltre, va ricordato che fino al 31/12/2014 esisteva un ulteriore aggravio nel porre in essere operazioni con fornitori “black list” generato dall’art. 110 comma 10 del Tuir che prevedeva la non deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati soggetti a fiscalità privilegiata (principio disapplicabile in determinati casi) e la separata indicazione di tali costi nella dichiarazione dei redditi. Nel periodo d’imposta 2015, il “decreto internazionalizzazione” (D.Lgs. 147/2015) con l’articolo 5, comma 1, ha apportato radicali novità alle previgenti regole fiscali di indeducibilità dei costi derivanti da transazioni con Paesi black list, riscrivendo il comma 10, dell’art. 110 del Tuir. Infatti, la nuova disciplina passa dall’indeducibilità totale dei costi black list (salvo verifica alternativa delle due esimenti) a una previsione di deducibilità dei costi black list nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.

Tutto questo per chiarire a chi già non lo sapesse che i soggetti che effettuano importanti movimenti di denaro verso paesi a fiscalità privilegiata sono un obiettivo sensibile per l’amministrazione finanziaria, così come viene indicato anche nel segreto: è quindi poco credibile e tanto meno realizzabile che degli ispettori si facciano sviare da qualche fattura di abiti, cene, vacanze, sponsorizzazioni (peraltro tutte spese sbandierate come lecite in altre parti del corso) per recuperare facilmente qualche “spicciolo” rispetto al totale della massa evasa, che nel segreto sarebbe di svariati milioni di euro.

Alla fine insomma, questo trucco può essere sintetizzato in un paradosso: diciamo che è come se chi sta correndo in auto ben oltre i limiti di velocità, lo facesse pure senza allacciare la cintura, confidando che, in caso di telelaser, gli agenti, contenti di sanzionare l’omessa cintura, si dimenticassero del motivo per cui avevano alzato la paletta....

Forse, per chi corre oltre i limiti è meglio tenere anche la cintura allacciata... .

#32 – Ottenere un prestito di 50.000 € dallo Stato.

Alessandro Lumi – ODCEC Pistoia

SEGRETO

In questo segreto si spiega come un imprenditore “disinibito” possa gestire al meglio le proprie finanze posticipando il pagamento delle imposte (dell’IVA in particolare). Se in un anno si deve versare IVA per un importo inferiore alle soglie di rilevanza penale si può omettere tale versamento e tenersi i soldi in tasca in attesa che l’Agenzia delle Entrate ce li richieda, dopodiché si potranno pagare comodamente a rate in un massimo di cinque anni; il tutto con una modesta sanzione (10% del totale) ed interessi legali sulle rate. Alla fine il tasso di interesse equivalente, considerato che prima di un anno e mezzo almeno l’Agenzia non si farà viva, sarebbe decisamente inferiore rispetto ad un finanziamento bancario di pari importo e, per di più, non ci sarebbe bisogno di alcuna istruttoria per ottenerlo!

COMMENTO

In questo caso, più che ad un segreto, siamo di fronte ad uno dei “grandi classici” di questi anni di crisi. È esperienza quotidiana di tutti gli studi infatti la difficoltà dei clienti a far fronte tempestivamente ai pagamenti non solo dell’IVA, ma anche delle altre imposte; è normale quindi che l’imprenditore, assistito ovviamente dal professionista, laddove si ritrovi a dover pagare 100 tra dipendenti, fornitori, imposte e contributi ed abbia disponibilità solo di 50 o 80 – perché i clienti non lo pagano con regolarità e/o perché l’attività non gira come dovrebbe – si trovi costretto a fare delle scelte e a dare delle priorità; e visto che i dipendenti sono la prima preoccupazione (perché sarebbero i primi a chiedere il fallimento per accelerare le procedure del fondo di garanzia e riscuotere dall’INPS TFR e ultime tre mensilità), i fornitori seguono a ruota perché sono indispensabili per il funzionamento dell’azienda, i contributi sono fuori dal ravvedimento e per la quota a carico dei dipendenti il mancato versamento costituisce reato, non resta che posticipare quei pagamenti la cui omissione costituisce il male minore; e non c’è dubbio che tra il ravvedimento operoso e la procedura descritta dall’escapologo, il mancato versamento di imposte regolarmente dichiarate costituisca un’opportunità assai allettante per l’impresa in difficoltà finanziaria.

Nulla di segreto quindi, ma comune realtà che quotidianamente ogni commercialista vive all’interno del proprio studio, dove ormai non si contano più le rateizzazioni in piedi per una buona fetta di clientela.

Quello che forse il consulente “disinibito” omette di precisare è che questi comportamenti possono condurre a risultati assai spiacevoli.

In primis perché a non pagare le imposte si fa presto a prenderci gusto e, dai oggi, dai domani, ripetendo tali omissioni tutti gli anni e abituandosi a spendere soldi non suoi, l’imprenditore si ritrova in pochi anni senza nemmeno accorgersene ad essere oberato dai pagamenti rateali; e basta saltare anche una sola rata, pur considerando che il versamento di ogni rata si può ravvedere al massimo entro la scadenza della rata successiva, per ritrovarsi tutto il debito residuo iscritto a ruolo presso Equitalia (o chi la sostituirà) con la sanzione che dal 10% diventa il 30%.

La sanzione poi passa dal 10 al 30% anche qualora nel periodo che intercorre tra l’omesso versamento e l’invio da parte dell’Agenzia dell’avviso di irregolarità dovesse arrivare in azienda un controllo fiscale; caso non frequentissimo ma comunque da tenere in considerazione, specie per coloro che intendessero trasformarsi in “rateizzatori seriali”.

Segreto quindi che rientra nel novero delle banalità che ogni commercialista conosce, ma che comunque va maneggiato con estrema cautela per evitare che sfugga di mano.

#33 – Cibo, acqua, ossigeno

Luca Felci – ODCEC Pistoia

SEGRETO

Il “segreto” numero 33 introduce un parallelismo tra la sopravvivenza umana e la sopravvivenza economica; cibo, acqua e ossigeno sono gli elementi necessari alla vita umana, così come utile, fatturato e liquidità sono quelli per la vita aziendale. In particolare, viene posto l’accento sull’importanza della liquidità, fornendo un esempio mediante il quale l’imprenditore “disinibito” può trarre vantaggio dal mancato pagamento delle imposte per ottenere disponibilità finanziarie a condizioni vantaggiose.

COMMENTO

Anche in questo caso, non appena si arriva alla fine della lettura del paragrafo, l’unica cosa che ci appare davvero evidente è che si tratta di un altro “segreto” che in realtà segreto non è. Per vari motivi.

Prima di andare avanti nel commento, vorrei invitare tutti gli imprenditori che stanno leggendo a domandarsi se veramente hanno bisogno di qualcuno che spieghi loro che la liquidità, il fatturato e l’utile sono importanti per l’azienda. Trattasi ovviamente di banali ovvia, e si farebbe davvero un torto all’intera categoria imprenditoriale ad anche solo pensare che non siano già coscienti dell’importanza di questi elementi.

A riguardo della centralità della liquidità, questa è un’argomentazione senz’altro condivisibile, ma anche qui finiamo per scoprire l’acqua calda; quante volte è l’imprenditore stesso che ci domanda come mai, pur facendo utili, non ha un soldo in tasca per pagare? Non sta facendo altro che palesare un problema di liquidità.

All’estero si dice già da tempo che “cash is king” (la cassa è il re) e che “l’utile è un’opinione, la cassa un fatto”, ed anche nel nostro paese stiamo sempre più andando in una direzione che va a ribadire la centralità dell’aspetto finanziario in un’azienda; si pensi ad esempio all’introduzione obbligatoria, per talune imprese, del rendiconto finanziario tra i documenti di bilancio. Insomma, non sono cose poi così “secrete”.

Riguardo alla soluzione ripresa dal segreto 32, ovvero aspettare l’avviso bonario per rateizzare un mancato versamento iva in modo da ottenere di fatto un finanziamento a condizioni vantaggiose, non sto a rientrare nel merito della questione, in quanto già brillantemente trattata nel commento dello stesso “segreto”.

Quello che mi preme sottolineare non è però tanto quello che il “segreto” 32, ripreso nel 33, fa, ma piuttosto quello che non fa: non viene difatti fornita l’informazione forse più importante di tutto lo scenario creato. La causa. Quale sia il motivo per cui l’imprenditore non sia in grado di pagare l’iva ipotizzata. Da cosa sia dovuto questo problema di liquidità.

Potete ben capire che, fornire una soluzione senza sapere quale sia il problema, potrebbe portare a scenari futuri spiacevoli. Come un malato a cui si continua a somministrare morfina per dare un temporaneo benessere.

Quello che il vostro professionista saprà fare, al contrario del “segreto” 32, non sarà quindi solo di fornirvi UNA soluzione, ma aiutarvi soprattutto a capire quale sia il problema per darvi LA soluzione. Quella giusta, e non una “standard”. Individuare la “malattia” prima di dare la giusta “cura”.

Un’ulteriore considerazione: anche in questo caso non viene conseguito nessun risparmio fiscale con le pratiche proposte; al contrario, vi saranno semmai più tasse da pagare in relazione alla indeducibilità prevista per le sanzioni dovute sulle somme non pagate.

Infine, è curioso anche osservare come una pubblicazione che prometta di farvi pagare meno imposte finisca col suggerirvi cosa fare nel caso non siate in grado di pagarle perché son troppe...

#34 – Equitalia è un alleato

Giulio Bartoli – ODCEC Pistoia

SEGRETO

L'escapologo fin dalle prime righe di questo "segreto" mette in guardia il contribuente: questo segreto non è per deboli di cuore, per applicarlo ci vuole coraggio e occorre sapere gestire la "pressione del debito" e "lo stress indotto dal ricevere le cartelle di Equitalia".

Il segreto è che gli imprenditori "disinibiti", a differenza di quelli comuni, hanno un modo per NON PAGARE i debiti con Equitalia e NON FARSI AGGREDIRE il patrimonio. Ma come fanno???

SEMPLICISSIMO: gli imprenditori "disinibiti" hanno consulenti specializzati in CONTENZIOSO TRIBUTARIO (i cosiddetti difensori tributari), che conoscono tutti i "cavilli delle leggi" che Equitalia non rispetta e quindi riescono a far cancellare ogni debito all'imprenditore nel 97% dei casi !!!! Detto questo, si chiede l'escapologo, perché continuare a pagare le imposte???

COMMENTO

Equitalia non è un alleato, non c'è nessuna guerra in atto. Lo Stato Italiano non è un *tiranno* (come afferma l'escapologo) ha solo previsto che in caso di mancato pagamento di imposte e tasse sono dovute sanzioni e interessi sul *quantum* non versato, e quell'imposta non versata deve essere riscossa coercitivamente da qualcuno.

Quel qualcuno è Equitalia, l'ente incaricato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps a riscuotere tributi di varia natura (erariali, locali) e contributi previdenziali.

Se ad un imprenditore viene notificato un atto della riscossione (una cartella di pagamento, una intimazione, un preavviso di fermo) significa che non ha fatto fronte tempestivamente al pagamento di un tributo e che con buone probabilità è già stato raggiunto da un atto prodromico (un avviso bonario, un avviso di accertamento,...) ed è ben informato del proprio debito. Dov'è l'illegittimità di questo comportamento?

NON PAGARE non è un obiettivo che deve darsi l'imprenditore *disinibito e coraggioso*, può essere tutt'al più uno stato di necessità in tempi di crisi (pagare prima i fornitori per non interrompere il processo produttivo, pagare i dipendenti per la manovalanza, pagare le utenze, ...).

PAGARE un debito verso l'erario o verso l'ente di previdenza non è uno smacco, è la normalità.

Veniamo adesso al contenzioso tributario: l'escapologo consiglia di rivolgersi ai difensori tributari per far azzerare il debito attraverso una sentenza.

Il nostro amico escapologo però si dimentica una pluralità di contro-indicazioni (che dovrebbero mettere molta più paura all'imprenditore disinibito):

- 1) anche se si presenta ricorso avverso un atto di Equitalia (una cartella, una intimazione, un'iscrizione ipotecaria, un fermo), questo non sospende la riscossione;
- 2) nemmeno una sentenza positiva annulla il debito (a meno che non sia passata in giudicato), ci sono 3 gradi di giudizio da affrontare (e quasi sicuramente lo Stato li affronterà tutti e tre);
- 3) anche se si presenta ricorso occorre comunque pagare 1/3 del tributo, altrimenti questo verrà subito iscritto a ruolo;
- 4) vincere in Commissione Tributaria (per i tributi) o in Tribunale lavoro (per contributi) non è affatto scontato, nel 2015 il contribuente è risultato soccombente al 69,40% (fonte FiscoOggi), soprattutto se si impugnano atti “al buio” come sembrerebbe suggerire l'escapologo;
- 5) in caso di soccombenza, il contribuente verrà condannato alla rifusione delle spese di lite della controparte pubblica, quindi sconsiglio vivamente proporre ricorsi “temerari” e/o “palesemente infondati”.

Concludendo, il contenzioso tributario non è la panacea di tutti i mali e va usato con moderazione, per evitare spiacevoli sorprese.

In ultima istanza, anche un bambino si rende conto che se il consiglio dell'escapologo è quello di non pagare le imposte puntualmente, *tanto poi si fa ricorso e ci annullano tutto i “professionisti specializzati”* c'è veramente da aver paura.

#35 – Non pagare le multe è possibile

Filippo Boron – Verona

SEGRETO

Gli imprenditori disinibiti, secondo la descrizione del nostro escapologo, spesso guidano a velocità di crociera poco inferiori ai limiti e probabilmente a volte il limite viene superato e la violazione viene “immortalata” con “spiacevoli foto ricordo” da Autovelox e Tutor.

Viene sostenuto che anche quando ricevono multe per eccesso di velocità sanno come cavarsela ma... è sempre possibile?

COMMENTO

Nel “segreto” in esame sembrerebbe statisticamente più conveniente rivolgersi al Giudice di Pace rispetto alla Prefettura poiché parrebbe che “le probabilità di vittoria quando il ricorso viene fatto in Prefettura scendono drasticamente”. Non è chiaro (e non viene citata) la fonte di tale affermazione, (esperienza personale, statistiche ufficiali, ecc), né il modo in cui siano state ricavate le percentuali di esito dei giudizi incardinati da coloro che hanno seguito pedissequamente i consigli del manuale di escapologia.

Gli “imprenditori disinibiti” devono solo affidarsi agli esperti da lui indicati, presentarsi in udienza e dichiarare di “non avere nulla da aggiungere oltre a quanto scritto nel ricorso”...

Viene affermato che non tutti gli avvocati sanno come ricorrere contro l’irrogazione di una sanzione ad un prezzo adeguato, e viene descritta la procedura con cui gli imprenditori disinibiti vincono queste cause e viene affermato che uno studio serio esamina l’eventuale ricorso per 50-70€. “Casualmente” la procedura descritta è quella di un sito (indicato con il preciso indirizzo web), che viene presentato quale “studio legale”, mentre lo stesso è registrato da una associazione non riconosciuta di apparente difesa dei consumatori (come descritto nel *footer* del sito stesso). A quanto si legge nel sito, l’associazione esegue un primo esame della multa gratuitamente... il sospetto che può nascere è che tale associazione sia la strategia di marketing di uno o più studi professionali “vicini” all’escapologo ed il segreto un canale per “avvicinare” potenziali clienti.

Il ricorso, però non lo decide l’escapologo, né i sedicenti esperti, ma un giudice che decide secondo diritto e che, davanti ad impugnazioni pretestuose potrebbe condannare non solo alle spese di giudizio, ma anche punire il ricorrente per lite temeraria, aggiungendo così, oltre al danno anche la beffa...

#36 – Controllo ogni 5 anni o 99?

Marco Marchi – ODCEC Lucca

SEGRETO

In questo segreto si spiega quali debbano essere le motivazioni che un imprenditore "disinibito" deve porre a base della scelta della sede legale della propria società. In primo luogo, a parere dell'escapologo, l'imprenditore accorto, nel momento in cui pianifica la fiscalità della propria azienda, tiene conto sempre della probabilità di subire un controllo contabile da parte dell'Agenzia delle Entrate in occasione del quale i «segreti» applicati potrebbero essere messi in discussione. Per dimostrare scientificamente la solidità della propria tesi l'autore si avventura in un complesso ragionamento statistico che conduce a conclusioni alle quali nemmeno i solutori più esperti sarebbero potuti arrivare: le società con sede legale a Roma e Milano hanno la probabilità di subire un controllo una volta ogni 99 anni! Ma non è tutto; poiché il raggiungimento degli obiettivi di budget posti a base dell'attività accertativa è più semplice se essa è indirizzata verso i grandi soggetti, è dimostrato inconfutabilmente, che la probabilità di subire un accertamento contabile è inversamente proporzionale alla dimensione della società per cui se l'imprenditore accorto riesce a mantenere il volume dei ricavi al di sotto dei due milioni di euro e stabilisce la sede legale nello studio di un qualsiasi professionista che esercita in una metropoli, il rischio di essere visitati da un funzionario dall'amministrazione finanziaria è prossimo allo zero.

COMMENTO

La logica sottesa a questo segreto, è elementare: minore è il numero degli addetti alle verifiche, maggiore è il numero delle società da sottoporre a verifica, maggiore è la probabilità di farla franca.

Evidentemente sfuggono i metodi utilizzati dall'amministrazione finanziaria per pianificare ed indirizzare l'attività accertativa. Ogni anno l'Agenzia delle Entrate, che da tempo ha abbandonato il pallottoliere, propone gli indirizzi operativi per prevenire e contrastare i fenomeni di evasione; su questa base, attraverso un approccio razionale, viene effettuata una selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo tenendo conto della categoria di appartenenza e del contesto socio economico di riferimento.

Può sorprendere ma l'agenzia ha gli strumenti informatici che consentono di effettuare una mappatura del territorio di competenza sulla base di indicatori

sia fiscali che socio-economici per valutare complessivamente la capacità contributiva dei soggetti o supportare eventuali contestazioni basate sulla incongruenza dei ricavi dichiarati o di altri indicatori di rischio significativi.

Si tenga conto inoltre che, sempre di più, l'agenzia dedica particolare attenzione non solo ai casi più gravi dei reati consistenti nelle false fatturazioni ma anche alle situazioni di false indicazioni di componenti negativi cercando di individuare eventuali ricorrenze di comportamenti tra contribuenti che attingono alle medesime fonti informative.

Per questo motivo, se proprio si vuol fare un calcolo probabilistico, chi intende applicare i segreti propinati dall'escapologo - soprattutto quelli che vengono definiti *border line* - deve sapere che, in presenza di elementi che fanno attribuire ad un unico soggetto il ruolo di "ideatore/facilitatore" del comportamento evasivo, l'ufficio dovrà procedere ad ampio raggio nei confronti dei soggetti che hanno messo in atto il comportamento indebito, compreso il consulente.

In altre parole, se l'agenzia individuasse nelle tesi contenute nel testo interessato un intento fraudolento, potrebbe con molta facilità acquisire l'elenco degli acquirenti del manuale per inserirli in liste selettive da sottoporre a controllo per il rilevante grado di pericolosità fiscale.

Ma anche se le considerazioni di natura probabilistica fossero fondate non è possibile trascurare il problema fondamentale che mina le fragili fondamenta del castello di carte costruito dall'escapologo.

Nel segreto proposto, si sostiene che "...gli imprenditori disinibiti spostano la sede legale delle loro aziende presso studi di commercialisti o consulenti nelle grandi città italiane, ovviamente senza cambiare nulla nel loro assetto organizzativo, infatti la domiciliazione della sede legale è puramente un aspetto formale...".

Senza approfondire le importanti questioni riguardanti la competenza territoriale in materia fallimentare, a parere di chi scrive sembra che si sia tenuto conto solo del primo comma dell'art. 46 del codice civile, rubricato "sede delle persone giuridiche" dove si afferma che "Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede". Tutto deporrebbe a favore della tesi dell'escapologo se non fosse che l'articolo 46 del codice civile prosegue precisando che "Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima".

In altre parole, se la società che svolge la propria attività amministrativa in un luogo, stabilisce la sede legale in altro luogo, al solo scopo di assoggettarsi alla competenza di un ufficio dell'agenzia delle entrate preferito rispetto a quello "naturale", può vedersi contestata la propria scelta subendo gli effetti dell'art. 59 del D.P.R. 600/73 in forza del quale "L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale (de)i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa".

Da rilevare infine come l'Agenzia delle Entrate sia ben al corrente di questo "segreto" o presunto tale, tant'è che alcuni uffici lombardi già si sono mossi per invitare molte società a regolarizzare la propria posizione eliminando il domicilio fittizio:

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201110181148084179&chkAgenzie=ITALIAOGGI

Con buona pace dei calcoli di probabilità temerariamente proposti all'imprenditore "disinibito"!

#37 – Three is better than one

Danilo Sciuto - ODCEC Catania

SEGRETO

Questo “segreto” contiene un consiglio su come evitare le verifiche fiscali in azienda.

Secondo l’autore, nel caso di aziende di dimensione medio-piccole (ovverossia, di fatturato inferiore a “qualche decina di milioni di euro”), sarebbe utile istituire più sedi in diversi distretti fiscali italiani (si fa l’esempio di Arezzo, Pescara e Roma), in modo da sfruttare la presunta inefficienza degli uffici locali nel controllo, che, essendo obbligati ad azione congiunta, rinuncerebbero alla verifica.

COMMENTO

Il “segreto” non contiene alcuna indicazione illecita, rappresentando più un “consiglio della nonna” che una vera e propria indicazione amministrativa.

Ci sono purtuttavia delle cose che non convincono.

- 1) Siamo proprio sicuri che le verifiche in aziende che hanno sedi in diversi distretti italiani debbano riguardare contemporaneamente tutti i distretti?
- 2) Siamo proprio sicuri che le gli uffici periferici desisterebbero dall’effettuare la verifica, nella “difficoltà” di coordinarsi?
- 3) Siamo proprio sicuri che le esigenze di verifica siano così flebili da essere accantonate davanti a simile fattispecie?
- 4) Siamo proprio sicuri che una impresa che opera alla luce del sole, senza scheletri nell’armadio, abbia convenienza economica a dislocarsi in più distretti diversi?
- 5) Siamo proprio sicuri che valga la pena assistere dei “contribuenti” che abbiano un reale ed effettivo vantaggio nell’effettuare l’operazione consigliata dall’autore?

Siamo del parere che le aziende assistite da un commercialista di rispetto si porrebbero qualche dubbio, dinanzi ad un consiglio del genere.

Una cosa comunque è certa. Quando una verifica deve partire (perché il soggetto è stato per qualsiasi motivo ritenuto oggetto di controllo da parte degli organi preposti) la verifica parte con la necessaria coordinazione prevista dai protocolli operativi, anche con l’accesso contestuale a tutti i luoghi ritenuti utili ai fini dell’indagine (sede amministrativa, sede legale, opifici, magazzini, punti vendita,...).

#38 – Zone off-limits

Simone Urbani – ODCEC Rieti

SEGRETO

In questo segreto l’escapologo spiega come “far sparire” la società, magari perché “alla fine della loro vita”. Vengono quindi spiegate le modalità con cui un consulente impreparato con “troppo pelo sullo stomaco” fa sparire queste società “senza che nessuno ci vada a mettere il naso”.

COMMENTO

L’escapologo in questo consiglio si rivolge a quelle società che si trovino in cattive acque (e non), e suggerisce come “farle sparire” senza apparenti responsabilità dei soci e degli amministratori.

In realtà il consiglio già inizia con un avvertimento: “*non metterlo in pratica assolutamente*”. Nonostante l’apposito *disclaimer* e il titolo “*zone off-limits*”, è evidente che già il solo trattare l’argomento incuriosisce il lettore, sicché si impongono talune precisazioni; nella realtà dei fatti il consiglio porta l’imprenditore (nella figura dell’amministratore o del soggetto economico) a commettere innumerevoli reati sia di natura tributaria che non, nonché atti negoziali ovviamente soggetti ad azione revocatoria.

Alla luce di quanto sopra stupisce che il consiglio sia rivolto anche a quelle società in cui non vi siano state attività illecite e distrattive del patrimonio: una società che non abbia mai commesso alcuna attività illecita non ha nulla da temere; anzi, un comportamento del genere porterebbe indurre i terzi (comprese le agenzie di controllo) a pensare il contrario.

Entrando nel dettaglio, occorre distinguere.

Per quanto riguarda le società di persone, resta chiaro che per le obbligazioni sociali antecedenti alla cessione (sia essa una cessione simulata o no) resta sempre responsabile il cedente. Quindi, qualsiasi operazione consigliata non avrebbe alcuna utilità.

Per quanto riguarda le società di capitali sfugge all’escapologo il disposto dell’art. 46 c.c., secondo cui “*Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima*”.

Tale norma comporta che la notifica di un atto presso la sede effettiva dove il soggetto svolge la sua attività è rituale ed efficace, mentre sfugge il senso

della specificazione secondo cui esistono zone in cui l’ufficiale giudiziario non “effettua notifiche”, tenuto conto che si trattrebbe di reato proprio di pubblico ufficiale come tale penalmente perseguitabile.

Sotto il profilo delle responsabilità, non è inutile ricordare che l’amministratore resta comunque responsabile delle azioni compiute durante il periodo in carica, anche dopo aver terminato il mandato.

La riforma del diritto societario del 2003 ha inoltre ampliato le responsabilità degli amministratori anche ai soci: l’art. 2476 comma 7 del c.c. infatti precisa che comunque essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Peraltro, porre in atto una cessione delle quote come evidenziato nel segreto, in alcuni casi, configura il reato di truffa ed il soggetto interessato ovviamente potrà porrà in essere un’azione revocatoria dell’atto di cessione stesso. Ciò senza considerare che l’art. 11, comma 1, del d.lgs. 74/2000, punisce quegli atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione di beni alla riscossione di imposte.

In conclusione, sconsigliamo fermamente di mettere in atto tali comportamenti, frutto di valutazioni totalmente infondate, e dalle pesanti conseguenze. Infatti qualunque professionista in veste di consulente (sia esso un avvocato, un commercialista, un fiscalista, un consulente del lavoro o un “escapologo”) consci del suo operato non solo si guarderebbe bene dal consigliare un tale comportamento, ma cercherebbe in tutti modi di dissuadervi.

Il segreto quindi, un consiglio giusto lo contiene veramente. Quello contenuto nelle prime righe: “*da non mettere in pratica assolutamente*”.

#39 - Liquida e vissero tutti felici e contenti

Elena Mucci -ODCEC Pistoia

SEGRETO

Premettendo che si tratta di soluzioni fraudolente, di fatto non si ci sottrae nel fornire istruzioni all’imprenditore disinibito su come prendere le distanze da una società che magari è diventata troppo indebitata o troppo pericolosa, cercando di evitare quindi ogni coinvolgimento.

COMMENTO

Con la premessa che le soluzioni prospettate nel segreto sono fraudolente e che l'imprenditore dovrebbe operare scelte nel rispetto della legalità, traendo spunto da una non meglio precisata intervista ad un “imprenditore disinibito”, vengono forniti consigli semplicistici (il più delle volte assolutamente inutili) sul modus operandi da tenere ogni qualvolta si abbia intenzione di prendere le distanze da “errori” che più o meno consapevolmente sono stati compiuti nel corso della vita imprenditoriale.

La tecnica comunicativa usata anche in questo segreto consiste nel far uscire dalla bocca di altri soggetti (non meglio precisati) alcuni consigli fraudolenti che possano risolvere il problema. Ma, anche stavolta, le soluzioni sono apparenti e non mettono al riparo da alcunché. In caso di verifica, o di fallimento, non è poi così difficile ricostruire il disegno criminoso e chiamare a rispondere ciascuno della propria parte di responsabilità. Nell’esperienza di qualsiasi Curatore casi simili sono capitati ed i Pubblici Ministeri non si sono certo fermati, nelle loro indagini, davanti ad una cessione di quote o ad un cambio di amministratore

Esaminiamo, comunque, i punti fondamentali di tale *escape from troubles*:

1° step: si parte dalla ricerca di una cosiddetta “testa di paglia” definita come “una persona che ne sa poco di società a cui si racconta un po’ di storia che si preferisce” (a cui rifilare le quote della società gravemente malata prima che sia troppo tardi- ndr) o in alternativa un *professionista “super-qualificato”* a cui dare ad intendere che il “socio di SRL non ha niente da temere se il capitale è stato interamente versato”.

Si comprende facilmente il ruolo della persona che poco o niente sa di SRL, ma del tutto singolare appare il riferimento al professionista super-qualificato; se si presta al gioco della storiella viene da chiedersi in cosa si sia "qualificato". All'esito delle indagini, difficilmente potrà sostenere di non sapere, di non aver capito, di essere stato coinvolto suo malgrado... Al contrario, il fatto di essere un professionista lo farà ragionevolmente ritenere il regista di tutta l'operazione.

2° step: il nuovo socio nominerà il nuovo amministratore unico lasciando così il precedente socio-amministratore andare (crede lui ignaro!) per la sua strada libero e tranquillo.

In realtà, ammesso che si trovi un soggetto nullatenente disposto per un pugno di lenticchie ad assumere l'incarico (cosa in realtà non impossibile, in base alla comune esperienza) non opera alcun effetto purgativo della gestione del vecchio amministratore, che continuerà ad essere responsabile, anche in futuro, di tutto il proprio operato effettuato sino al passaggio di consegne.

L'amministratore subentrante non è responsabile della gestione del predecessore ma, qualora nel ricevere l'incarico non adempia all'obbligo di rilevare o porre rimedio alle irregolarità compiute dai precedenti amministratori egli diviene peraltro a sua volta responsabile per violazione degli obblighi di controllo (Tribunale di Milano 08.10.2002, Cassazione 23.02.2005, n. 3774).

3° step: sinteticamente e superficialmente, il nuovo socio metterà in liquidazione la società, nominerà liquidatore il nuovo amministratore e trasferirà la sede legale in una grande città. Dopo di che il liquidatore deporrà il bilancio finale di liquidazione e chiederà la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

A quel punto, secondo il consiglio dell'imprenditore disinibito, la società si estingue e, con lei, tutti i problemi sono sistemati, lasciando chiaramente intendere come i libri contabili e societari possano essere allegramente "smarriti" senza grosse conseguenze per il liquidatore, tanto -si dice- la

normativa non è chiara su chi debba archiviarli, chi ne sia il responsabile ecc., e perciò nessuno li verrà mai a ricercare, con buona pace di tutti quanti!

Ammettiamo che il liquidatore “sistemi” il Bilancio Finale di Liquidazione, in modo tale da ottenere la cancellazione. Siamo certi che nessuno si interessa dell’esistenza o meno di quei libri contabili destinati al consigliato falò?

Alcune CCIAA (presso cui è tenuto il Registro delle Imprese) prevedono (secondo la rigida lettura del codice civile) che i libri vengano direttamente depositati presso di loro unitamente al bilancio finale di liquidazione o che vengano tenuti presso il Liquidatore o che venga comunicato il luogo dove questi dovranno essere conservati.

E, comunque, davanti alla cancellazione della società (la cui notizia appare in tempo reale nel circuito informatico cui attingono tutte le visure al Registro delle Imprese) i creditori non staranno certo a guardare.

La società può ancora essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione dal Registro Imprese (art.10 Legge Fallimentare) e sotto il profilo tributario può essere soggetta ad accertamento addirittura entro 5 anni dalla sua cancellazione dal R.I. (art.28 comma 4, D. Lgs. 175/2014).

Il Curatore farà le sue verifiche di rito, ricostruirà tutti passaggi, relazionerà al Pubblico Ministero e si aprirà il fascicolo di reato a carico di tutti i soggetti che hanno concorso, i quali dovranno rispondere anche in sede civile del depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori.....

Ed anche l’emulo dell’imprenditore disinibito, che pensava di aver furbamente investito il proprio denaro nella soluzione escapologa, si ritroverà alla sbarra....

#40 – Manda i libri in paradiso

Paolo Luigi Burlone – ODCEC Novara

SEGRETO

Nel segreto in questione si narra di un comportamento desunto da un'intervista ad un imprenditore "disinibito", definito dallo stesso escapologo come fraudolento, utile a confondere le acque e a cancellare le tracce delle decisioni societarie dal territorio Italiano, spedendo (occultando) i Libri Sociali in Paesi "off-shore" al seguito della delocalizzata sede della società.

Ovviamente, solo dopo aver nominato quale amministratore della SRL una c.d. "testa di legno" e dopo aver intestato la proprietà delle quote ad una società compiacente di diritto "off shore".

COMMENTO

Il segreto pare essere una sorta di gioco delle tre carte fatto a carte scoperte; faccio sparire la donna che devi seguire senza nemmeno preoccuparmi di nascondere il trucco. Le conseguenze sono ovvie e, ragionevolmente, non piacevoli.

Il segreto propone una serie di atti affrontati da una società di capitali (es. SRL) già fortemente indebitata, incapace di far fronte alle proprie obbligazioni e i cui amministratori auspichino di liberarsi dalle proprie responsabilità attuando un comportamento ancor più fraudolento e tardivo rispetto alle eventuali colpe gestorie che sono causa del disastroso societario, comunque imputabili alla precedente amministrazione.

In primo luogo, si indica di nominare quale amministratore della società un terzo (cd 'testa di legno': soggetto che non abbia nulla da perdere e che sia disposto ad assumere su se stesso i rischi derivanti dalle responsabilità discendenti dall'incarico ricoperto in cambio di presumibili utilità/pagamenti) al fine di fargli eseguire degli atti simulati che abbiano lo scopo di far sparire dalla giurisdizione italiana i libri sociali e con essi, nelle presunzioni dell'escapologo, i reati precedentemente commessi.

La sparizione dovrebbe avvenire tramite una cessione delle quote eseguita per pochi spiccioli ad una società di diritto paradisiaco che, tramite l'amministratore testa di legno e un procuratore della società estera, eseguirà con verbale di assemblea straordinaria il trasferimento della sede della SRL in un paese *off shore* dove verranno inviati i libri sociali che, possibilmente, andranno fatti sparire "disperdendoli in mare".

Premettendo che una delocalizzazione non costituisce di per se un reato se risulta essere un'operazione avente carattere sostanziale e non prettamente formale, diviene però del tutto inefficace quando sia configurabile in una mera operazione di trasferimento fittizio.

Nel caso in oggetto basta a riconfigurare quale operazione meramente formale la scarsa attenzione alle previsioni della sede in cui opera l'organo amministrativo e direttivo che, ai sensi dell'art 25 L.218/95, attrae la società all'applicazione della legge italiana. Infatti, se la testa di legno divenuta amministratore unico della società è soggetto residente che opera esclusivamente in territorio nazionale e la società non dimostra di esercitare alcuna attività nel nuovo paese in cui ha ubicato la sede continuando a mantenere il centro dei propri interessi in Italia, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese rischia di essere totalmente inefficace (lo è già ai fini fiscali al solo verificarsi di una delle due condizioni precedenti per espressa previsione dell'art. 73 del TUIR). Inefficacia valida anche per la legge Fallimentare che prevede in ogni caso la possibilità di dichiarare il fallimento dell'impresa entro un anno dalla cancellazione e che, in ogni caso, dovrebbe confrontarsi con l'ipotesi di realizzo fiscale di tutti i componenti dell'impresa che trasferisca la sede in paese extra EU con la conseguente immediata applicazione dell'exit tax prevista dall'art. 166 del TUIR.

Qualsiasi atto eseguito successivamente alle premesse già di per se sterili potrebbe avere, quindi, la conseguenza di aggiungere unicamente nuovi reati e costi al tentativo di frode già posto in essere con le operazioni consigliate.

Forse, come ipotizzato dal nostro escapologo, ci si sottrarrebbe sì alla sanzione amministrativa prevista per la sparizione dei documenti della società ma, di contro, ci si sottoporrebbe a diversi reati tra cui una probabilissima bancarotta documentale e fraudolenta oltre che alla frode e al tentativo di elusione fiscale. Insomma, per nascondere reati amministrativi ed eventuali responsabilità civili si consiglia di commettere reati aventi certi riflessi penali.

In ultimo, ma non meno rilevante, non può non rilevarsi che anche il portafoglio dell'imprenditore disinibito ne verrebbe ampiamente intaccato; ripercorrendo i passaggi proposti dal segreto e facendo due conti veloci, il costo dell'operazione risulta essere assai gravoso. Costo nomina nuovo amministratore unico e relativo compenso per la testa di legno, costo atto di cessione quote, compenso società compiacente, costo procura a soggetto rappresentante nuovo socio unico, costo atto di trasferimento. Insomma, una bella cifretta.

E basta fare una veloce ricerca su Google per rendersi conto di quante persone ogni anno finiscano dietro le sbarre per aver messo in pratica operazioni simili, magari seguendo i consigli scellerati di consulenti “disinibiti” che spesso finiscono a far loro compagnia nelle patrie galere.

In estrema sintesi, più che un comportamento da disinibiti pare un azzardo da fessi.

#41 - Il mito dei 1000€

Guido Koch - ODCEC Bologna

SEGRETO

In questo segreto si sostiene che il limite dei 1.000€ alla circolazione del denaro contante sia in realtà un "mito" e che si tratta di un semplice deterrente.

Il segreto rivela che la segnalazione non è così automatica come sembra e che è possibile effettuare/ricevere pagamenti in contanti oltre i 1.000€, oppure prelevare/versare contanti presso gli istituti di credito oltre i 1.000€.

COMMENTO

Innanzitutto il cd. segreto è da aggiornare in quanto il limite dei 1.000€ è stato innalzato a 3.000€ dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) e pertanto oggi è possibile effettuare operazioni in contanti fino a 2.999€.

Il segreto è evidentemente rivolto ad imprenditori "*disinibiti*" che sono in possesso di denaro contante che intendono utilizzare per pagare delle regolari fatture o che intendono versare in banca.

È teoricamente vero che è possibile pagare in contanti fatture oltre i limiti suddetti in modo frazionato, ma il frazionamento dell'operazione deve essere frutto di un preventivo accordo fra le parti. Il segreto porta ad esempio una fattura di 4.999,95€ (oggi potrebbe arrivare addirittura a 14.999,95€ !) che riporta 5 scadenze di pagamento di uguale importo a 15gg 30gg 45gg 60gg 75gg e che si sostiene sarebbe tranquillamente pagabile in contanti senza che nessuno incorra in alcuna sanzione.

L'imprenditore "*disinibito*", che abbiamo imparato a conoscere leggendo i segreti, è abituato a dover lavorare parecchio per procurarsi tutte le necessarie pezze d'appoggio a rendere inattaccabili le sue operazioni.

Tutti i commercialisti sanno che in fase di controllo fiscale le richieste non si limitano mai alle singole fatture, ma vengono richiesti estremi di pagamento, preventivi, ordini, conferme d'ordine, note di consegna ed eventuali email correlate all'operazione (naturalmente, non avere documentazione, non è buona cosa).

Quindi la fattura che si intende pagare in contanti oltre il limite dovrà essere supportata da documentazione dalla quale si evinca l'intenzione di pagare ratealmente ed in contanti. Leggendo l'esempio proposto risultano quanto mai anomale le scadenze di pagamento ogni 15 giorni (tutti sappiamo che le

scadenze abituali sono 30-60-90-120 giorni) e sicuramente risulterebbe anomalo tale pagamento, se confrontato alle altre operazioni poste in essere dall'imprenditore.

In ogni caso questa operazione risulterebbe sospetta in caso di verifica, perché all'imprenditore che ha effettuato il pagamento in contanti verrebbe chiesta la provenienza di tali somme.

Allo stesso modo, per il prelevamento o versamento di contanti presso gli istituti di credito, è possibile effettuare operazioni in contanti in banca (oltre ai 3.000€ e fino ai 15.000€) senza segnalazione automatica, ma è altrettanto vero che gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante anche se non in violazione dei limiti previsti.

Vi sono alcune tipologie di attività dove è normale vi siano versamenti in banca o pagamenti ai fornitori per contanti (basta pensare ad esempio ai commercianti al dettaglio o alle attività di ristorazione), ma nella maggioranza dei casi i movimenti in contanti oltre i limiti di legge sono considerati sospetti (anzi, con il nuovo limite di 3.000€, anche operazioni sotto soglia potrebbero essere sospette se non considerate normali per il tipo di attività svolta). Basta pensare ad un imprenditore che svolge attività solo con altre imprese (attività B2B): come potrebbe giustificare in banca un versamento in contanti di 5.000€ ? (ma anche di soli 2.500€ !).

Il segreto sostiene infine che il limite dei movimenti in contanti sul conto corrente è relativo e che un buon rapporto con il direttore di banca aiuta a superarlo. Purtroppo al giorno d'oggi i direttori delle filiali delle banche hanno sempre minore autonomia ed anche loro sono soggetti a ispezioni e audit interni e a verifiche in materia di antiriciclaggio, e pertanto, anche e lo volessero, non potrebbero aiutare l'imprenditore "disinibito".

È opportuno ricordare agli imprenditori "disinibiti" che vogliono avvalersi del segreto che, in caso di controllo, i pagamenti di fatture in contanti o i versamenti di contanti in banca (anche sotto i limiti di legge) possono essere considerati proventi in nero se non ne viene giustificata la provenienza e che i prelevamenti di contanti ingiustificati dai conti correnti possono essere considerati pagamenti in nero.

Agli imprenditori "disinibiti" che si ritengono non a rischio di controlli o verifiche (magari perché hanno redditi elevati) è opportuno ricordare che in questi ultimi tempi si sono moltiplicati i controlli per le comunicazioni polivalenti (cosiddetto "spesometro"). Quindi una semplice incongruenza di

una fattura comunicata da un proprio cliente o fornitore può far sì che questo documento (insieme a tutte le altre fatture emesse e ricevute di quell'anno) finiscano in mano all'Agenzia delle Entrate, che chiederà sicuramente conto dei pagamenti in contanti oltre soglia.

Da sottolineare infine come questo “segreto” non porti di per sé ad alcun risparmio fiscale, ma semplicemente serva ad agevolare le transazioni in contanti esponendo comunque l'imprenditore a controlli e sanzioni. Ma se i contanti provengono dal “nero”, un loro utilizzo per pagare regolari fatture presuppone un loro ingresso nella sfera “ufficiale” della contabilità aziendale, che non è cosa sempre possibile o agevole, specie per chi è in contabilità ordinaria.

#42 – 200 e 500€ trappola fiscale

Carmela Fiadino – ODCEC Pescara

SEGRETO

Questo “segreto” costituisce una integrazione di quello immediatamente precedente e pone l’attenzione sull’uso del contante, in particolare sui versamenti bancari aventi ad oggetto banconote di taglio elevato.

COMMENTO

Bisogna innanzitutto rilevare che l’attenzione dedicata al tema dei controlli e delle verifiche sull’uso del contante fatta nel manuale di escapologia evidenzia molta confusione sul tema, probabilmente derivante da una scarsa conoscenza della materia.

E’ altresì doveroso constatare che la stessa, è costituita da un’articolazione di fonti internazionali (rappresentata da convezioni internazionali, raccomandazioni del GAFI e norme europee) e nazionali (principalmente il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e le relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze). La ratio del complesso sistema di norme, non è *sic e simpliciter* quello di “controllare chi fa uso del contante” bensì la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Ne consegue, necessariamente, che gli istituti di credito siano solo alcuni dei soggetti obbligati convolti tenuti a porre in essere una serie di operazioni che possono, a determinate condizioni, determinare la segnalazioni dell’operazione posta in essere all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Nello specifico, il versamento di banconote da 200 o 500 euro non determina una “segnalazione quasi automatica” alla Guardia di Finanza i cui effetti siano “non ben chiari”. Tutt’altro! L’operazione comporta per l’istituto di credito l’obbligo di effettuare la cosiddetta “adeguata verifica”, il che, non determina necessariamente alcuna segnalazione. L’art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone di portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, quelle per le quali gli istituti di credito “*sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.*”

Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in

ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta.

La UIF effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute (artt. 6, comma 6, lett. b e 47, comma 1, lett. a) potendo, a tali fini acquisire, ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati, avvalersi degli archivi ai quali ha accesso, scambiare informazioni con omologhe autorità estere (FIU).

L’analisi finanziaria consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico-finanziario, volte a comprendere, sulla base dell’insieme degli elementi acquisiti, il contesto all’origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.

Al termine dell’analisi finanziaria, la UIF trasmette le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi; comunica all’Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale; archivia le segnalazioni che reputa infondate, dandone comunicazione al segnalante mediante un flusso di ritorno (art. 9, comma 9 e 10; art. 47, comma 1, lett. c) e d); art. 48, comma 1).

Cio’detto, è evidente che versare del contante, in 2500 monete da 1€, oppure in 25 banconote da 100€ o in 5 banconote da 500€ equivale alla stessa medesima operazione: il denaro non è altro che il più elementare titolo di credito al portatore.

Il segreto #42 è un “non segreto” proprio perché, citando l’illustre escapologo *“se saremo sufficientemente convincente e avremo una opportuna motivazione per quel versamento e per quel taglio di banconote, il cassiere potrà procedere con l’operazione”*.

Quindi il problema non è nella banconota, grande, media o piccola, ma nell’operazione che ha generato lo scambio di quel denaro. Che cosa deve avere da temere l’imprenditore che per la propria prestazione ha ottenuto il pagamento in contanti, anziché in assegno o con bonifico? deve vergognarsi per questo ?

Se l'operazione è lecita, è stata eseguita e vi è stato il pagamento del corrispettivo, che problemi può avere l'imprenditore a giustificare il versamento di quella somma?

L'operazione esiste, è lecita, è eseguita, è remunerata, e quella remunerazione ha un limpido iter finale nel deposito sul conto corrente.

C'è da dire infine, che se l'operazione fosse illecita, o non dichiarata, o non trasparente, o tutto ciò che non rientra nel generale concetto di legalità; allora il problema non è il denaro, col suo taglio grande o piccolo, ma l'operazione stessa.

#43 – I contanti non lasciano traccia

Andrea Serinelli – ODCEC Brindisi

SEGRETO

In questo segreto (difficile da commentare perché “ovvia”’) l’escapologo spiega come/quando l’imprenditore disinibito usa i contanti.

COMMENTO

In questo segreto (si fa per dire) si dà acquisito per certo che gli imprenditori hanno molti modi leciti e **illeciti** per avere a disposizione denaro contante che non possono depositare né in banca, perché di dubbia provenienza, né sotto il materasso perché antieconomico: meglio utilizzarlo per alcune spese.

Già il fatto di avere contante acquisito in modo “più o meno” lecito non dovrebbe far dormire sonni tranquilli.

Ma il segreto (di Pulcinella) ha la pretesa di svelare come l’imprenditore disinibito può utilizzare il contante per nascondere al fisco occhiuto il suo tenore di vita e quindi i suoi reali profitti.

Ed ecco una serie di consigli banali su quali acquisti rendere tracciabili e quali invece rendere invisibili: ovviamente bisogna evidenziare al fisco tutte le spese deducibili dall’imponibile, anche se di scarso valore, come bollo e assicurazioni auto, vestiti poco costosi, qualche cena, qualche vacanza (perché non sono proprio dei miserabili e qualche spesa voluttaria la fanno anche loro).

Occorre invece rendere invisibili al fisco, e quindi utilizzare il contante (acquisito in modo “più o meno lecito”), tutte quelle spese di lusso che caratterizzano la loro vita reale e che potrebbero essere non compatibili con gli imponibili dichiarati e mettere quindi in allarme il fisco: gioielli e orologi di lusso, noleggio di auto e imbarcazioni anch’esse di lusso, insomma tutto ciò che potrebbe incidere sul redditometro. Comportamenti talmente ovvi da non richiedere i consigli di un “escapologo”, forniti a suo dire da furbi imprenditori, per metterli in pratica.

Quello che non viene detto in questo “segreto” o viene detto in modo generico, rimandando ad altri non meglio specificati segreti, è ciò che sta a monte: come l’imprenditore disinibito dovrebbe procurarsi il contante?

Perché se viene prelevato dai fondi “ufficiali” poi sarà dura spiegare dove sono andati a finire. Se invece sono contanti provenienti da ricavi in nero.... non ci vuole l’escapologo per insegnarci che col nero si pagano acquisti che

non si vogliono rendere tracciabili, né per rivelarci che se si incassa in nero si risparmiano tasse.

#44 – Mazzi di fiori

Santo Tersite – ODCEC Locri

SEGRETO

In questo segreto l'escapologo spiega come sia presente e quanto sia radicato nel sistema economico Italiano il fenomeno della corruzione, in tale segreto "vengono spiegate le terminologie adottate per definire le classiche mazzette fino ad arrivare a definire la percentualizzazione delle stesse" pratica dei "Mazzi di fiori" vivamente sconsigliata dall'escapologo

COMMENTO

Non si capisce bene il perché di questo segreto, l'autore di questa guida si occupa di un argomento particolare che poco ha a che fare con il risparmio fiscale.

L'escapologo si preoccupa di avvisare l'imprenditore o chi per lui, della presenza di pratiche che hanno a che fare con i fiori, le mazzette!!!

Egli esordisce avvisando che le bustarelle vengono utilizzate nelle pratiche commerciali per ottenere appalti, favori e agevolazioni varie... ma non sia mai ...si sconsiglia vivamente l' utilizzo delle stesse anche se viene anche fatto presente che i mazzi di fiori, come vengono chiamati in gergo spesso sono quantificati addirittura in percentuale del valore della prestazione.

Ora delle due l' una, spieghiamoci meglio: il *signor* escapologo intende mettere in guardia il *signor* X di turno della pratica scorretta in cui si può imbattere, dei rischi penali civili e fiscali (non menzionati, ma che deriveranno) della messa in opera di vere e proprie operazioni inesistenti giustificate a mezzo fattura; oppure con un non tanto sottile, banale discorso sempliciotto si intravede nei famosi mazzi di fiori un mezzo per trarre vantaggio... attenzione stiamo analizzando un testo che si occupa di metodologie e pratiche volte al risparmio fiscale e da mal pensante si potrebbe intendere: *e se l'escapologo volesse offrire al signor X la possibilità di poter prendere in considerazione un mezzo alternativo per migliorare la propria posizione?*

Cioè, una mazzetta a volte potrebbe servire, un piccolo esborso a fronte di un vantaggio sicuro!!!!

Chissà perché da mal pensante ci si vede questo in questo segreto!

Una ulteriore banale metodologia da porre in essere per ottenere un vantaggio!!

Il segreto 44 è una emerita castroneria !!!

Perché di segreto non ha nulla se non quello che dovrebbe generare l'utilizzo dello stesso: il segreto istruttorio !!!!

#45 – BVI, Ungheria, Slovenia o Tunisia?

Stefano Capaccioli – ODCEC Arezzo

SEGRETO

In questo “segreto” (da leggersi in abbinamento al successivo sull’esterovestizione) viene trattata la possibilità per le imprese di trasferirsi o comunque organizzarsi all’estero stabilendosi in paesi a bassa fiscalità.

COMMENTO

La cosa che stupisce è l’assoluta assenza di contenuto rispetto al titolo. Nel titolo sono riportati alcuni paradisi fiscali e paesi a bassa fiscalità, mentre il testo è un concentrato di ovietà.

In ogni caso, analizziamolo per vedere se è solo ovvio ovvero nasconde tra le righe qualche contenuto concreto.

L’affermazione che *quasi tutti i Paesi del mondo offrono benefici fiscali* rispetto all’Italia è affermazione superficiale, dato che è generica e non specifica e visto che non tiene in considerazione i diversi livelli di tassazione tra persone fisiche (*individual tax rate*) e redditi di impresa (per semplificazione *corporate tax*).

È sufficiente accedere a <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/italy> per avere una idea dei diversi livelli di tassazione dei vari paesi.

Per fare un esempio il *nominal corporate tax rate* è più elevato in USA, Brasile, Belgio, Messico, Germania, Lussemburgo, Australia mentre l’*individual nominal tax rate* dipende dalla progressività o meno.

Questo segreto nasce pertanto da una contraddizione di fondo: pianificazione fiscale o internazionalizzazione dell’impresa?

La scelta del paese più adatto alle esigenze senza alcun riferimento se si tratti di esigenze commerciali, produttive o di altro genere, denota la superficialità della trattazione, rimandando a professionisti esperti senza dire alcunché, sottacendo sui principi alla base della fiscalità internazionale. Tale segreto può quindi essere di buon diritto bollato come elucubrazione inconsistente ed assolutamente inutile.

#46 – Tecnologia ed esterovestizione

Stefano Capaccioli – ODCEC Arezzo

SEGRETO

Il segreto è come aggirare il reato di esterovestizione.

Negli anni '80 e '90 l'esterovestizione e le scatole cinesi («cartiere cinesi» come le chiama nel corso) erano prassi comune; poi il fisco ha capito il gioco e decine di imprenditori hanno pianto lacrime amare.

Grazie a internet, la tecnologia ed i trasporti low cost vengono elencati gli strumenti usati per mitigare il rischio da parte di chi sceglie di commettere tale illecito:

- *La residenza fiscale di un'azienda è contraddistinta dalla sede dove vengono prese le decisioni aziendali, pertanto i verbali del CdA e dell'assemblea dei soci, riportano sempre un luogo all'interno del Paese in questione.*
- *L'amministratore, o il Direttore per alcuni Paesi è residente nel Paese in questione, meglio se anche cittadino dello stesso Paese.*
- *Le quote della società sono intestate a fiduciarie o anonime.*
- *La disapplicazione della disciplina Controlled Foreign Companies ed i giustificativi di viaggio che testimoniano lo spostamento dei soci italiani verso il Paese*
- *I contratti sono firmati nel Paese in questione con il luogo in calce.*
- *L'archiviazione di tutti i documenti avviene nel Paese in questione.*
- *Un addetto assunto dalla società estera svolge delle attività in loco, si collega ad internet dall'ufficio e quasi quotidianamente invia mail, comunicazioni, fax o altro da quel Paese all'azienda italiana, in modo da giustificare le attività commerciali che ci sono tra le società coinvolte.*
- *L'home banking viene utilizzato da quel Paese, o da un server in Virtual Private Network, garantendo l'anonimato.*
- *Le fatture arrivano da un server estero.*
- *Il sito internet è registrato con un provider di quel Paese e risiedere su un server allocato in quel Paese.*

COMMENTO

Se commettete un omicidio pulite le tracce o createvi un alibi credibile, potrebbe essere il filo conduttore di tale segreto.

Il vero problema è che non esiste un reato di esterovestizione e quindi occorre ricostruire cosa sottintende l’escapologo.

Creare una società all'estero è attività lecita, gestirla, creare business e fare attività anche dall’Italia su tale società all'estero è attività lecita.

I termini usati sono quindi impropri, messi forse con voluta malizia, per ingenerare stupore nell’utente meno avveduto o meno attento.

Occorre quindi precisare i contorni di alcune definizioni.

Le scatole cinesi nulla hanno a che fare con il fisco bensì sono un espediente puramente matematico usato in ambito finanziario con cui si può giungere a controllare una società attraverso una catena di comando che riduce l’investimento (esempio: il controllo della società C può essere fatto con il 13,27% attraverso il 51% della società A che controlla al 51% la B che controlla al 51% la C); le “cartiere” sono invece, in gergo, società fittizie nate esclusivamente con lo scopo di emettere fatture di comodo per operazioni inesistenti (il reato più grave previsto nel panorama delle leggi penali tributarie); il concetto di “cartiere cinesi” pare invece conosciuto esclusivamente all’escapologo, ma a sensazione non mi pare nulla di legale.

Il concetto di esterovestizione fa riferimento invece alla fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società, spesso esclusivamente per beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.

Fittizia in quanto vi è contrasto tra la residenza formale e quella sostanziale, intendendo la prima come quella risultante dall’atto costitutivo, mentre la residenza sostanziale come (massimamente) è il luogo in cui le decisioni operative sono realmente determinate dagli organi direttivi.

Per la legge tributaria la società estera è da ritenersi in Italia (e quindi soggetta alle normative fiscali italiane) se:

1. La sede legale della società indicata nell’atto costitutivo o nello statuto è in Italia;
2. La sede amministrativa, ovvero da dove si realizza l’effettiva direzione della società, è in Italia;
3. L’oggetto principale è localizzato in Italia.

La società estera poi è considerata residente in Italia, salvo prova contraria, se controllata da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione o equivalente i cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato.

La normativa sulle CFC (*Controlled Foreign Companies*) non c’entra nulla con l’esterovestizione bensì rappresenta lo strumento utilizzato dagli ordinamenti fiscali per contrastare la localizzazione fittizia di redditi significativi in società partecipate estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Dopo questa fatica definitoria, perché almeno i termini vengano utilizzati propriamente, l’esterovestizione costituisce reato se:

1. La società era residente in Italia
2. La società ha omesso le dichiarazioni dei redditi o le ha presentate infedelmente con importi evasi sopra determinate soglie.

Quindi il reato non è l’esterovestizione in sé, ma l’omessa/infedele dichiarazione.

Basta entrare nell’età della ragione per comprendere che costituisce reato inserire in contabilità un documento fittizio da una società estera riconducibile allo stesso imprenditore, ma gli strumenti elencati da parte dell’escapologo lasciano perplessi.

Infatti gli “strumenti” sono, leggendoli a contrario, prove schiaccianti della fittizietà della sede legale all’estero, peraltro con scarsa conoscenza e competenza di come avvengono certe dinamiche, come se fosse sufficiente qualche fax o mail per *giustificare le attività commerciali che ci sono tra le società coinvolte*. Ormai i verificatori fiscali (specie ai livelli più alti, che si occupano di vicende internazionali) non hanno più l’anello al naso e sono avvezzi a smontare a occhi chiusi anche le più sofisticate costruzioni ideate da consulenti ben più preparati dell’escapologo di turno o dei commercialisti da lui appositamente “certificati”!

#47 – Fiducia di mestiere

Tania Stefanutto – ODCEC Brescia

SEGRETO

In questo «segreto» viene proposto, al fine di aggirare le norme sulle CFC, sulla residenza delle persone giuridiche (cd. esterovestizione) e sul transfer pricing, la costituzione di società estere il cui beneficiario effettivo (beneficial owner) sia un fiduciario estero (nominee) dotato di pieni poteri. Così facendo l’imprenditore disinibito ottiene la possibilità di “parcheggiare” patrimoni all'estero, presso un soggetto a lui formalmente non riconducibile, ma con il rischio di vedersi sottrarre lo stesso patrimonio dal fiduciario estero.

COMMENTO

Prima di ogni commento, che in questo caso sarà breve, visti anche gli errori evidenti in cui il nostro “mentore dell’imprenditore disinibito” è incorso, mi sia concesso solo riportare questo inciso: “*Questa pratica è molto diffusa soprattutto nel mondo anglosassone, dove non è usata ai soli fini evasivi.*”! (ndr. Grassetto, sottolineatura, corsivo e sorpresa finale sono miei).

Ora, preso atto che l’imprenditore (qui chiamato Mario Rossi, alias John Smith) disinibito al punto di utilizzare un istituto lecito e proprio del mondo britannico, normato anche in Italia, ai “soli fini evasivi”, è pronto ad evadere le imposte, a utilizzare strumenti per l’autoriciclaggio, vien da chiedersi se è stato avvisato che sta compiendo una serie di reati, non irrilevanti per il sistema penale italiano?

Ma forse prima ancora dell’imprenditore, lo sa il nostro “mentore” che sta suggerendo una costruzione artificiosa che, non solo viola le norme tributarie, ma anche quelle penali, compreso il riciclaggio?

Fatte queste dovute premesse, passiamo a vedere quale miscellanea di norme viene tirata in ballo senza logica.

Innanzitutto si ritiene che la normativa CFC (solo per dovere di cronaca si ricorda che viene revisionata ormai annualmente, pertanto l’indicazione al 2010 è del tutto superata) contenuta nel TUIR all’articolo 167 non è la norma che limita l’esterovestizione, anzi ha ambito applicativo in parte nemmeno sovrappponibile.

L’esterovestizione prevede la rettifica della residenza formale delle persone giuridiche: ai sensi dell’art. 73 TUIR per essere considerata contribuente

italiano una società deve avere in Italia alternativamente: a) la sede, b) l’oggetto sociale, c) la sede dell’amministrazione.

È chiaro che nulla ha a che vedere con il regime delle società CFC, il quale prevede che il reddito di una partecipazione di maggioranza estera sia imputato per trasparenza al socio italiano, qualora la sede della partecipata sia in un Paese Black list sulla base della normativa vigente (e qui tralascio tutti i problemi di indefinibilità di Black list a seguito dell’ultima modifica – solo per dovere di cronaca anche gli Stati Uniti possono essere black list), oppure sia situata in un Paese White list (quindi Unione Europea compresa), ma abbia caratteristiche che per semplicità il nostro “mentore” non cita.

Alla fine di tutto il mix normativo, l’abile Houdinì si chiede “come fanno gli imprenditori disinibiti ad aggirare questa disciplina?” Presto detto, lui stesso afferma che “ci hanno spiegato”, una grande verità: se la società estera è legittima e non ha fini di delocalizzazione (parolone che lui non usa), potrebbe l’imprenditore tentare la strada dell’Agenzia per ottenere la “disapplicazione”, purtroppo parola in disuso tra i disinibiti ed in uso tra i “mentori”.

Ecco quindi che il primo modo per non subire la tassazione per trasparenza, che non è quella descritta nel segreto (non si applica l’INPS sul reddito CFC, ma solo l’IRPEF sulla persona fisica e solo a tassazione separata, per cui non per scaglioni ma per aliquota media): avere una società che opera lecitamente con finalità imprenditoriali e non evasive. Neppure Pulcinella sarebbe arrivato a tanto!

Ma passiamo ora al nostro Mario John Rossi che invece vuole una “cartiera” (cit. del “mentore”) “costituita solo per abbattere il carico fiscale”, presto fatto: ciò che conta è che non sia a lui immediatamente riconducibile, quindi basta usare uno strumento diffusissimo nel mondo anglosassone: l’intestazione fiduciaria.

Sarà una dolorosa scoperta per il “mentore” sapere che anche in Italia esistono le società fiduciarie e molte sono di proprietà bancaria, il cui scopo è principalmente celare ai terzi la vera proprietà per fini più o meno nobili: concorrenza, impignorabilità di quote, patti societari, ecc. Ma nulla di fiscale ovviamente.

La fiduciaria quindi, attraverso l’intestazione delle quote della società estera, consente al nostro *“invisible man”* di ottenere fatture da spesare nella propria impresa italiana, provenienti da un soggetto terzo, magari delocalizzato in un Paese a fiscalità privilegiata.

Preso atto che esiste una norma nel TUIR che parla di inerenza (non la cito perché al segreto 47 anche un babbeo ormai la sa), le fatture dovranno rispondere a questo requisito prima di tutto: sicuramente la società estera, magari localizzata in posti improponibili, fornirà servizi internazionali di cui Mario J. Rossi non può fare a meno!

Ma di questo non si parla nel segreto, per cui dopo la costituzione della società estera, tramite un fiduciario, cosa fa questa società è lasciato alla fantasia di M.J. Rossi.

Il nostro "mentore" si preoccupa però di come incassare la provvista in uscita dall'Italia: la banca potrebbe avere qualche dubbio sulla bontà dell'operazione e quindi pretendere la dichiarazione di beneficiario effettivo della società, e qui potrebbe cadere l'asino.

Per fortuna il nostro "mentore" *si è informato* e gli "hanno detto" che esistono professionisti che sono disposti, dietro compenso, a fare anche da Beneficial Owner per la banca.

La soluzione è quindi servita, se non fosse per un particolare: il Beneficial Owner professionista sarà l'unico intestatario della società e potrà disporne come meglio crede, danaro compreso.

Imprenditore avvisato, mezzo salvato!

Resta solo una questione di cui non si parla: come fa poi ad utilizzare il danaro M.J.Rossi? La società non è sua, non ha il contante, che non lascia traccia, non può intestarsi niente in Italia da utilizzare, vuoi vedere che manca il piccolo particolare che dopo averli messi lì sono di fatto inutilizzabili, se non con voluntary occasionali?

Lasciatemi in conclusione fare un'analisi seria delle fattispecie oggetto del pseudosegreto di Pulcinella (e non me ne vogliano gli amici Napoletani), con breve glossario dei termini utilizzati nel testo di riferimento.

Esterovestizione: situazione patologica in cui un ente commerciale risulta formalmente residente in un qualsiasi Stato, ma di fatto produce reddito riconducibile al suolo italiano, o per l'oggetto sociale o per l'amministrazione. In caso di accertamento si ha omissione dichiarativa per l'intero reddito prodotto dalla società estera, quindi anche verso altri Paesi; non sono riconosciute le imposte estere versate; alla sanzione amministrativa si aggiunge quella penale sull'amministratore/amministratori.

CFC: si tratta di partecipazioni di controllo in società o stabili organizzazioni residenti in Paesi il cui regime fiscale è privilegiato (rileva la tassazione

nominale del Paese o l’esistenza di un regime di favore per cui la tassazione è inferiore il 50% di quella italiana). In tali ipotesi il contribuente può dimostrare che la società è effettiva e verrà tassato solo all’incasso dei dividendi, che formeranno reddito per il 100% del distribuito con riconoscimento del credito d’imposta; oppure può dimostrare che dalla partecipazione “non si consegue delocalizzazione dei redditi” e che gli stessi sono tassati almeno per il 50% di quello che sarebbero stati tassati in Italia, ed allora pagherebbe solo 1.2% del distribuito. In caso nessuna “esimente” (cioè clausola di esclusione) sia applicabile sarà tassato in capo al socio italiano il reddito nominale, anche non distribuito, a tassazione separata (quindi aliquota media, che nel caso di società vuol dire aliquota IRES vigente).

Se la partecipazione fosse collocata in Unione Europea o Spazio Economico Europeo con accordi di scambio di informazioni (quindi non Svizzera), la stessa rientrerebbe CFC nel regime quanto la tassazione effettiva estera fosse inferiore al 50% di quella italiana e quando il 50% dei ricavi della società non venissero da attività operativa extragruppo (quindi tutte le partecipate estere di conto lavorazione in Paesi UE a bassa fiscalità rientrano). In questo caso l’esclusione scatta se si dimostra l’intento di non sottrarre materia imponibile allo Stato italiano (valide ragioni economiche = stabilimento per il basso costo della manodopera).

Trasfer Pricing: la normativa art. 110 co. 7 TUIR prevede che in caso di prestazioni infragruppo le stesse debbano essere sottoposte a una verifica sul prezzo applicato: il principio generale previsto è “la libera concorrenza”, quindi il prezzo di mercato nelle stesse condizioni. La norma prevede la possibilità di predisporre documenti da cui emergano tutti i metodi di calcolo del prezzo affinchè, in fase di contenzioso, sia possibile avere un esimente (causa di esclusione) anche penalmente rilevante. Nello specifico si ricorda che il sistema dei prezzi di trasferimento nasce per evitare gli spostamenti arbitrari di basi imponibili tra sistemi fiscali disarmonici.

Mi vedo costretta di dire: ohibò! Nella nota 28 del sommo manuale il T.P. è indicato come ”nota modalità di frode fiscale”, vorrei far notare al “mentore” che l’OCSE ci ha scritto diverse linee guida, è previsto nelle convenzioni e per finire pure nel TUIR.... Beata ignoranza, considera frode un sistema che è normato in tutti i Paesi!

Beneficial Owner: beneficiario effettivo, concetto mutuato dai modelli OCSE, rappresenta il terminale ultimo dell’investimento o dell’attività

produttiva, cui deve essere imputato il reddito. Rileva anche in ambito di normativa relativa al riciclaggio del danaro.

Conclusioni: “Tutto ciò di cui hai bisogno in questa vita è ignoranza e fiducia, poi il successo è assicurato.” disse Mark Twain, che aggiungere forse era meglio facesse “#47 fiducia di mestiere”, mi sa che lo scrittore non arricchisce così tanto!

Ps.: solo per i più inibiti le frodi internazionali sono perseguiti da entrambi gli stati e nelle ipotesi di riciclaggio di danaro si aprono le porte anche delle giurisdizioni che vi hanno garantito più “ostraciste” (che significa che spifferano tutto!!!!)

Meditate gente, meditate!

#48 – La cabala del centro d'interesse

Roberto Selci - ODCEC Roma

SEGRETO

Questo “segreto”, nel testo esaminato e qui commentato, si conclude con un suggerimento finale dell’autore di natura lapalissiana ovvero “se proprio si vuole portare la residenza all’estero, (occorre) farlo veramente, (in quanto) il costo di questa finzione non varrebbe la candela”.

Il “Centro degli Affari e degli Interessi” viene definito fin da subito “come una di quelle cose all’italiana che non è affatto semplice spiegarlo”.

Certamente non è la cosa più facile spiegarlo all’imprenditore disinibito o aspirante tale a cui viene omesso il significato di “centro degli interessi vitali” quale presupposto di residenza fiscale della persona fisica. In effetti (mutuando il significato del termine “cabala” presente nel titolo) non c’è alcun bisogno di evocare “l’insieme di insegnamenti esoterici e mistici” per poter spiegare come effettuare correttamente un trasferimento di residenza all’estero senza rischiare accertamenti o disconoscimenti della stessa.

E’ sufficiente leggere la normativa, la prassi e qualche sentenza di riferimento.

COMMENTO

Ancora una volta la narrazione di elementi frammentari viene rappresentata come verità nascosta ai comuni umani ma perfettamente conosciuta da coloro che hanno intrapreso il percorso iniziatico di imprenditore disinibito.

Nella realtà, si può affermare che, ai fini della determinazione della residenza fiscale in Italia (indipendentemente dalla presenza fisica e dal fatto che l’attività lavorativa sia esplicata prevalentemente all’estero), sono indici significativi (come più volte precisato della prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalle decisioni in sede di contenzioso tributario):

- a) La disponibilità di una abitazione permanente;
- b) La presenza della famiglia (in sede di eventuale controllo vengono appurati legami familiari e affettivi e all’attaccamento all’Italia) ;
- c) L’accreditamento di propri proventi ovunque conseguiti (in sede di eventuale controllo vengono appurati gli interessi di far rientrare in Italia i proventi conseguiti con attività effettuate all’estero);
- d) Il possesso di beni, anche mobiliari;

- e) La partecipazione a riunioni d'affari (in sede di eventuale controllo vengono appurati interessi economici in Italia);
- f) La titolarità di cariche sociali;
- g) Il sostenimento di spese alberghiere;
- h) Iscrizione a circoli o clubs;
- i) L'organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano (in sede di eventuale controllo viene accertata l'intenzione di abitare in Italia anche in futuro).

E’ opportuno, dunque, in queste particolari circostanze subentri una valutazione d’insieme dei molteplici rapporti che il soggetto intrattiene in Italia per stabilire se, al momento in cui ha palesato la scelta di qualificarsi come anagraficamente residente all'estero, abbia effettivamente perso ogni significativo collegamento con lo Stato Italiano e possa, quindi, essere considerato a pieno titolo come fiscalmente non residente.

Occorre in sostanza, esaminare tutte le possibili relazioni (la prassi intervenuta negli anni sull’argomento è una linea guida adeguata) per cui il c.d. imprenditore (anche se aspirante disinibito) può effettivamente riscontrare il collegamento con il territorio dello Stato. E’ intuitivo che laddove, sulla base di criteri suesposti il soggetto risulti più vicino ad essere considerato residente in Italia tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, saranno assoggettati a tassazione nel Bel Paese.

Sembrerebbe quindi potersi escludere che non è motivo sufficiente dormire oltre la metà delle notti di un anno fuori dai confini italiani, come non lo è il solo possesso di un numero di cellulare italiano, come non lo può essere la sola presenza preponderante di redditi dove hanno dichiarato di risiedere, ovvero la presenza della disponibilità di un cespote immobiliare, di account di posta elettronica estero basato su un server fuori dall’Italia. Nel mondo reale queste modalità non servono ad arrivare lontano.

Ogni vero imprenditore ha sicuramente ricevuto raccomandazioni in tal senso dal proprio professionista di riferimento (il quale conosce perfettamente gli articoli 2 e 3 del D.P.R. 917/86) e al momento in cui deve suggerire ad eventuali soggetti che manifestano il desiderio di aspirare allo status di imprenditore disinibito il vero e corretto comportamento da tenere, non omettendo mai di richiamare, in primis, il “*world wide taxation principle*” alla base del quale sono assoggettati ad imposizione nello Stato di residenza tutti i

redditi, ovunque prodotti. Essendo ammessa la prova contraria il vero imprenditore, diverso dall’imprenditore disinibito, non avrà dubbi se la sua posizione è supportata realmente dai requisiti formali e dalla sostanza di quanto è in grado di poter rappresentare all’Amministrazione Finanziaria

Dovendo infine valutare i contenuti e l’utilità del “segreto #48”, si ha fondato motivo nel ritenere di essere in presenza di elementi che non consentono di poter avallare una caotica elencazione di “fare/non fare” in quanto l’Amministrazione Finanziaria (prima di poter riconoscere la residenza fiscale ad un soggetto che ne ha indicato la stessa in uno stato estero), deve attuare sempre una serie di attività investigative preliminari (talvolta anche molto dispendiose e complesse), finalizzate ad accertare un’eventuale simulazione dell’imprenditore disinibito.

E’ evidente che in questi casi l’Amministrazione Finanziaria non potrà adottare un meccanismo o criterio univoco ovvero standard di controllo, ma dovrà adattare l’eventuale approfondimento in base alle caratteristiche di ogni singolo soggetto.

E’ opportuno, quindi, fare in modo, quando si vuole trasferire la propria residenza all’estero, che tutti questi elementi che possono essere ricercati dall’Amministrazione Finanziaria siano chiaramente imputabili al nuovo Stato estero di residenza del soggetto, evitando creazioni fantasiose circa il semplice pernottamento per oltre la metà delle notti dell’anno oltre i confini e altre amenità la cui isolata adozione non produce altro che trasformare i c.d. imprenditori disinibiti in disincantati collezionisti di maree di pezzi d’appoggio prive di qualsivoglia utilità effettiva.

#49 – Evviva la black list

Sonia Cannizzaro - ODCEC Reggio Calabria

SEGRETO

“se proprio vuoi continuare a tenere capitali all'estero e sei un cittadino residente in Italia, almeno scegli la Black List . Se vuoi una maggior tutela, metti i tuoi soldi in una società di diritto estero, residente presso uno dei Paesi della stessa lista, e schermala con un terzo soggetto ”.

COMMENTO

L’apodittica interpretazione del *Segreto*, porterebbe il contribuente a “schermare” i propri capitali in Paesi c.d *Black List*, ignaro però della sua illecita conduzione, attraverso una “semplice” ed indolore intestazione fittizia ad un soggetto terzo. L’operazione testé descritta, quindi, al fine di avere un risultato sperato, deve porsi in essere in assoluta clandestinità al grande occhio degli enti preposti al controllo. Da ciò si evidenziano due importanti elementi che emergono dalla lettura anche sommaria di un occhio minimamente esperto:

- non vi sono indicazioni circa le modalità da seguire per portare tali capitali all'estero;
- ancorché presenti tali soluzioni le stesse sarebbero contrarie alle normative vigenti.

Oltre ad essere ardua, tale operazione è impossibile che rimanga inosservata e penalmente rischiosa. Vengono date delle indicazioni generiche senza alcun esempio concreto; è opportuno chiarirne alcuni aspetti fondamentali.

Il cittadino italiano che detiene capitali all'estero “non dichiarati” e non ha aderito alla *voluntary disclosure*, che è la procedura che permette di regolarizzare le attività detenute illecitamente all'estero, seguendo tali indicazioni dovrebbe quindi spostare i propri capitali in uno dei paesi della Black List.

Qui il “segreto” si commenta da solo sia perché l’elenco dei paesi non è assolutamente aggiornato (la maggior parte in elenco fornisce già tutte le informazioni o le fornirà a breve), sia perché non vengono indicate le modalità di spostamento di tali capitali dal paese White (che trasmette le informazioni bancarie all’amministrazione finanziaria italiana) al paese Black (che non le da).

L’operazione è dunque facilmente verificabile: il primo paese ha già trasmesso le informazioni fiscali!

Seconda considerazione (ovvia): quale tutela avrebbe l’imprenditore “disinibito” ad affidare i propri capitali ad una società di diritto estero schermandola con un terzo soggetto ?

Anche qui le indicazioni sono ancor più vanesie ed allora si prospettano due possibili scenari:

- il primo è che per schermatura di un terzo soggetto si intenda “intestazione fittizia” e non si evince alcuna disinibizione, ma idiozia, nel restare residenti in Italia. Intestare (perché di questo si tratta) ad un estraneo “estero- black” i “capitali” e non poterne disporre direttamente, può equivale a non averli . Se poi l’investitore italiano dovesse venire a mancare, gli eredi avrebbero non poche difficoltà a vantare diritti su patrimoni intestati a terzi. Ulteriore considerazione è nel rischio che i ripetuti viaggi all’estero (per gestire gli investimenti) destino sospetto alla nostra Amministrazione Finanziaria. Logica conclusione è che è incompatibile con tutto questo scenario la permanenza della residenza in Italia.
- Secondo scenario è quello che per “schermatura” di terzi si intenda il ricorso alla Società Fiduciaria di cui, nel “segreto”, non si fa espressa menzione .

Orbene, non si può far riferimento alle fiduciarie italiane (soggette agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria), bensì a quelle impenetrabili estere (tipo lo studio Mossack Fonseca di Panama i cui clienti si ritrovano in mezzo ai Panama Papers, tanto per ricordarne uno degli ultimi).

In conclusione diventa difficile la coesistenza di “cittadino residente in Italia”, “detenzione capitali illeciti all’estero” e “schermatura terzo soggetto” con questa approssimazione e confusione.

Dulcis in fundo, e riporto testualmente: “*Dobbiamo sapere che le nuove normative sui capitali detenuti all'estero....senza dichiararli opportunamente.....è un REATO penale*”. Anche questa rivelazione è tanto banale quanto scontata. *Reato* è per definizione *penale*, il che rende superfluo l’uso della qualificazione (cit. Treccani). A beneficio del lettore tra i reati possibili vi sono il riciclaggio e l’autoriciclaggio.

#50 – Cosa hai da perdere in Italia?

Danilo Sciuto - ODCEC Catania

SEGRETO

In questo "segreto" si spiega che un soggetto nullatenente, o una società di capitali, non hanno nulla da temere dal fisco, eccezion fatta per gli illeciti penali. Il soggetto nullatenente, in quanto tale, non ha nulla da temere. La società, invece, potrebbe essere messa in liquidazione ed estinguersi, salvo poi aprirne un'altra e ricominciare daccapo.

COMMENTO

Il "segreto" è conosciuto sia dagli "addetti ai lavori", sia dagli stessi imprenditori, per cui, può essere definito in ogni modo, ma sicuramente non è un segreto.

L'autore, prudenzialmente e diremmo assai opportunamente, esclude dal novero delle conseguenze le condotte penali, che inevitabilmente si potrebbero configurare in caso di dimostrato dolo nell'esecuzione di tali operazioni.

Al di fuori di tali fattispecie, non vi sono, né d'altronde viste le fattispecie potrebbero esserci, rilievi di legittimità da contestare ma appare quasi impossibile evitare di incorrere nei reati di truffa (640 CP) o di insolvenza fraudolenta (641CP).

Ma il problema si pone dal punto di vista della deontologia professionale, a cui un commercialista è tenuto a conformarsi almeno quanto faccia per la legge generale.

Al riguardo, si citano alcuni articoli che renderanno stridente anche ad un lettore poco attento il contrasto tra i "segreti" enunciati e un professionista di rispetto.

- Articolo 8 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
- 1. Il professionista è tenuto a (...) assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, con diligenza e secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.

- Articolo 11 Comportamento professionale
- 1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione (...).

2. (...)

3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta

applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.

Si può senz'altro concludere che tali "segreti", oltre ad avere poco di "segretezza", contrastano con gli obblighi di diligenza imposti dal codice deontologico, sicché colui il quale avallasse certi comportamenti non potrebbe essere considerato un soggetto a cui affidare i propri affari, nell'esclusivo interesse dell'imprenditore.

#51 – Prima casa senza residenza

Roberto Neri –ODCEC Pistoia

SEGRETO

In questo “segreto” rivolto agli imprenditori che decidono di acquistare la prima casa per “fare operazioni di flipping immobiliare”, ossia acquistare e vendere immobili da destinare ad abitazione principale beneficiando delle riduzioni di imposta per l’acquisto della prima casa per poi procedere alla loro rivendita con conseguente perdita dei suddetti benefici, l’Escapologo, per il tramite dell’ennesimo imprenditore disinibito, spiega come dilazionare il pagamento delle maggiori imposte a seguito della perdita dei requisiti prima casa.

COMMENTO

La prima sensazione che si ha nel leggere questo ennesimo “segreto” è che NON E’ UN SEGRETO; a meno che non si voglia definire tale qualsiasi cosa che non si conosce.

E sufficiente infatti, per chiunque ne abbia interesse, una semplice ricerca su Google per trovare le informazioni relative alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e le condizioni per poterne beneficiare, addirittura riepilogati in una guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al mese di Aprile 2015.

Forse, poiché la guida è rivolta a chiunque intenda procedere all’acquisto della propria prima casa, l’Escapologo ha sentito il dovere di addentrarsi nella trattazione dell’argomento per svelare l’ennesimo “segreto”, rivolgendosi in particolare agli imprenditori che intendano acquistare la loro prima casa con un intento ben preciso; fare “*flipping immobiliare*”, ossia acquistare un immobile, beneficiando delle agevolazioni prima casa, ben sapendo di non essere in grado di rispettarne i requisiti.

Ed infatti, dopo aver elencato vantaggi e condizioni previste dalla normativa in materia egli pone un interrogativo: *Cosa succede se acquistiamo un immobile come prima casa e lo rivendiamo senza averci portato la residenza? Oppure se dopo averlo acquistato come prima casa ci trasferiamo altrove? Oppure se lo acquistiamo come prima casa ma sappiamo già che non ci porteremo mai la residenza?*

Perderemmo i benefici fiscale legati all’acquisto della prima casa e conseguentemente saremmo tenuti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria oltre al pagamento della sanzione pari al 30% sulla differenza.

Ma attenzione, avverte l’Escapologo, qualora dovessimo malauguratamente trovarci in tali circostanze, ***per noi persone comuni non c’è scampo, ma per gli “imprenditori disinibiti” entra in gioco il <<segreto>> che gli permetterà il pagamento del 7% delle imposte legate all’acquisto, senza incorrere in sanzioni ed interessi di mora. Il <<segreto>> si chiama <<autodenuncia>>.***

Quello che il nostro Escapologo suggerisce come “segreto”, in realtà altro non è che la possibilità disciplinata dal D.Lgs. 472/97 (Ravvedimento Operoso) di regolarizzare la propria posizione ed evitare l’applicazione delle sanzioni previste, inviando prima ancora che la violazione si sia consumata una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate presso la quale è stato registrato l’atto di compravendita dell’immobile, nella quale si palesa l’impossibilità di soddisfare i requisiti previsti dalla norma.

In tal caso l’Agenzia delle Entrate procederà ad emettere un avviso di liquidazione, per richiedere le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data dell’atto.

Fermi restando gli indubbi benefici concessi dalle norme del Ravvedimento Operoso, deve essere tuttavia fatta particolare attenzione alla sua effettiva applicabilità di cui, tuttavia, l’Escapologo non fa menzione alcuna (forse per dimenticanza??).

Con particolare riferimento alla decadenza delle agevolazioni prima casa infatti viene precisato che il contribuente decade dalle predette agevolazioni sia qualora dichiari falsamente di risiedere nel Comune ove è situato l’immobile (c.d. “mendacio originario”), sia qualora non provveda a trasferirvi la residenza nei 18 mesi successivi all’acquisto o ceda l’immobile prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto agevolato senza acquistarne uno ulteriore (c.d. “mendacio successivo”). In tal caso la regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso appare pacificamente ammessa.

Altrettanto non può invece dirsi nei casi di “mendacio successivo”, ossia allorquando tale comportamento costituisca condotta fraudolenta, per i quali il ravvedimento operoso non è fruibile proprio in presenza di tali condotte.

Ammettendo quindi la totale buonafede degli imprenditori che intendano trarre un qualche profitto da operazioni di flipping immobiliare beneficiando delle agevolazioni prima casa ben sapendo di non averne il diritto, il “segreto dei segreti” svelato nel manuale di Escapologia, consisterebbe quindi nel godere del pagamento differito (indicato in circa 36 mesi) della differenza delle imposte Registro, Ipotecarie e Catastali, oltre agli interessi legali

decorrenti dalla data dell’atto, conseguente la perdita delle agevolazioni fiscali, consentendo loro un “guadagno di ossigeno”, quantificato in un risparmio complessivo del 6% annuo circa!!

Risparmio senza dubbio interessante se oltre al saggio di interesse e al tempo si conoscesse anche l’altra non trascurabile variabile del calcolo: il capitale, ossia quel 7% di imposta di Registro momentaneamente risparmiato.

A tale proposito, senza pretesa di svelare alcun ulteriore “segreto”, giova ricordare anche al nostro Escapologo che la normativa prevede la possibilità di optare per la tassazione del cd *prezzo-valore*, per le cessioni di immobili tra privati (imprenditori compresi allorquando acquistano fuori dall’esercizio di impresa), che consente di calcolare le imposte di trasferimento sul valore catastale piuttosto che sul reale prezzo di cessione del fabbricato, con conseguente risparmio di imposta (tranne i rari casi di rendite particolarmente elevate e concomitante contrazione dei prezzi di mercato) riducendone quindi il carico complessivo.

Se aggiungiamo infine l’impatto della tassazione diretta gravante sulla plusvalenza realizzata dalla vendita dell’immobile prima del decorso dei cinque anni, cui vanno sommati i costi professionali legati all’operazione di compravendita (notarili e tecnici) e le eventuali commissioni in favore dell’agenzia immobiliare, c’è il rischio che la presunta “boccata di ossigeno” rischi di trasformarsi per l’imprenditore che ritenga di trarre profitto dalla compravendita di immobili abitativi, in una boccata di gas...

#52 – L’imposta di compravendita è pari a 1/3

Antonio Dario Solazzo – ODCEC Milano

SEGRETO

In questo «segreto» parliamo di come le imposte iniziali legate alla compravendita immobiliare possano essere dilazionate nel corso del tempo e di come tutto ruoti attorno ad una “scommessa” su eventuali errori da parte di Equitalia nel valutare la corretta entità dei tributi che andrebbero realmente versati.

In merito all’acquisto di un immobile da adibire come prima casa viene consigliato di non prenderne la residenza, di rivendere l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto e di autodenunciarsi all’Agenzia delle Entrate per dimostrare la propria buona fede e per non essere multati.

Fatto ciò si consiglia di non pagare il ravvedimento, che arriverà dopo 2 o 3 anni, e di attendere la relativa cartella esattoriale, che sarà presentata ad un legale specializzato, il quale consiglierà al contribuente di fingere che la cartella non sia mai arrivata. Dopo 2 anni arriverà un’intimazione di pagamento, e a quel punto l’avvocato potrà avviare un contenzioso vincente, risparmiando in questo modo il 7% di imposte dovute.

COMMENTO

Nel caso di specie, l’escapologo consiglia di non prendere la residenza dell’immobile acquistato, per quanto, se l’acquisto viene fatto tramite contratto di mutuo ex art. 1813 C.c., il fatto di non prendere la residenza entro un anno dal giorno in cui è stata acquistata l’abitazione comporta l’indetraibilità degli interessi passivi versati, che altrimenti sarebbero detraibili fino a un limite di 4.000 €. Quindi è una detrazione d’imposta persa!

Quando si acquista la prima casa si può fruire di alcune agevolazioni fiscali che consentono di avere un notevole risparmio d’imposta rispetto ai tributi ordinariamente dovuti.

Tali agevolazioni possono essere perse in caso di vendita o donazione dell’abitazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che non si acquisti un altro immobile entro l’anno, anche a titolo gratuito, tramite contratto definitivo di compravendita. Sul punto in questione l’escapologo consiglia di rivendere l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, senza aggiungere altro sulla questione.

I suddetti benefici possono essere persi, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa. Un altro caso in cui si ha la perdita dei benefici fiscali riguarda il mancato trasferimento della residenza nel nuovo immobile entro 18 mesi dall’acquisto, che l’escapologo consiglia vivamente di non prendere! L’acquirente può autodenunciarsi all’Agenzia delle Entrate revocando la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e chiedendo la riliquidazione dell’imposta dovuta, così come previsto dalla risoluzione 105/E del 3 ottobre 2011.

In conclusione, il risparmio del 7% di imposte garantito dall’escapologo non vale né il tempo sprecato ad eludere delle imposte dovute né tantomeno il risparmio d’imposta di cui il contribuente avrebbe potuto fruire, come la detrazione fiscale relativa agli interessi passivi per l’acquisto dell’immobile e i “benefici prima casa”, con la conseguenza che l’imposta “risparmiata”, come già detto in precedenza, deve essere comunque versata!

#53- Investire in immobili

Elena Mucci -ODCEC Pistoia

SEGRETO

In questo segreto si consiglia all' imprenditore disinibito di investire genericamente in immobili intestandoli all' impresa. Questi infatti rappresenterebbero strumenti idonei per poter attuare adeguate "politiche di bilancio" miranti a dedurre costi a profusione e per attuare un' idonea "pianificazione fiscale", anche per quelle aziende per le quali l' attività immobiliare non rappresenta il core business.

COMMENTO

In questo segreto vengono dispensati consigli che dovrebbero permettere all' "imprenditore disinibito" di dedurre i costi derivanti dall' acquisto di immobili incuranti delle restrittive normative fiscali proprio in campo immobiliare.

Seppur vero, come viene illustrato, che gli immobili possono essere classificati in bilancio o tra gli asset aziendali o tra i beni merce, già all' inizio si nota una macroscopica imprecisione quando viene lasciato intendere che tali acquisti possano essere eseguiti con i medesimi vantaggi fiscali per ogni tipo di società, anche per quelle aziende per le quali l' attività immobiliare non rappresenta il core-business.

Questo non è affatto vero: infatti non è sufficiente avere numerose attività previste nell' oggetto sociale per poter dedurre ogni costo a piacimento come invece viene sostenuto svariate volte in tutto il Manuale (e in particolare nel segreto #3)! Infatti in caso di controllo gli organi preposti non si limiteranno a verificare le attività formalmente previste dall' oggetto sociale ma concentreranno la loro attenzione sull'attività **EFFETTIVAMENTE ESERCITATA** dall'impresa per disconoscere eventuali costi non inerenti (concetto ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione). E questo avviene ancor di più in campo immobiliare.

In base all' art.43 TUIR gli immobili sono classificabili in immobili-merce, immobili patrimonio ed immobili strumentali (questi ultimi suddivisi a loro volta in strumentali per destinazione e per natura), ognuno con caratteristiche e tassazione (diretta ed indiretta) completamente differente, distinzione che invece nel segreto non emerge in alcun modo.

Nel segreto pare che ogni tipo di immobile permetta all' "imprenditore disinibito" di dedurre costi e detrarre l'iva afferente senza alcuna eccezione. Ma non è così.

Infatti proprio dalla suddetta classificazione deriva per l'imprenditore la possibilità o meno di detrarre l' eventuale iva sull'acquisto e di dedurre i relativi costi: nel segreto questo aspetto viene velocemente sorvolato, cercando di convincere l'imprenditore (oserei definire più ignaro che disinibito) che tutto sia detraibile e deducibile, senza curarsi minimamente di quel che ne sarà dopo in caso di verifica.

Ci si dimentica di evidenziare che ai fini IVA soltanto poche tipologie di immobili godono della totale detraibilità dell'iva pagata al momento dell'acquisto. Nemmeno gli immobili strumentali per destinazione né tanto meno gli immobili abitativi in genere possono vedere riconosciuta la detraibilità dell'iva sull'acquisto, dato che l' art.19 bis 1 comma lettera i) DPR 633/72 ha portata oggettiva ed esclude la detraibilità per l'acquisto di immobili abitativi a prescindere dall' utilizzo che ne viene fatto.

Quindi, in parole povere, l' “imprenditore disinibito” che ha un'azienda che vende maglieria o profilati di alluminio e che decide di intestare alla società la propria casa al mare col miraggio di far diventare questa operazione uno “strumento di pianificazione fiscale”, stia pur certo che in caso di verifica (anche condotta dal più giovane ed inesperto verificatore) si vedrebbe sicuramente recuperare l'iva indebitamente detratta e gli eventuali costi afferenti.

Ma non finisce qui. L'escapologo nel dispensare consigli immobiliari sembra non curarsi affatto della normativa sulle imposte dirette: infatti proprio per tutti quegli immobili non strumentali all'attività imprenditoriale (quindi per ricapitolare: appartamenti al mare o in montagna che l' “imprenditore disinibito” crede di poter camuffare da sede legale o da unità locale) l'art.43 TUIR summenzionato stabilisce che tali immobili - seppur intestati ad una società - vengano tassati “a fondiario” (esattamente come quelli posseduti dalle persone fisiche) con la conseguenza che tutti i costi afferenti tali immobili sono nella maggior parte dei casi indeducibili.

La normativa che ruota intorno agli immobili è piuttosto articolata, ma proprio per questo è evidente come i consigli forniti in questo segreto stavolta siano ancora più grossolani e approssimativi del solito!

Altra presunta astuzia consisterebbe nel suggerire all' “imprenditore disinibito” di rivendere l'immobile ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di acquisto, dimenticando però di avvertirlo che così facendo molto probabilmente andrà incontro ad un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate sia ai fini delle imposte dirette che indirette, e magari anche ai fini

della normativa sull' antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), dato che la parte “dark grey” verrà sicuramente incassata in altro modo.

Dulcis in fundo in questo segreto si suggerisce all' “imprenditore disinibito” di ricorrere a sovrafatturazioni da parte di artigiani pagando soltanto l'importo dell'iva per poter arrivare a dedursi maggiori costi. Tralasciando l'ennesimo consiglio impreciso in materia di IVA dato che, in campo di manutenzioni di immobili dal 2015 gran parte di queste operazioni sono senza addebito di imposta in base al meccanismo del *reverse-charge*, con l'illusione di riuscire a trovare nuovi costi per l'azienda l'imprenditore (disinibito o da compiangere?) viene di fatto spinto a compiere un reato tributario di cui all' art.2 D.Lgs. 74/2000 (che non ha soglie di rilevanza penale: anche 1€ di sovrafatturazione costituisce reato!) facendo sfociare nel penale la condotta consigliata.

Quando poi viene suggerito di pagare all'artigiano soltanto l'importo dell'iva, forse ci si dimentica di precisare come verrà saldata la fattura, che non potrà restare aperta in contabilità, il che sarebbe prova ulteriore della sovrafatturazione. Si darà mica per scontato che venga saldata per contanti? In questo caso però ci si dimentica nuovamente della normativa antiriciclaggio che prevede che le fatture di importo superiore ad € 2.999 non possano essere pagate in contanti né in modo frazionato qualora siano appunto riconducibili ad un'unica operazione di importo superiore ai limiti consentiti.

Insomma, anche questo consiglio sembra fatto apposta per ingolfare i banchi degli imputati nella aule di Giustizia di “imprenditori disinibiti”.

#54 - Immobili e mobili.

Paolo Gervasi - ODCEC Savona

SEGRETO

In questo segreto si spiega come l’Imprenditore disinibito (che risponde al nome di Giovanni) può abbattere la plusvalenza derivante da operazione immobiliare e realizzare denaro “dark grey” effettuando una parallela cessione di mobili destinati all’arredamento dell’abitazione oggetto di compravendita, acquistati ad un prezzo e rivenduti ad un prezzo pari ad un decimo di quello di acquisto. In sostanza a latere dell’operazione di compravendita immobiliare viene stipulato un addendum (dire “scrittura privata” pareva brutto) fra società immobiliare (il cui oggetto sociale è opportunamente adeguato alla bisogna comprendendo anche la voce “arredamento e/o home staging”) e compratore privato avente per oggetto la cessione dell’immobile comprensivo del mobilio scelto dal privato ma fatturato alla società immobiliare che lo registra fra i costi e si detrae l’iva. Il privato pagherebbe in contanti alla società l’imponibile (risparmiando l’iva) e per chiudere il cerchio la società, facendo fede al famoso addendum di cui sopra, cederebbe - a compravendita immobiliare avvenuta - l’arredamento ad un prezzo pari ad un decimo di quello di acquisto. Pezze di appoggio dell’operazione: addendum fra società e compratore, fatture di acquisto e vendita mobili opportunamente redatte con la dicitura “mobili a misura” (in modo tale che “l’agenzia non possa stabilire il reale valore di tali beni”), pagamento frazionato in contanti della fattura di vendita finale (con pagamenti sottosoglia rispetto al vecchio limite di 1000 euro).

COMMENTO

Anche questo segreto è da annoverare fra quelli suggeriti dall’ennesimo imprenditore “disinibito”. Di suo il nostro escapologo ci mette il dato statistico rappresentato da quel “97% di rogiti notarili che riportano il valore reale dell’immobile”.

Il 97% è una percentuale assai ricorrente nelle affermazioni del suddetto (*Se invece parliamo di errori veri e propri, quelli tra i più frequenti sono legati all’accettazione incondizionata delle cartelle di pagamento Equitalia.....nel 97% dei casi, la cartella è viziata ed in giudizio i miei legali sanno come vincere...facendomi pagare 0.”*)

Tralascio volutamente per esigenze di brevità questioni di “congruità” dell’oggetto sociale con l’attività effettivamente svolta (questioni che saranno oggetto di altro capitolo) nonché questioni legate al trattamento Iva

dell’operazione immobiliare i cui risvolti (leggasi pro-rata) potrebbero avere conseguenze negative sulla detraibilità dell’Iva pagata sull’acquisto di mobili “abbinati” all’immobile abitativo.

Con riferimento al segreto, è evidente che le cosiddette “pezze di appoggio proposte” permettono chiaramente di identificare (per la gioia dei verificatori) due differenti operazioni relative a due differenti attività: quella relativa alla compravendita di beni immobili e quella relativa alla vendita di mobili per arredamento. Con riferimento a questo secondo aspetto l’operazione (“casualmente” collegata alla prima) fornisce paradossalmente tutte le pezze d’appoggio (fattura di acquisto mobili, fattura cessione mobili, addendum con data coincidente con quella del preliminare) per lasciare il campo aperto a possibili e plausibili (in caso di controllo) censure in merito all’antieconomicità della stessa, con conseguente accertamento di evasione da sottofatturazione. Qualsiasi verificatore dotato di un minimo di capacità e di buon senso chiederebbe spiegazioni in merito alla evidente disparità fra costo di acquisto e prezzo di vendita (pari ad un decimo del costo di acquisto come suggerito) e non si fermerebbe di fronte alla ipotetica difficoltà rappresentata dalla descrizione sommaria in fattura di cessione di “mobili su misura”. Da lì all’accertamento induttivo (magari supportato dall’invio di questionari ad hoc sia al mobilificio che al cliente privato) soprattutto in presenza di più operazioni di tal genere (che verosimilmente un imprenditore disinibito non avrebbe alcun problema a porre in essere) il passo sarebbe breve.

Ricordiamo che in ordine a operazioni considerate antieconomiche le contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate risultano assai frequenti. La produzione giurisprudenziale in materia è imponente e richiederebbe un trattato a parte. Una per tutte cito la Sentenza di Cassazione n. 1821 del 2001, una tra le prime pronunce in tema all’interno della quale, per quel che concerne le imposte sui redditi, si individuano i seguenti precetti:

a) *legittimità dell’accertamento analitico induttivo ex art. 39 co 1 lett d dpr 600/73 in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia;*

b) *la regola alla quale si ispira chiunque svolga un’attività economica è quella di ridurre i costi, a parità di tutte le altre condizioni. Pertanto in presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro di buon senso ed in assenza di una sua differente giustificazione razionale, è legittimo il fondato sospetto che la incongruenza sia soltanto apparente e che dietro di essa si celo una differente realtà.*

Al riguardo appare opportuno sottolineare che, in materia di riparto dell’onere della prova, in presenza di comportamenti antieconomici incombe sul contribuente l’onere di provare la logicità ed economicità del proprio comportamento, così come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione sentenze n. 4554 e 4559 del 25.02.2010).

Nel nostro caso, poiché ci troviamo un presenza di un imprenditore cosiddetto “disinibito” e come tale propenso ad adottare “n” volte tale tipo di comportamento, dubito che gli sarà alquanto difficile trovare “n” volte adeguata e razionale spiegazione a fronte di “n” comportamenti “apparentemente” antieconomici.

Infine inutile (anzi è utile) ricordare che in merito al pagamento frazionato la soglia cui riferisce l’escapologo è stata rivista dalla legge di stabilità 2016 (comma 511) che ha modificato il comma 1 dell’articolo 49 del dlgs 231/2007 innalzando tale limite da 999,00 a 2.999,00, fermo restando il divieto dei “pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”.

E’ evidente che il successo di tale segreto non è insito nel segreto stesso (per i motivi suesposti) bensì è legato all’alea, vale a dire alla fortuna di non subire accertamenti da parte dell’imprenditore “disinibito” e disposto ad accettare il rischio e ad assumersene le conseguenze!

E’ evidente che il “tuo commercialista” non ti consiglierà mai di porre in essere operazioni antieconomiche e che possono esporti a censure da parte dell’amministrazione così come non ti consiglierà mai comportamenti in violazione di norme in materia di antiriciclaggio!

#55 - Parole magiche per il bilancio

Alessandro Lumi – ODCEC Pistoia

SEGRETO

In questo segreto (ma anche qui definirlo tale fa quasi sorridere) l’escapologo spiega come gestire a proprio piacimento ratei, risconti e rimanenze (le parole magiche, appunto) per alzare o abbassare il risultato di bilancio a proprio piacimento. Vengono evidenziate le possibilità offerte da queste voci di bilancio per ridurre un utile troppo alto, e quindi pagare meno tasse, o migliorare un risultato di perdita di esercizio, e quindi evitare ripercussioni sul sistema bancario di un bilancio negativo.

COMMENTO

Alzi la mano chi non ha mai avuto necessità di ritoccare un po' il magazzino dei clienti, magari erroneamente calcolato in prima battuta per difetto o per eccesso. E alzi la mano chi non si ritrova ogni anno con clienti che valutano i magazzini al "fair value" per aggiustare bilanci che altrimenti chiuderebbero con difficoltà.

Anche per questo segreto l'autore mette comunque le mani avanti con gli opportuni *disclaimer*, esponendo il metodo in terza persona e riportando non meglio precise esperienze di imprenditori che tramite questi parametri (peraltro erroneamente qualificando come "risconti" o "ratei" anche le fatture da emettere e da ricevere) riescono a gestire al meglio il risultato finale, pagando il giusto carico fiscale e presentando bilanci "bancabili".

L'utile è troppo alto? Che problema c'è? Si abbassa il magazzino, si buttano dentro un po' di fatture da ricevere e tutto si sistema pagando due lire di tasse! Il bilancio presenta una perdita? Alzare il magazzino, qualche fattura da emettere e magicamente tutto torna in equilibrio, senza necessità per l'imprenditore di ricapitalizzare la società che magari sarebbe scesa al di sotto del limite legale di capitale sociale.

C'è da restare basiti per la superficialità con cui si paventano tali soluzioni.

In primo luogo perché comunque i conti si chiudono al 31/12, ma si riaprono al 1/1 con i medesimi valori, e ciò che ho tolto in un anno lo devo aggiungere l'anno dopo e viceversa, creando così un vortice perverso che nel tempo può portare ad avere magazzini stratosferici/irrisori o crediti/debiti per fatture da emettere/ricevere troppo elevati; voci che di certo verranno esaminate a fondo nel caso di eventuali verifiche. E' vero che, come dice l'autore, le verifiche verranno dopo qualche anno e che comunque bisogna avere le "pezze

d'appoggio" per difendersi, ma è anche vero che pezze d'appoggio per sostenere tesi fasulle non possono che essere documenti fasulli; e quando si parla di fatture, la parola "fasulle" mal si sposa con la tranquillità di non finire nel mezzo a guai penali. Finché si tratta di giocare su qualche migliaio di euro di valutazione delle rimanenze, dato di per sé, nei limiti, opinabile, qualunque commercialista è in grado di supportare il proprio cliente. Ma se gli importi salgono il rischio penale è dietro l'angolo e nessun consulente avveduto consiglierebbe condotte simili.

Il rischio di trovarsi coinvolti in guai di natura penale poi è concreto laddove le voci "magiche" siano servite per mascherare una perdita di bilancio che riduca il capitale della srl/spa al di sotto del minimo. Qualora infatti tale società dovesse fallire, gli amministratori si troverebbero a fronteggiare problemi molto seri, perché indurre una banca a mantenere i fidi "taroccando" il bilancio configura il reato di ricorso abusivo al credito (pena prevista da sei mesi a tre anni); e non solo: proseguire l'attività in presenza di una perdita integrale del capitale comporta che gli stessi amministratori siano responsabili personalmente per i debiti che sorgono durante la gestione "abusivamente" continuata senza ricapitalizzare o chiedere il fallimento in proprio; addio quindi "responsabilità limitata"! La prosecuzione dell'attività comporta poi il reato di "bancarotta semplice", meno grave della fraudolenta - nella quale comunque si incorre se i "segreti" in questione vengono messi in atto falsificando scritture o documenti - ma che comunque comporta una reclusione da sei mesi a due anni; per la bancarotta fraudolenta invece la pena va da tre a dieci anni...

Da sottolineare infine, ma questo vale un po' per tutti i "segreti" del corso, che quando si parla di società di capitali di una certa dimensione, le scritture contabili ed i bilanci vengono verificati sistematicamente e con certezza (non come i controlli fiscali, che capitano ad ogni morte di Papa) dall'organo di controllo interno, che sia revisore unico, collegio sindacale o società di revisione; e i componenti di tale organo di controllo (professionisti che condividono la responsabilità con gli amministratori senza però beneficiare dei profitti relativi) sono spesso poco inclini ad avallare certi comportamenti, specie quando espongono la società a contestazioni di natura penale come il falso in bilancio o la bancarotta!

#56 – Debiti/crediti e cause civili.

Marco Marchi – ODCEC Lucca

SEGRETO

In questo segreto - finalmente - l'Escapologo inizia ad affrontare il tema delle politiche di bilancio e, dopo aver elencato ben sette modalità con cui si possono estinguere le partite contabili di debito/credito, ci spiega quale debba essere preferita dall'imprenditore "disinibito" e perché.

COMMENTO

Iniziamo subito da basi solide: il bilancio deve "quadrare". Ciò non significa che esso debba assumere una forma geometrica regolare ma che, nella rappresentazione dei singoli fatti di gestione, ad una variazione economica corrisponda una variazione finanziaria. Tutto ciò in quanto in occasione di un'operazione di acquisto di fattori produttivi il sostenimento del costo comporterà la rilevazione di un debito così come, specularmente, la cessione di beni o servizi darà luogo a ricavi in corrispondenza dei quali verrà rilevato un credito. In altre parole, dopo aver effettuato la rilevazione di tutte le operazioni afferenti un periodo amministrativo, la differenza tra ricavi e costi riportati nel conto economico dovrà corrispondere alla differenza tra attività e passività (e netto) dello stato patrimoniale. Ma quello che tutti non sanno ma che l'Escapologo per fortuna ci rivela è che le poste di credito e debito non sempre trovano la loro regolazione mediante un movimento di denaro!

Per giungere alla rivelazione del segreto però, l'autore la prende alla lontana, ed elenca *"ben 7 modi per chiudere le partite contabili"* dedicando particolare attenzione all'incasso dei crediti.

Il primo metodo, il più facile di tutti, consiste nell'incassare il credito o nel pagare il debito, comportamento che non si presta ad alcuna manovra.

Il secondo metodo - la compensazione - può essere adottato quando le parti in presenza di reciproche posizioni di debito/credito formalizzano per scritto la volontà di estinguerele.

Con il terzo metodo - l'accordo stragiudiziale - partendo dall'assunto che il debitore abbia subito un danno, si estingue l'obbligazione al netto del valore di quest'ultimo; ovviamente il tutto scritto e sottoscritto su un bel pezzo di carta. Non sia mai che a quei malfidati dell'Agenzia delle entrate venga il sospetto che tra le parti ci sia un intento fraudolento!

Il quarto metodo è quello che certamente i commercialisti consigliano al solo scopo di assumere una posizione tanto rassicurante per loro quanto dannosa per l'imprenditore "disinibito".

Il metodo consiste nella inutile pratica di citare in giudizio il debitore inadempiente con l'ovvia conseguenza non solo di non riuscire a recuperare il proprio credito ma anche di dover sostenere le spese legali comprensive di non ben chiari "diritti di segreteria". Così son buoni tutti!

Il quinto metodo mediante il quale è possibile estinguere un credito consiste nella sua cessione a terzi. Si tratta di attività insidiosa - se, come lascia intendere l'Escapologo, la cessione è fatta per dissimulare un'operazione illecita - ed in ogni caso costosa.

Per chiarire il metodo vengono fatti alcuni esempi uno dei quali, lungi dall'essere consigliato, ancorché descritto in dettaglio, assomiglia molto ad una truffa.

È il sesto metodo, però, quello che racchiude il vero segreto posto a beneficio di tutti gli imprenditori "disinibiti" che non intendono subire oltre al danno di non riuscire a recuperare il credito anche la beffa di dover pagare il compenso per una prestazione professionale inutile.

Niente di più semplice che "*emettere una nota di credito a totale storno dell'importo fatturato*" in modo da poter recuperare immediatamente l'iva riducendo nel contempo la base imponibile e, conseguentemente, la tassazione diretta che ne discende.

È appena il caso di segnalare che l'Escapologo, senza bisogno di citare alcuna norma di natura tributaria, civile e penale, riconosce come questo comportamento, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, sia una pratica illecita e pericolosa sebbene lasci intendere quanto sia efficace, soprattutto nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non effettui controlli.

Ciò nonostante, in presenza di crediti di difficile esigibilità, conclude ricordando al lettore che il segreto testé rivelato "*è l'unica strada che gli permette di salvarsi dalla beffa (visto che ormai il danno è già assodato) ... (e) ... fin quando non arriverà il controllo dell'Agenzia (se se ne accorgerà), l'azienda ha recuperato tutto il recuperabile, quadrando il suo bilancio*".

A questo punto l'Escapologo si fa prendere la mano e, solo a beneficio degli imprenditori più esperti, introduce due varianti:

- esponendo la prima variante, correttamente, ricorda che se l'operazione compiuta consiste in una prestazione di servizi non vi è motivo di

emettere la fattura prima dell'incasso del corrispettivo, essendo sufficiente l'emissione di una semplice nota - definita fattura proforma - che riassuma i dati dell'operazione senza che ne discenda alcun obbligo di versamento dell'IVA che verrà successivamente addebitata in via di rivalsa. Ma cosa accadrà se il cliente non provvederà ad effettuare il pagamento? Non fatelo sapere a nessuno ma sarà sufficiente "distruggere" la fattura pro forma per evitare tutti gli inutili adempimenti che gli imprenditori "inibiti" mettono in atto; dimenticando di segnalare che, anche in questo caso, il bilancio quadra.

- con la seconda variante l'Escapologo osserva che, se il credito da incassare ha assunto un valore significativo oppure se il debitore ha ancora qualche possibilità di essere aggredito, non vale la pena di emettere la nota di credito ma merita fare una causa. Tutto questo in quanto maggiore è l'importo da recuperare facendo ricorso a pratiche illecite, maggiore sarà la probabilità di vedersi contestato il reato. In questo caso però, al fine di evitare la beffa di dover sostenere i costi per una adeguata assistenza legale, sarà sufficiente dotarsi di adeguata copertura assicurativa.

Che dire? Raramente accade di leggere una tale accozzaglia di banalità mischiate ad imprecisioni apparentemente finalizzate all'istigazione a mettere in atto comportamenti spesso oltre la soglia del codice penale ignorando i più elementari principi contenuti, tra gli altri, nell'art. 26 del D.P.R. 633/72, negli art. 101 e 109 del D.P.R. 917/86 nonché nel principio contabile OIC 15.

Dimenticavo, il settimo metodo prevede che, quando un credito è perso debba essere mandato a perdita, e tutto quadra. È chiaro?

#57 – Studi di settore? No, grazie!

Giulio Bartoli – ODCEC Pistoia

SEGRETO

Gli studi di settore, secondo l’escapologo, costituiscono la vera spada di Damocle che pende sopra la testa dell’imprenditore. Solo chi applica il segreto numero 57 potrà salvare se stesso e l’azienda.

L’escapologo mette subito in guardia: badate bene, imprenditori, ci sono 3 approcci da usare con gli studi di settore, quello POLITICALLY CORRECT, quello EVASIVO e infine quello MEDIANO.

Gli imprenditori più furbi utilizzeranno quello evasivo, mentre la maggior parte di quelli “intervistati” (da chi?) utilizzano l’approccio mediano.

COMMENTO

Tutti noi abbiamo compilato i quadri degli studi di settore con il commercialista, almeno una volta nella vita: in generale, tutti i contribuenti che svolgono attività d’impresa o lavoro autonomo sono soggetti a studi di settore, questo lo sanno tutti.

Niente di nuovo, quindi, sotto il sole, così come sappiamo bene che il software di calcolo dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver costretto il contribuente a inserire una mole infinita di dati, partorisce dei valori di congruità e coerenza.

Se i ricavi dichiarati sono in linea con quanto elaborato, bene, altrimenti potresti esser sottoposto ad accertamento fiscale.

Ora, da un punto di vista tecnico e giuridico-tributario, gli studi di settore altro non sono che delle mere presunzioni semplici, gli Uffici non possono assolutamente fondare un avviso di accertamento esclusivamente su di essi, ma devono essere corroborati da altri elementi. Questo è l’orientamento, ormai granitico, della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito (tra le ultime, Cass., n. 6114/2016). Non occorre quindi nessun “espediente”, nessun “consiglio”, nessun “segreto” per evitare il patibolo, anzi il patibolo non c’è proprio. Quali sono, invece, le mitiche strategie consigliate dell’escapologo per sfuggire agli studi di settore?? Esaminiamole:

1. Aprire e chiudere ogni 2 anni (si badi bene, il libro consiglia di ripetere tale procedura “*all’infinito*”!!!!) la partita iva della ditta o della società per sfruttare le “cause di esclusione” previste per il primo e l’ultimo anno di attività. Francamente trovo questo consiglio folle. Prima di tutto non tiene

conto dei costi che tale chiusura/riapertura periodica comporta (che tra pratiche amministrative e telematiche, notaio, bilanci di liquidazione, consulenza del professionista si aggirano intorno ai 4-5 mila euro). In secondo piano chi, nello stesso esercizio, chiude l'attività e la riapre entro 6 mesi, nell'anno successivo deve comunque presentare i dati degli studi di settore (Istruzioni Unico2016, pagina 3). Terzo, l'indicazione di cause di esclusione degli studi di settore non sussistenti determina la possibile applicazione dell'accertamento induttivo extra contabile. Quarto, tale *modus operandi* non mette affatto al riparo da un possibile accertamento tributario (redditometrico, analitico contabile, conseguente a accessi, ispezioni o verifiche, ecc...).

2. Fregarsene degli studi di settore e fare affidamento sulle “pezze d'appoggio” in caso di controllo. Della serie: “mettici due numeri in croce e sei a posto”. In merito ricordo che l'infedele compilazione degli studi di settore può comportare l'applicazione dell'accertamento induttivo extra contabile, dal quale ci si difende malissimo.

3. Cercare di essere congruo e coerente almeno 2 anni su 3, “decidendo di *autosansionarti*”. Questo però non ti mette al sicuro da eventuale accertamento. Operativamente tale ipotesi è vera (è prevista la possibilità di “adeguarsi al ricavo minimo”), ma.... a parte l'evidente errore grammaticale (“*autosanSionarti??*”), perchè mai un contribuente dovrebbe pagare le imposte su un reddito non effettivamente conseguito?? Scelta opinabile, ma, almeno questa, possibile e concretizzabile senza conseguenze.

#58 – Come pago me stesso?

Stefano Capaccioli – ODCEC Arezzo

SEGRETO

In questo «segreto» l'escapologo indica la soluzione della Holding quale panacea per tutti i mali. In tale società farebbe confluire in ultima istanza, compensi e spese personali.

COMMENTO

L'escapologo, dopo aver miscelato vari reati e banalità negli altri segreti, giunge alla soluzione principe: la Holding.

Già mi immagino baristi, tabaccai, artigiani e piccoli commercianti alle prese con questa soluzione, ma vorrei andare oltre.

L'escapologo sostiene che tutti gli imprenditori di successo hanno una holding per motivi fiscali: in realtà massimamente viene fatta per gestione degli assetti proprietari, per esigenze gestionali, per esigenze finanziarie e per *asset protection*, ma per l'escapologo assume rilievo solo per motivi fiscali.

La confusione in merito alle *Holding* regna sovrana (e stavolta neanche rimanda al solito link della nota rivista di dottrina *Wikipedia*), sfuggendo addirittura un vero motivo fiscale per il quale vengono usate, la *participation exemption*, vale a dire la possibilità di avere la detassazione del 95% del *capital gain* su partecipazioni detenute da più di un anno in società operative ed iscritte in immobilizzazioni finanziarie.

Che delusione! Proprio questo non dice.

Come non affronta la *dividend exemption*, vale a dire la tassazione al 5% dei dividendi solo ai fini IRES. Altra delusione.

Dopo queste delusioni (quasi da chiedere il rimborso del prezzo pagato) l'escapologo afferma che: *“L'unica particolarità delle loro Holding è che non assumono MAI rischi imprenditoriali”* come se non fosse notorio che il rischio imprenditoriale è connesso all'attività d'impresa e che la maggior parte delle Holding rilascia garanzie a favore delle controllate!

L'escapologo individua le fonti di ricavo e anche qui cade sui soliti rischi di reato:

- Le consulenze possono essere fatturate SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se vi è un rapporto sottostante; quindi fatturando una consulenza non fatta si

rischia di finire dietro le sbarre (come noto senza soglie minime di punibilità, ma anche per un solo Euro!).

- Gli utili non distribuiti non vengono tassati in capo al socio e rimangono dentro la Holding (come dentro qualunque altra società) quindi è come sostenere che l'acqua è umida!

- Tutti gli acquisti di beni personali nella contabilità scontano i soliti problemi che affliggono tutta l'opera ma voglio ricordare che vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento e detta differenza viene ... tassata in capo agli utilizzatori! Per coloro che ricevono in godimento i beni aziendali infatti sorge un reddito diverso determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento, mentre in capo all'impresa concedente i beni in godimento, i costi sostenuti per il bene dato in godimento a valori inferiori a quelli di mercato sono indeducibili;

L'escapologo inciampa e cade sull'ABC finendo per dimostrare che non conosce neanche le società di comodo (per cui rimanda veramente a *Wikipedia*) sostenendo che basta fatturare a tre clienti diversi, affermazione assolutamente priva di pregio, dato che la società di comodo afferisce a tutt'altro e richiede un minimo di ricavi per dimostrare l'operatività della stessa, con molte altre eccezioni tra cui non si annovera il minimo di clienti!

#59 – Il diritto d’autore non va in pensione

Paolo Luigi Burlone – ODCEC Novara

SEGRETO

Nel segreto in questione si propone di ovviare alla problematica della tassazione diretta e del prelievo contributivo che normalmente colpiscono i redditi derivanti dal compenso per l’amministratore della SRL, erogando parte del reddito sotto forma di corrispettivo pagato per lo sfruttamento dell’opera di ingegno.

COMMENTO

Il segreto in questione parte dall’assunto che nel nostro paese i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso del diritto d’autore, se non percepiti nell’attività di impresa, scontano una forma di tassazione agevolata (reddito ridotto forfettariamente nella misura del 25% per gli autori over 35 anni e del 40% per gli autori under 35 anni) e di una sostanziale decontribuzione totale dall’assoggettamento INPS.

Preliminarmente, ad onor del vero, va detto che entrambe le affermazioni sono vere.

Purtroppo, il fatto di essere corrette e disciplinate dalla lettera b) comma 2 dell’art. 53 del TUIR e riprese, in ultimo, dalla nota INPS 19435/2013 non le rende di per se immediatamente applicabili al caso proposto nel manuale escapologico.

Infatti, l’escapologo propone al nostro imprenditore disinibito di stipulare un contratto con la propria SRL che preveda il pagamento del proprio compenso, in parte, come remunerazione prestata per l’attività di amministratore e, in parte, quale reddito derivante dallo sfruttamento dell’opera di ingegno che lo stesso “presta” alla società.

L’art. 2575 c.c. stabilisce che “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, identificando quelle opere che possono essere fatte oggetto di utilizzazione economica dall’autore o da terzi acquirenti. Ai sensi della L. 633/1941 dall’opera di ingegno discendono i diritti di pubblicità, utilizzazione e paternità; i primi due diritti risultano cedibili mentre il diritto alla paternità permane nella sfera personale all’autore dell’opera.


In capo al cessionario i diritti di sfruttamento dell'opera (se certi, determinabili e recuperabili) vanno iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e imputati a conto economico (quindi resi costi deducibili) tramite ammortamento eseguito sulla scorta del valore commisurato alla residua possibilità di utilizzazione, in ossequio all'OIC 24.

Appare fin da subito evidente che il trucco proposto può avere una propria logica solo e unicamente nel caso fosse rinvenibile nella sfera personale dell'imprenditore un'opera identificabile con certezza e dotata di una propria unicità, tale da renderla distinguibile dalla normale opera intellettuale e manuale prestata dall'amministratore alla società. Nel caso si volesse cedere alla società una capacità intellettuale generica sarebbe di assai difficile dimostrazione la cessione di un attivo, seppur immateriale, in luogo della corresponsione di un compenso per l'attività di lavoro autonomo prestata nell'espletamento dell'ufficio di amministratore o collaboratore, soggetta per intero ad aliquota progressiva IRPEF ed a gestione separata INPS ex L. 335/1995. Inoltre, ancor più complesso sarebbe far apparire quale opera dell'ingegno del nostro imprenditore disinibito realizzata al di fuori dall'attività di impresa un servizio compiuto utilizzando le dotazioni e gli strumenti della società; per cui, se si volesse giustificare parte del compenso spettante quale corresponsione per la cessione in uso alla società di un'opera intellettuale di proprietà del soggetto percepiente il reddito, sarebbe imprescindibile avere la capacità di opporre in sede di accertamento elementi che ne dimostrino la terzietà totale rispetto all'attività commerciale esercitata dall'impresa.

Anche la citazione del caso giudiziario della cessione dei marchi di proprietà degli stilisti Dolce e Gabbana, seppur comprovante il trattamento fiscale della cessione del diritto d'autore, non appare idonea a rappresentare nel migliore dei modi il suggerimento del segreto in oggetto. Infatti, la loro nota vicenda giudiziaria fonda le proprie ragioni sulla congruità del prezzo di cessione e sull'esterovestizione della società cessionaria e utilizzatrice dei marchi e non sulla natura del diritto d'autore ceduto. Risulta evidente che nel celebre caso si tratti di segni distintivi che sono un attivo perfettamente identificabile, valorizzabile e capace di partecipare autonomamente alla produzione di ricavi e non di una generica capacità creativa prestata dagli stilisti alla propria società.

In conclusione, almeno che non abbiate prodotto in proprio un'opera dell'ingegno avente le caratteristiche previste dall'art. 2575 c.c., difficilmente

potrete mettere in atto serenamente la strategia proposta nel segreto in oggetto che, ancorché lecita, non afferisce che ad una residuale platea di soggetti.



Disegno di Daniela Mulone ODCEC Vicenza

Ed il nostro escapologo fiscale rischia di non uscirne più...